

15.13

# CAUSA

TRA

**IL NEGOZIANTE ANTONIO DIMECH,**

*Amministratore della Società di Navigazione Maltese*

ed

**IL NEGOZIANTE THOMAS CORLETT**


## DECISA IN MALTA

DALLA CORTE DI COMMERCIO DI S. M. IL 30 DICEMBRE 1854

e

DALLA CORTE DI APPELLO DI S. M. IL 14 MARZO 1856.

*A. Camilleri*  
*Cospigua Strada*  
*San Paolo #154*



MALTA,  
1856.



Ai Signori Azionisti della Società di Navigazione Maltese.

---

*Signori,*

*Il Comitato di Direzione ha creduto proprio di pubblicare per vostra informazione gli atti di questa Causa, essendo sua intenzione di sottometerla alla decisione del Consiglio Privato di Sua Maestà.*

*Vostro Devmo. Ubbmo. Servitore*

ANTONIO DIMECH,

*Agente.*

---

*Nella Regia Corte di Commercio  
dell' Isola di Malta e sue  
dipendenze.*

Neg. Ant. Dimech, Ammini-  
stratore della Società di  
Navigazione Maltese  
vs.

Il Neg. Thomas Corlett.

Petizione di esso Dimech *nomine*.

Esponde riverentemente,

Che il Negoziante Thomas Corlett, in data 24 febbraio u. p., aveva preso a nolo, per mezzo dei pubblici sensali Eynaud e Pariente, il Bark *Sextus*, appartenente alla sudetta Società, e comandato dal capitano Giuseppe Barbara, pel viaggio da qui in Alessandria, e colà essere caricato dal detto noleggiatore con pieno carico di fave, grano, granone, altri grani e semente, o qualunque altra merce, e così carico partire per Cork o Falmouth per ordini onde scaricare in un porto del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, od in un porto del Continente tra Havre ed Amburgo (ambi inclusi); al nolo di 11 scellini per quarter imperiale, ed una ghinea per cento quarters di gratificazione al capitano, con più il 12 % di nolo addizionale scaricando sul Continente; con giorni quaranta lavorativi di stallie per caricare e scaricare, e giorni dieci di controstallie pagabili a lire sterline otto al giorno; con obbligo di raccomandarsi agli agenti del noleggiatore nei porti di caricazione e di discarico, franco di commissione; sotto la penale fissata all'ammontare del nolo per il caso d'inadempimento del detto contratto; e come meglio dal contratto medesimo, (Doc. A.)

Che il detto Bark giunse in Alessandria il 12 aprile, ed immediatamente il capitano Barbara rese informato il Negoziante Corlett, agente del convenuto, ch'ei sarebbe stato pronto a ricevere

**Proc.  
Fol. 1.**

il carico, il 14 dello stesso mese, e conseguentemente che fin dal detto giorno sarebbero incominciate le convenute stalle. Però, spirarono non solo i giorni di stalle, ma pure quelli delle contro-stalle, senza essere stato dato alcun carico al detto Bark, per cui il capitano Barbara, fatti all'uopo i suoi regolari protesti (Doc. B. C.), diè avviso ch'egli avrebbe caricato qualunque merce che talvolta gli si sarebbe data per Malta (Doc. D. ed E.), affine di minorare possibilmente il danno del noleggiatore.

Che a tale oggetto hanno dovuto essere consumati in Alessandria varj altri giorni oltre quelli delle stalle e contro-stalle, e varie spese ha dovuto incontrare il capitano Barbara a causa del procedere contrario (Doc. F. e G.).

Che non essendo stato adempito da esso convenuto il suddetto contratto, egli è tenuto al pagamento della fissata penale, non che al risarcimento degli altri danni sofferti dall'esponente *nomine* in conseguenza di tale inadempimento.

Che la penale, regolata su quarters 2961 (portata minima del detto Bark), a 11 scellini il quarter ascende a £1628 11; — e i danni, equiparati all'ammontare delle contro-stalle, e contro di contro-stalle, ascendono a £405, come dal conto relativo (Doc. H.); — e le spese incontrate dal capitano, come dai su indicati documenti F. G., ammontano a £61 19 — talchè esso convenuto deve in tutto £2094 2 8; ma da questa somma deducendo a suo beneficio il nolo di netto, fatto dal detto Bark da Alessandria per Malta in £77 14 1 come dal conto unito alla presente (Doc. I.), ei rimane debitore verso l'esponente nella suddetta sua qualità in £2016 8 7.

Pertanto esso esponente *nomine* prestata l'infrascritta malleveria delle spese, e protestato il tenore degli annessi documenti A. ad I. chiede ora umilmente che da questa Regia Corte si dichiari essere incorso il convenuto nella penale stabilita nel suddetto contratto di noleggio; e che l'ammonto di tale penale sia di £1628 11 come sopra è espresso; — e che dalla Corte medesima si dichiari inoltre essere lo stesso convenuto, tenuto ad indennizzare l'esponente *nomine* d'ogni danno e spesa, in conseguenza della non effettuata caricazione in Alessandria, dovendosi questi liquidare nell'ammonto delle altre due su indicate partite, l'una cioè di £405 come da documento H., e l'altra di £61 1 9,

come da documenti **F. G.**, sotto la deduzione bensì, a favor del convenuto Corlett, del netto nolo ottenuto da Alessandria per Malta, ascendente a £ 77 14 1 giusta il documento **I.** — E conseguentemente che sia il medesimo Corlett condannato a pagare ad esso esponente *nomine* la somma di £ 2016 8 7 ammontare della penale, e più, quello dei danni e delle spese, fatta da questi la deduzione testè indicata, e coi lucri dal 17 del corrente mese di luglio, giorno in cui fu ufficialmente interpellato al detto pagamento, e fino alla effettiva soddisfazione. — Dovendosi dare, occorrendo, dalla stessa Corte sulle premesse istanze, qualunque altra dichiarazione, ed ogni provvedimento che nel caso essa stimasse necessari ed opportuni; — Colle spese, comprese quelle della suddetta lettera ufficiale, — e con dovere il convenuto comparire personalmente nell'atto della trattazione della causa per subire sotto le solite comminazioni in caso di sua contumacia — e senza pregiudizio di quant'altro è dovuto, se mai, dal convenuto ai termini dello stesso contratto di noleggi; e così implora amministrazione di giustizia in questo ed in ogni altro miglior modo dalle leggi permesso.

AVV. P. SCIORTINO.

Dr CUTUGNO, P. L.

Addi 21 luglio 1854. — Presentata dal suddetto Procuratore Legale assieme cogli ingiunti documenti dalla lettera **A.** alla **I.**

Io infrascritto mi costituisco peggio e garante del sudetto Negoziante Dimech obbligandomi principalmente e solidalmente col medesimo al pagamento delle spese giudiziali a favore di chiunque saranno dovute, rinunciando a qualunque beneficio legale. — Oggi il dì ventuno luglio 1854.

G. L. GUTUGNO, *Peggio.*

Sottoscrisse innanzi di me

G. G. MICALLEF, *Registratore.*

Certifico io sottoscritto di aver per mezzo di Paolo Pace messaggiere notificato Thomas Corlett con copia ufficiale della presente petizione.

Oggi il dì 26 luglio 1854.

SMERALDO ATTARD, *Maresciallo.*

Sottoscrisse innanzi di me,

G. G. MICALLEF, *Registratore.*

## E L E N C O

## DI DOCUMENTI COLLA PETIZIONE.

- Proc. A.** Contratto di Noleggio.
- f. 5. B. e C.** Protesti fatti in Alessandria, relativamente alla terminazione delle stallie e controstallie.
- D. e E.** Copie dell'avviso fatto dal capitano per caricare merci prima di lasciare Alessandria.
- F. e G.** Conti delle spese incorse dal capitano a causa della non caricazione.
- H.** Conto delle controstallie, e contro di controstallie.
- I.** Conto del nolo fatto da Alessandria.

## CHARTERPARTY.

EYNAUD &amp; PARIENTE

*Ship-Brokers*

58, Strada Stretta—Valetta.

MALTA, 24th February 1854.

**Proc.**  
**f. 6.**  
**Doc.A.**

It is this day mutually agreed between Giuseppe Barbara of the good Ship or Vessel called the *Sextus*, coppered A 1. of Malta of the measurement of 423 Tons Reg. or thereabouts, now at anchor in this port and Thomas Corlett of this Island, Merchant. That the said Ship being tight, staunch and strong, properly manned, and every way fitted for the Voyage, shall with all convenient speed proceed in ballast to Alexandria in Egypt & there load from said Charterer a full & complete Cargo of Beans, Wheat, Indian Corn, other Grains, Seeds, or any other lawful Merchandize. — N. B. Should the Vessel load with a General Cargo of lawful Merchandize the freight is to be reckoned on the footing of Seven Imperial Quarters p. every ton of her Register Neat which the said Merchant bind himself or his Agent to ship not exceeding what she can reasonably stow and carry over and above her cabin Tackle, Apparel, Provisions and Furniture; and being so loaded, shall therewith proceed to Cork or Falmouth for orders to discharge at a safe port a float in low tide in the U. K. of Great Britain & Ireland or at a safe port on the Continent between Havre & Hamburg (both included) orders to be given by return of post from London or lay days to commence or so near thereunto as she may

safely get, and deliver the same, on being paid Freight as follows:—at the rate of Eleven Shillings Stg. p. Imperial Quarter delivered of Beans, Wheat, Indian Corn, other Grains, Seeds, or lawful Merchandize to pay freight in proportion to Beans as per London & Baltic printed rates in full, & one Guinea per every hundred Quarters gratuity to the Master, with Twelve p. Cent additional freight if ordered to the Continent. Cash for Ship's disbursements if required by the Captain at the Port of loading to the extent of Two Hundred Pounds Sterling to be advanced in currency at the current rate of exchange subject only to Insurance, in lieu of all Port charges, Pilotage & Pierage (the Act of God, the Queen's enemies, Fire, and all and every other Dangers & Accidents of the Seas, Rivers, and Navigation of whatever Nature and Kind soever during the said Voyage, always excepted). The Freight to be paid on unloading, and right Delivery of the Cargo, one half in Cash, and the remainder by a good and approved Bill on London at Three Month's Date; or the whole in Cash, allowing Three Month's Discount at the rate of 5 per Cent per Annum on one half, at the opinion of the Charterers or their Agents.

Cargo to be brought and taken from along side the Ship, at Shipper's expence and risk.

Dunnage and shifting boards if required to be provided by the Ship, and mats by the Charterer.

Forty Working Days are to be allowed the said Merchant (if the Ship is not sooner dispatched) for loading and unloading the Ship, the lay-days to commence when the Vessel shall be ready to receive her Cargo at her Port of loading, to cease when loaded, and to recommence when ready to discharge at her Port of unloading; the time spent in going from Port to Port not to be included in the said lay-days.

And Ten Days on demurrage, over and above the said laying Days, at eight Pounds Sterling p. Day.

The Ship to be consigned to the Charterer's Agents at the Ports of loading and unloading, free of Commission.

Penalty for non-performance of this Agreement, the amount of Freight.

G. BARBARA.

THOMAS CORLETT.

Agreed through the Medium of us  
underwritten Sworn Brokers,

EYNAUD & PARIENTE,

Ship-Brokers.

The Commission & Brokerage of Five per Cent is due on signment of this agreement.

All' Onorabile Signor John Green Console per Sua Maestà  
Britannica in Alessandria di Egitto.

**Proc.**  
**f. 7.**  
**Doc.B.**

Illustrissimo Signore.

Il sottoscritto Capitano del Barque Inglese *Sextus*, espone :  
Essere stato noleggiato li 24 febbraio p. p. in Malta da quel Signor  
Thomas Corlett per prendere un pieno carico qui in Alessandria e  
quanto altro leggesi nel Contratto di Noleggio cui abbiassi piena ed  
intera relazione.

Che essendo arrivato in questa Piazza ne diede parte al Signor  
John Corlett agente del Noleggiatore, e gli dichiarò espressamente che  
il giorno 14 aprile p. p. cominciavano a decorrere li quaranta giorni di  
stallie lavorative convenute nel Contratto di Noleggio, giacchè trovavasi  
pronto a ricevere il carico.

Che dal giorno 14 suddetto sino ad oggi sono decorsi giorni 48 di  
stallie correnti, i quali depurati da otto giorni festivi, nei quali il  
Noleggiatore non aveva obbligo di lavorare, fanno precisamente li  
quaranta giorni di stallie lavorative convenuti.

Che oggi spirano le stallie convenute, che domani 1mo giugno,  
cominceranno a decorrere li 10 giorni di controstallie stabilite nel  
Contratto di Noleggio, verso il pagamento di lire sterline 8 per giorno,  
a favore del sottoscritto, da pagarsi dal noleggiatore o chi per lui.

Che sino ad oggi a bordo del *Sextus* non è stato inviato nè carico  
nè alcuna porzione di esso, il che fa presumere il noleggiatore in stato  
d'inesecuzione di Contratto.

Per tanto

Il sottoscritto rispettosamente

Domanda

Che piaccia a V. S. Illustrissima degnarsi ordinare la trasmissione del  
presente al Signor John Corlett nello interesse di chi spetta o spettar  
potesse, affinchè questi in detta sua qualità sia messo e costituito in  
mora, colpa lieve o lievissima, ed a ciò questi non ignori che lo istante,  
da ora per quando, nel denunziargli cominciare col giorno di domani  
le controstallie a pagamento di lire sterline otto per cadaun giorno a  
suo carico.

Protesta solennemente

Come col presente protesta, per tutti i danni, interessi, lucri cessanti,  
danni emergenti, spesa giornaliera pel Bastimento, alla ragione di lire  
sterline venticinque al giorno, e gli dichiara che sarà per esperire  
quando, come, e dove il diritto di esigere la penale per inesecuzione;  
domanderà il pagamento del vuoto per pieno; in fine che esso capitano  
istante agirà contro il noleggiatore in virtù di ogni, e qualunque

diritto acquisito, niuno escluso ed eccettuato, nel modo, come, quando sarà di ragione e di Legge.

Ha l'onore di dichiararsi,

Di V. S. Illustrissima,  
Alessandria, 31 maggio 1854.

Devmo Obbmo,

G. BARBARA.

No. 1690.

All'Onorabile Signor John Green, per Sua Maestà Britannica,  
Console in Alessandria di Egitto.

Illustrissimo Signore.

Il sottoscritto Capitano Comandante il Barque Inglese *Seaxtus*

Espone

Che con suo atto di protesto datato 31 maggio p. p. denunciò al Signor John Corlett nella sua qualità di Agente del Signor Thomas Corlett di Malta noleggiatore del Bark suddetto cominciare a decorrere col 1mo giugno corrente, li dieci (10) giorni di controstallie contrattuali, con pagamento di lire sterline (8) otto per giorno,

Che con detto atto da allora per quando costituì il Signor Corlett nella sua qualità, in mora, dolo, colpa lieve, e lievissima, protestandosi per tutto quanto contiensi nel surriferito atto, cui abbiasi piena ed intiera relazione, intendendosi qui riprodotto.

Che jeri dodici corrente giugno spirarono i giorni dieci delle controstallie contrattuali a pagamento.

Che sino jeri il Capitano instante non ricevette, nè carico, nè alcuna porzione di esso.

Pertanto

Prega ed instà che piaccia a V. S. Illustrissima di ordinare la trasmissione del duplo del presente al Signor John Corlett nella sua qualità per tutti gli effetti di legge, ed affinchè sappia qual legittimo rappresentante del noleggiatore, nonchè questo ultimo notificato nella persona del suo Agente, non ignori che il caso del pagamento della penale si è verificato, perchè il Contratto di noleggio non è stato eseguito, di conseguenza il sottoscritto

Protesta

come col presente solennemente protesta contro chi spetta o spettar potesse pei danni, interessi, spese, protesta e si riserba di chiedere e domandare, dove quando, e come meglio stimerà, e crederà utile pei suoi interessi, sia la penale per l'ineseguito Contratto, oppure il diritto di pagamento del vuoto per pieno, con finale dichiarazione, che lo

Proc.  
f. 9.  
Doc.C.

istante Capitano, riserbandosi ampiamente ogni suo qualunque diritto acquisito, niuno escluso ed eccettuato da esperirlo quando, come e dove

Rende noto

che da oggi in avanti, agirà, e procederà come di diritto.

Si dichiara rispettosamente,

Di V. S. Illustrissima,

Alessandria, 13 giugno 1854.

Devmo Obbmo,

(firmato) G. BARBARA.

Visto sia notificato in copia autentica al signor John Corlett per i fini che di ragione.

Alessandria, 13 giugno 1854.

*Il Console Britannico*

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme che si rilascia al Capitano Giuseppe Barbara alla di lui richiesta.

Alessandria, 13 giugno 1854.

(L. S.)

(firmato) G. CHASSEAUD,

*Vice Console.*

All'Onorabile Signor John Green, Console per Sua Maestà  
Britannica in Alessandria d'Egitto.

Illustrissimo Signore.

Il sottoscritto Capitano Comandante il Bark Inglese *Sextus*  
Domanda

Che V. S. Illustrissima si degni ordinare l'affissione del qui unito  
avviso, in questo R. Consolato, e la inserzione del duplo e tutte spese  
del petente, in uno dei Giornali Commerciali di questa Piazza.

Si dichiara rispettosamente,

Di V. S. Illustrissima,

Alessandria, 14 giugno 1854.

Devmo Obbmo,

G. BARBARA.

Il Capitano G. Barbara del Bark *Sextus* coperto di Bandiera  
Inglese, nello interesse di chi spetta,

**A V V I S A**

Ch' egli trovasi pronto e disponibile per un pieno carico per Malta  
col detto suo bastimento, per dove si diriggerà verso il 24 corrente.  
Che egli in difetto di pieno carico riceverà e prenderà merci e  
passeggeri che si trovassero pel suddetto Porto.

Per Nolo o Passaggio, dirigersi al detto Capitano ovvero ai Signori  
Pothonier e Co, Sensali di Noleggio.

Alessandria, 14 giugno 1854.

**Proc.**  
**f. 11.**  
**Doc.D.**

**Proc.**  
**f. 11.**  
**Doc.E.**

Il Signor Thomas Corlett

Dare

a Capitan Giuseppe Barbara del Bark Maltese *Sextus*.

Per importo di controstallie, e contro di controstallie consumate in Alessandria, e qui

Per giorni dieci di controstallie, cioè dal dì primo al 12 corrente, a tenore del Contratto di Noleggio a £ 8 il giorno.....	£ 80 0 0
Per giorni dieci di contro di controstallie consumati in Alessandria, cioè dal giorno dell'arrivo fino alla terminata caricazione dalli 14 alli 24 corrente a £ 25.....	,, 250 0 0
Per giorni tre di contro di controstallie occorrenti per la scaricazione a £ 25.....	,, 75 0 0
	<u>£ 405 0 0</u>

Proc.  
f. 13.  
Doc.F.

Dare il Bark *Sextus*, Capitano G. Barbara

Alla Cancelleria del Consolato di Sua Maestà Britannica  
in Alessandria.

1854

Giugno 22. Per copie autentiche di 19 atti, 3 allegati, 2 decreti, 3 sentenza e copie, e 27 legalizzazioni nelle sue cause con il Signor John Corlett ed il Signor G. Antoniadès..... Col. 58 30

Più

Per tre atti di già pagati dal Capitano G. Barbara..... ,, 3 30

Ricevuto..... Col. 61 60

(L. S.)

G. CHASSEAUD,  
Vice-Console.

Proc.  
f. 14.  
Doc.G.

Conto dell'Avvocato Sav. Vollaro di Alessandria per diritti dovutigli nella causa tra il Capitan Giuseppe Barbara e John Corlett, e nella causa tra Antoniadès vs. Barbara, ed altri atti varj dell'ammontare in tutto di piastre egiziane 4834 pari a lire sterline 47 17 5.

Proc.  
f. 15.  
Doc.H.

*N.B.*—Il dettaglio del conto suddetto si ommette per brevità, molto più non avendo nessuna correlazione col merito della presente causa.

Conto di Nolo fatto dal Bark Maltese *Sextus*, Capitan Giuseppe Barbara da Alessandria per Malta, e spese attinenti alla caricazione e scaricazione delle merci.

**Proc.**  
**f. 17**  
**Doc. I.**

Ammontare di Nolo come per manifesto	£ 91 13 9
Nolo di sei passeggeri pez. 5 f. 21 a 4/...	„ 4 4 0
	<hr/>
	£ 95 17 9

*Spese alla Caricazione.*

Costo paliolo, facchini, rimurchio di maone piastre 1156 10 a Pre 9<sup>8</sup>/<sub>40</sub>  
per scudo Sc. 125 8 3 £ 10 9 5<sup>7</sup>/<sub>12</sub>

*Spese al Discarico.*

Facchini per i commestibili  
a 7/6 per ogni 100 salme  
sopra sal. 1000..... „ 3 15 0  
Affitto pontoni al discarico del zucchero..... „ 0 12 6  
Facchini per detto..... „ 3 6 8

„ 18 3 7<sup>7</sup>/<sub>12</sub>

Netto Nolo..... £ 77 14 1<sup>5</sup>/<sub>12</sub>

**Proc.**  
**f. 18.**

**Ommessa.**— Citazione collaterale di Thomas Corlett contro Antonio Dimech *nomine*, per chiamarsi in causa Gio. Antoniaides di Alessandria, o un Curatore da deputarsi per difenderlo, pretendendo esso Corlett essere la lite di esclusivo interesse del detto Antoniaides, stante la cessione del contratto di noleggio fatta da John Corlett al medesimo Antoniaides in Alessandria il dì 10 marzo 1854, e domandò che si sospendesse intanto il termine dalla legge stabilito per presentare egli la sua Risposta.

La detta Citazione fu decisa dalla Corte di Commercio il 30 settembre 1854 per l'esclusione delle dette domande di Thomas Corlett, fol. 26. — Il medesimo Thomas Corlett si appellò dalla detta decisione, fol. 27 — e la Corte di Appello confermò la decisione sudetta il 3 novembre 1854, fo. 43.

In occorrenza della detta Citazione collaterale furono prodotti i seguenti documenti interessanti per la causa nel merito al fo. 20, 22, 23, 38.

All' Illustrissimo Signor John Green, Console di Sua Maestà  
Britannica in Alessandria di Egitto.

Illustrissimo Signore.

Il sottoscritto Capitano del Barque Inglese *Seatus* in risposta all'atto *urgentissimo riprotestativo* del signor John Corlett agente pel signor Thomas Corlett—Onde il silenzio non gli sia di nuocimento si affretta di

Dedurre

Che come venne confessato dal signor Corlett nelle sue lettere il rifiuto del Signor Antoniadis gli era noto. Che noto del pari era (a confessione del Signor Corlett) al Signor Antoniadis che dal 14 corrente il Barque *Seatus* era pronto a ricevere il carico. Che con le debite proteste e riserve il sottoscritto capitano si è conformato alle prescrizioni del noleggiatore, notificando legalmente al Signor Antoniadis, ma a tutto rischio e pericolo del Signor Corlett, l'ordine ricevuto. Che aspetterà al suo bordo, giusta il Contratto, il carico, durante il periodo delle stallie decorribili dal 14 corrente. Che queste consumate, sarà a disposizione del Noleggiatore, o di chi per lui, responsabile sempre il primo, durante il termine delle controstallie. Che queste anche spirate egli procederà ed agirà come per legge.

Si dichiara ossequiosamente

di Vostra Signoria Illustrissima

Dev. ed Obbmo Servo

G. BARBARA.

Alessandria, 28 aprile 1854.

No. 1449.

All' Illustrissimo Signor John Green R. Console per Sua  
Maestà Britannica in Alessandria d' Egitto.

Illustrissimo Signore.

In risposta all' atto del Signor Capitan G. Barbara comandante del Bark Inglese *Seatus* noleggiato in Malta il 24 febbrajo decorso per venire qui a prendere il suo Carico (Atto 26 corrente significato jeri)

Deduco

Che per uso generale mercantile il Contratto di Noleggio è girabile come una Cambiale. Che anzi il Capitano Noleggiato in un paese per prendere il Carico in un altro *deve* cercare il Carico dalla persona che ha il Contratto, e che il noleggiatore gli designa. Che sin dal 13 corrente io gli annunziai che il possessore del Contratto di Noleggio era il Signor G. Antoniadis, e che andasse a ricevere il carico da lui. Che il Signor G. Antoniadis avendogli risposto (a esso Capitano) che non lo riconosceva, il sottoscritto attaccò il Signor Antoniadis ed il suo

Proc.  
f. 20.

Proc.  
f. 22.

Console con sentenza 18 corrente, lo obbligò a ritenersi come primo noleggiatore. Che questa Sentenza 18 aprile fu dal sottoscritto appena ricevuta significata nel suo risultato al Signor Capitano, coll'ordine per andare a prendere il carico dal Signor Antoniadis. Che di conseguenza il sottoscritto è fuori di causa, e di *responsabilità* per ogni evento e non è obbligato a garantire altro al noleggiatore di Malta che la solvibilità del signor Antoniadis; ma qualunque rifiuto che il Signor Antoniadis faccia di dare il carico per ragioni contro il Capitano, che l'Autorità Austriaca facente per la Russia, o qualsiasi altra Autorità riconosca buone e legittime, e qualunque danno o ritardo che da ciò avvenga, è tutta cosa che riguarda esclusivamente esso Capitano col Signor Antoniadis, ed il sottoscritto, o il Noleggiatore di Malta ne sono estranei ed irresponsabili, tranne il caso che il Signor Antoniadis fosse condannato e non avesse da pagare; per cui il Capitano agisca di suo dovere, giacchè se per ritardo o mancanza qualsiasi al suo dovere qualche danno avvenisse, il sottoscritto a nome del noleggiatore di Malta dichiara protestarlo a pieno ed esclusivo carico del Capitano stesso, protesto esclusivo a tutte le spese giudiziarie e di più acciò si desse luogo. Prega di significare al Capitano in via urgentissima il duplo della presente risposta, ed ove occorra domanda l'immediata convocazione del Tribunale Commerciale Britannico per decidere in proposito, giacchè in affari marittimi non si può andare per le lunghe. Si rassegna ossequiosamente di V. S. Illma.

Devmo ed Obbmo Servo  
(firmato) JOHN CORLETT.

Alessandria, 28 aprile 1854.

Visto l'atto che precede sia immediatamente notificato in copia autentica al Capitan G. Barbara del Barque Inglese *Seatus* per i fini che di diritto.

(L. S.)

*Il Console Britannico*  
JOHN GREEN.

Alessandria, 28 aprile 1854.

Per copia conforme, data *ut supra*  
G. CHASSEAUD, *Vice Console.*

No. 1462.

Alessandria, 29 aprile 1854.

All' Illustrissimo Signor John Green Console di Sua Maestà  
Britannica, in Alessandria.

**Proc.**  
**f. 23.**

Il Capitano Barbara, senza agire minimamente contro il Cessionario del Contratto di noleggio, da me significatogli, pretenderebbe aspettare con le mani alla cintola e poi al solito tenermi responsabile.

Questa pretesa è inattendibile il perchè il sottoscritto insiste nelle sue deduzioni e proteste e domanda l'immediata convocazione del

Tribunale alla quale intima l'avversario per sentirsi dichiarato tenuto a rispettare ed accettare la cessione del Contratto 24 febbraio dai noleggiatori di Malta fatta al Signor G. Antoniadis, e ad agire di conseguenza, intimando anche giudizialmente se occorre e facendo condannare il cessionario significatogli alla consegna del carico o relativi danni e tenendo in regola contro di lui tutti i protesti di ragione, ed a sentire dichiarare altresì, che una volta significata la cessione, il Signor Corlett di Malta noleggiatore primitivo, non ha altro obbligo che di garantirgli la solvenezza del Cessionario.

E protestando per le spese giudiziali e di difesa.

Mi rassegnò ossequiosamente

JOHN CORLETT.

Visto l'atto che precede nominiamo assessori li signori Thomas Bell e Septimus Peacock per esaminare e decidere insieme a Noi la questione che verte, invitandoli di radunarsi alla nostra residenza Consolare domani li 2 del corrente mese alle ore 10 a. m.

Le parti restano egualmente prevenute di comparire in Seduta. Copia autentica dell' Atto che precede col presente Decreto sia notificata al Capitano G. Barbara e copia del solo Decreto significato al Signor John Corlett per loro norma e direzione.

Alessandria, 1mo maggio 1854.

*Il Console Britannico*

(firmato) JOHN GREEN.

Per Copia conforme

Alessandria, 21 giugno 1854.

(L. S.)

G. CHASSEAUD

*Vice Console.*

**Ommesso**—Protesto di Contumacia del Negoziante Antonio Dimech vs. il Negoziante Thomas Corlett, fo. 29.

**Ommesso**—Ricorso del Negoziante Antonio Dimech per puntarsi la causa per la sua trattazione, fo. 30.

Cancelleria del Regio Consolato Britannico in Alessandria.

Proc. No. 1435  
f. 38.

Cancelleria dell' I. R. Consolato Generale d' Austria in Egitto  
e Dipendenze

Estratto dalle Minute

No. 63.

Sentenza di 1ma Istanza  
proferita

nella causa vertente entro il suddito britannico Signor John Corlett  
ed il suddito russo Signor Giovanni Antoniadis  
in punto

di adempimento della cessione fatta il giorno 10 marzo 1854 d'un  
contratto di noleggio del bastimento inglese *Sextus*.

Noi Ignazio Cavaliere de Schaeffer I. R. Cancelliere dell' I. R.  
Consolato Generale d'Austria in Alessandria qual Giudice di 1ma Istanza  
*nella causa vertente* tra il suddito inglese John Corlett, attore dall'una  
ed il Signor Giov. Antoniadis protetto austriaco, reo convenuto dalla  
altra parte.

In punto

di adempimento della cessione fatta il giorno 10 marzo 1854, dall'at-  
tore al reo convenuto d'un contratto di noleggio di data Malta li 24  
febbrajo 1854, del bastimento inglese *Sextus* Capitan Barbara, ab-  
biamo proferito la seguente

Sentenza

L' attore espone nella sua petizione 13 aprile 1854 aver egli ceduto  
al Signor G. Antoniadis con cessione del 10 marzo 1854, un contratto  
di noleggio del bastimento inglese *Sextus*, ed obbligandosi di prestare  
al reo convenuto il suo nome in ogni questione contro il capitano  
del detto bastimento, in caso che quest' ultimo non avesse adempito  
le condizioni del contratto di noleggio, domanda, che venga dichiarata  
valida la detta cessione e condannato il reo convenuto nelle spese  
giudiziali.

Sopra ciò venne ordinato con decreto 13 aprile 1854 No. 57 una  
udienza per la trattazione sommaria della presente causa nel merito,  
e comparse ambidue le parti a tale seduta ed avendo esse dichiarate  
previamente di non poter accedere a nissun componimento amiche-  
vole; il Reo Convenuto rispose come segue :

Aver l'attore cedutogli un bastimento atto al viaggio da intra-  
prendersi e quel bastimento doveva proseguire con tutta la possibile  
prontezza per Alessandria d'Egitto in savorra giusta contratto di  
noleggio Malta 24 febrajo 1854.

Constare però dai prodotti fogli del *Portafoglio Maltese* essere  
stato spedito il *Sextus* il giorno 30 marzo 1854 da Malta, non essere  
stato quindi il medesimo atto al viaggio stabilito.

Il Reo Convenuto offre inoltre la prova testimoniale col testimonio Achille Vella sopra la circostanza, che l'attore abbia dichiarato all'atto della cessione, che il bastimento era in viaggio e doveva arrivare da un giorno all'altro, ed allegando esser quindi stabilita la cessione sopra una base inesistente, domanda che sia dichiarata invalida, e licenziato intieramente l'attore colla sua domanda;—e supposto ipoteticamente, che il contratto di cessione sia dichiarato valido, domanda che l'attore in base al § 919 C. G. C. A. venga condannato alla rifazione dei danni l'ammontare dei quali si offre a comprovare con attestati di diversi negozianti di Alessandria.

L'Attore espone replicando, aver egli ceduto al reo convenuto il contratto di noleggio in discorso colle seguenti espressioni “ quale contratto ricevè il Signor Antoniadis per tale quale obbligandosi di adempire tutte le clause e condizioni stipulate nello stesso contratto, come s'egli fosse l'originale noleggiatore.”

Esser quindi valida la cessione e non risguardare tutte le circostanze adotte dal Reo Convenuto altra persona, che il Capitano Barbara del *Sextus*.

Esser egli l'Attore pronto ad offrirgli il nome, in caso che intendesse attaccare il capitano pei ritardi sopraesposti ed a comprovargli inoltre di aver fatto tutto il possibile per mantenergli vivi i suoi diritti verso il capitano.

L'Attore nega aver dichiarato al Signor Achille Vella “ che il bastimento era in viaggio e doveva arrivare da giorno in giorno.”

Allegando non essere ammissibile la testimonianza del Signor Achille Vella, contro e dilà delle condizioni d'un contratto scritto, insiste sulla domanda fatta nella sua petizione.

Il Reo convenuto duplicando insiste sull'ammissibilità della prova testimoniale col testimonio Achille Vella e riferendosi ai doveri assunti dal cedente verso il cessionario ripete la domanda, che sia rigettata l'azione e condannato l'attore in tutte le spese.

#### Su di che

Vista la petizione 13 aprile 1854 ed i precedenti atti protestativi,

Visto il processo verbale assunto all'udienza, ch'ebbe luogo in quest'I. R. Cancelleria Consolare il giorno 18 aprile 1854 per la trattazione sommaria della presente causa nel merito,

Vista la cessione fatta il giorno 10 marzo 1854 dall'Attore al Reo Convenuto d'un contratto di noleggio di data Malta 24 febbraio 1854 del bastimento inglese *Sextus* Capitan Barbara;

Considerando che il documento esteso in iscritto sopra il detto atto di cessione non venne eccezionato dal Reo convenuto,

Considerando che tale documento contiene le espressioni “ qual contratto ricevè il Signor Antoniadis per tale quale obbligandosi di

somma domandata, vale a dire il contratto di Noleggio del Barque *Sextus* fatto ai 24 febbrajo tra il Capitano Giuseppe Barbara, comandante lo stesso, noleggiante, e l'Esponente noleggiatore del medesimo; ne esibisce una copia; ed a quel contratto pienamente si riferisce; e qui l'Esponente va perfettamente di accordo coll'avversario, che quel contratto forma veramente la misura dei rispettivi diritti, doveri, ed obbligazioni delle parti contendenti nella presente lite. E siccome un tal contratto di sua natura è bilaterale, con doversi da parte del noleggiante precedere l'adempimento della promessa partenza da Malta, e viaggio a detto porto di Alessandria di Egitto, per regola di legge, prima di poter il detto noleggiante pretendere cosa alcuna, o vantare qualsiasi diritto contro del Noleggiatore, dovea indispensabilmente far costare di tale adempimento, nei termini del contratto.

Ma ciò non ha fatto l'Attore *nomine*, nè con documenti e neppure con allegazioni di fatto adequate; e perciò il sillogismo col quale vorrebbe discendere alla conclusione d'essere l'Esponente verso di lui tenuto nella somma che pretende, od in qualunque altra somma, è zoppicante, difettoso, e non conduce affatto a tale conclusione. Nè poteva, nè può fare l'attore *nomine*, tale prova, perchè tale adempimento a' termini del contratto, messo avanti da lui stesso come misura dei diritti, dei doveri e delle obbligazioni delle parti, non ebbe luogo.

Nel secondo paragrafo della sua petizione l'attore *nomine* salta dal fatto della stipulazione del contratto in Malta, all'arrivo del legno in Alessandria due mesi dopo, come se tale arrivo formasse l'adempimento precedente di cui è parola qui sopra, osservando perfetto silenzio intorno alla partenza da Malta, come se nulla vi fosse intorno a questa nel contratto cui si riferisce, o che si dovesse dal fatto dell'arrivo assumere l'adempimento di quanto vi fosse intorno alla partenza.—Nè ciò ha fatto senza accorgimento l'avversario, perchè ha veduto che il mettere avanti la partenza era per lui fatale. Siccome nel contratto venne pattuita la sollecita anzi immediata partenza, che anzi era dell'essenza della contrattazione come si vede; e per non aver adempito ciò per lunghissimo tempo prima di partire la Nave, reso ciò noto all'Esponente, dovette soffrire l'avversario le proteste di esso Esponente;—e fu per l'appunto per causa di tale

inadempimento, che il Legno non venne caricato dal detto negoziante Antoniades, cui fece l'esponente, per mezzo del suo Agente in Alessandria in data del 10 marzo 1854, la cessione del Noleggio per tale quale; e per la stessa ragione, inoltre, dovette l'agente dell'Esponente soffrire l'incomodo, e la perdita di tempo, non senza dispendio di una lite intavolatagli dall'Antoniades, per far dichiarar nulla, la cessione.

Ecco dunque, che nella andata, di quanto si promise nel contratto di noleggjo, cui l'avversario si rimette come base della sua intenzione neppure si allega l'adempimento, e molto meno si prova.

Altresì è vero, che nè si allega nella Petizione contraria, nè si prova, quanto sarebbe stato necessario fosse stato pure il contratto adempito nell'andata, onde aver diritto all'intero nolo, come l'avversario pretende. L'uso invalso di inserire nei contratti di noleggjo la penale dell'intero nolo corrisponde perfettamente al vuoto per pieno della Legge Marittima. Ma per pretendere tale nolo e penale, deve il Capitano adempire l'intera sua parte del contratto, ciò nel caso nè si allega, nè si prova, nè è stato fatto.—I doveri del Capitano, nel caso che non venghi caricato il Legno nel luogo convenuto, sono noti, e debbono adempirsi onde poter pretendere il Nolo, sia in linea di danni illiquidi, sia di danni liquidati con un patto, verità queste riconosciute dallo stesso avversario, mediante la sua domanda di pretesi danni al di là dell'intero nolo;—e ciò con tale sfrenatezza che l'Antoniades cessionario dell'esponente, che ha il diritto di parlare di danni sofferti pel fatto suo, di patti liquidatori penali, e tutt'altro.

Ma più di tanto concorre nel caso.—L'Antoniades non rifiutò di caricare il *Sextus*, ma volle esser indennizzato del ritardo della partenza, ed intanto ingiunse al Capitano Barbara di accettare un Nolo offertogli per l'Inghilterra, ma il detto Capitano dopo di aver riconosciuto l'Antoniades come cessionario, che l'avesse caricato, pretese di non più conoscerlo, e volle consumare le controstallie, e poi, dopo di esser rigettato dal Consolato Britannico, dal pagamento delle medesime da lui domandate contro dell'Agente dell'esponente, dispose del legno a capriccio suo dirigendolo per Malta.

Da tutto ciò si vede che l'Attore *nomine*, non avendo adempito alcuna parte delle sue obbligazioni, e doveri, nulla ha diritto di pretendere contro dell'Esponente, in vigor di detto contratto di Noleggio.

Quindi l'esponente che non ha che il semplice nome nella presente causa, tutto l'interesse essendo di detto Antoniadès, i di cui diritti, azioni, ragioni, ed eccezioni di ogni specie non intende di pregiudicare minimamente, e salvi i proprj diritti di rigresso, e di rilevanza, se mai, cosa che egli non crede affatto gli fosse d'uopo valersene, riservandosi ad eccepire ed allegare, abbisognando, quant'altro talvolta occorresse, ed a far ogni opportuna prova, fa umile istanza di esser da questa Regia Corte liberato ed assoluto da tutte le contrarie istanze, avanzate nella petizione dell'attore *nomine*, e che sia conseguentemente costui dalle medesime rigettato ed escluso, previa ogni necessaria ed opportuna dichiarazione da farsi anche *officio judicis*, e specialmente previa la dichiarazione di costare dell'inadempimento del contratto da parte dell'attore Dimech *nomine*, e del suo capitano Giuseppe Barbara, colle spese, comprese quelle del Protesto fatto dall'esponente in data del 27 marzo 1854 e del controprotesto parimente da esso fatto in data dell'8 giugno 1854; E così implora che giustizia gli sia amministrata in questo ed in ogni altro miglior modo dalle leggi permesso.

J. GRIFFITHS, *Adv.*

Not. STEVENS, *P. L.*

Addi quattordici novembre 1854. — Presentata dal suddetto Procuratore Legale.

G. G. MICALLEF, *Registratore.*

Certifico io infrascritto di aver notificato al Negoziante Antonio Dimech con copia ufficiale della presente risposta.

Oggi il dì 14 novembre 1854.

SMERALDO ATTARD, *Maresciallo.*

Sottoscrisse innanzi a me,

G. G. MICALLEF, *Registratore.*

---

*Nella Regia Corte di Commercio  
dell' Isola di Malta e sue  
dipendenze.*

Neg. Ant. Dimech, Ammini-  
nistratore della Società di  
Navigazione Maltese  
*vs.*

**Proc.  
f. 53.**

Il Neg. Thomas Corlett.

Replica d'esso Dimech *nomine*.

Esponde riverentemente

Che tutte le parole agglomerate dal Corlett nella sua risposta non ammontano a nulla—seppure non si vogliano piuttosto considerare come ammontanti ad una confessione del suo torto. Il riprodurre nella presente causa il nome del Negoziante Antoniadis,—dopo il cattivo esito che ebbero sì in questa Regia Corte che in quella di Appello le sue istanze sul proposito,—è, anzi che no, una prova della deficienza di valide ragioni contro le istanze dello esponente *nomine*, cui non interessa affatto tutto ciò che riguardar può quell'individuo.

Che è poi illegale, assurdo e smentito dal fatto tutto ciò che il Corlett dice circa il preteso obbligo del noleggiante di far costare dell'adempimento del contratto da parte sua, e che nel caso non abbia avuto luogo un tale adempimento. Se ciò fosse esatto, sarebbe a lui il dimostrarlo. L'esponente ha intanto provato che il Bark *Sextus* non ebbe il carico promessogli dal Corlett, e che il suo capitano ha adempito a quanto per legge era obbligato di fare. Fatte queste prove, non gli occorrono altre per ripetere dal Corlett ciò che costui gli deve in conseguenza del suo inadempimento del contratto.

Che tutt'altre cose aggiunte dal convenuto, non essendo che mere asserzioni, e talvolta intorno a circostanze che, fossero pur vere, non riguardano per nulla l'esponente, non può, nè deve costui trattenerci su di esse. Ma non sarà forse inutile d'accennare, non esser vero che nel contratto venne pattuita "la sollecita anzi immediata partenza del detto Bark," come il Corlett figura nella sua risposta. Del resto, a questo appiglio non avrebbe dovuto mai ricorrere il Corlett — il quale è bene inteso d'ogni circostanza

relativa al detto contratto. Occorrendo sarà il tutto ampiamente provato.

Ed ora pertanto l'esponente *nomine* chiede umilmente che questa Regia Corte decida analogamente alle istanze da lui dedotte nella sua petizione, e così nuovamente implora amministrazione di giustizia in questo ed in ogni altro miglior modo dalle leggi permesso.

AVV. P. SCIORTINO.

Dr CUTUGNO, P. L.

Addì quindici novembre 1854. — Presentata dal suddetto Procuratore Legale.

G. G. MICALLEF, *Registratore*

Certifico io sottoscritto di aver notificato il Negoziante Thomas Corlett con copia ufficiale della presente replica.

Oggi il dì 15 novembre 1854.

SMERALDO ATTARD, *Maresciallo*.

Sottoscrisse innanzi a me,

G. G. MICALLEF, *Registratore*

**Proc.**  
**f. 58.**  
**Doc.**

Extract from letters from Mr Thomas Corlett of Malta to Mr John Corlett of Alexandria confronted with the Originals before the Court.

26th February 1854.

I have chartered two Malta built Barques, the *Quintus & Sextus*, at 11s. per quarter for Beans, Wheat or other Merchandise in proportion as customary, as you will observe by the Charterparty enclosed herein. Both Vessels are expected to leave Malta in the course of the ensuing week..... The *Sextus* is a bran new Vessel, the first voyage for her, and is to leave this in ballast. Both Vessels are new coppered and copper fastened.

**Ommessa**—La Traduzione del suddetto documento f. 59.

Neg Thomas Corlett

vs.

Nella Regia Corte di Commercio  
dell' Isola di Malta e sue  
dipendenze.

Cap Giuseppe Barbara, comandante  
il Barque Inglese *Sextus* di  
Malta.

Proc.  
f. 60.

Protesto del suddetto Negoziante Corlett.

Esponde riverentemente

Di aver sin dal dì 24 febraro scorso, per mezzo dei sensali Eynaud e Pariente, noleggiato detto Barque *Sextus*, onde procedere in savorra al porto di Alessandria d' Egitto, e colà caricare per un porto della Gran Bretagna, oppure del Continente tra Havre ed Amburgo, giusta gli ordini che sarà per ricevere o in Cork o in Falmouth.

Che non ostante il lasso di trent' un giorno, nel decorso dei quali regnavano per copia dei venti favorevoli, l' Esponente con somma sua sorpresa vien a scoprire che detto legno trovasi tutt' or qui in Malta, dal qual ritardo esso Esponente vien a soffrire un cospicuo danno, per la rifezione del quale il ridetto Capitano ed i Proprietarj del legno sono legalmente responsabili e tenuti.

Pertanto l' Esponente, perchè il silenzio non possa essergli di ostacolo in tempo debito, ha protestato in forza del presente atto e suo consimile, come protesta solennemente tanto contro il ridetto Capitano Giuseppe Barbara, quanto contro i Proprietarj del sopra nominato noleggiatogli Barque *Sextus*, di tutti danni, interessi e spese già sofferti, e da soffrirsi a causa e motivo della sopra menzionata ritardata partenza del legno in prosecuzione dell' intrapreso viaggio e viaggj, non che per tutt' altro che gli è lecito di protestare, costituendoli a tal' uopo in dolo, mora, lata, lieve e lievissima colpa in questo ed in ogni altro miglior modo.

Not. W. J. STEVENS.

A dì 27 marzo 1854 —Presentato dal suddetto Procuratore Legale.

G. G. MICALLEF, *Registratore*.

Certifico io sottoscritto d' aver per mezzo di Paolo Pace Messag-giere notificato al Capitan Giuseppe Barbara con copia ufficiale del presente Protesto.—Oggi il dì 27 marzo 1854.

SMERALDO ATTARD, *Maresciallo*.

Vera Copia

G. G. MICALLEF, *Registratore*.

**Proc.**  
**f. 62.**

*Nella Regia Corte di Commercio  
dell' isola di Malta e sue  
dipendenze.*

Neg. Thomas Corlett

*vs.*

Cap. Giuseppe Barbara, comandante  
il Barque inglese *Sextus* di  
Malta.

Contro-protesto del detto capitano Giuseppe Barbara.

Esponde riverentemente

Che senz' alcuna ombra di ragione il Negoziante Thomas Corlett avanzò un Protesto contro l'Esponente in questa Corte in data di jeri 27 del corrente mese di marzo 1854 implicando nelle sue pretensioni di danni interessi oltre all'Esponente medesimo i Proprietarj del detto Barque *Sextus*, sebbene non curò di intimare a questi ultimi con la copia del detto atto.

Il Negoziante Thomas Corlett era ben consapevole allorchè fece il Contratto di Noleggio del detto Barque *Sextus* che esso era non guari tempo prima lanciato in mare, e che si stava mettendo allo stesso in quel momento il fasciame di rame. Il Negoziante Thomas Corlett non può accagionare all' Esponente nè ad alcuna altra persona ritardo di sorte alcuna in allestire il detto bastimento, o di mancanza di quella conveniente sollecitudine di cui si parla nel Contratto di Noleggio, ove però ancora niun termine leggesi stabilito per la partenza da Malta del Barque *Sextus*.

Che non è presumibile che siasi voluto deliberatamente, e senza necessità ritardare per parte dell'Esponente la detta partenza del Barque *Sextus*; ogni presunzione anzi è in opposto a tanto, mentre l'Esponente ed i proprietarj del Barque hanno il massimo interesse a farlo partire del più presto possibile.

Quindi l'Esponente finchè dal suo silenzio sul detto Protesto del Negoziante Thomas Corlett non possa questi in alcun futuro tempo e luogo prevalersi e trarre il minimo vantaggio, nel dedurre in di lui formale e legale notizia le premesse cose, si è protestato e si protesta della ingiustizia ed insussistenza del detto Protesto, e per tutti i danni spese ed interessi che da qualunque illegale ed ingiusto procedere del Negoziante Thomas Corlett o di alcun'altra persona avente causa dal detto Thomas Corlett potrà esso Esponente soffrire, costituisce egli al medesimo in dolo mora e colpa anche lievissima in questo ed in ogni miglior modo che le leggi permettono.

AVV. I. SCHEMBRI.

ANTONIO FENECH, P. L.

A di 28 marzo 1854.—Presentato dal suddetto Procuratore Legale.

G. G. MICALLEF, *Registratore*.

This is to certify that it appears by the Records kept in this Office, that on the Twentyfourth day of March One thousand eight hundred and fifty four, a Certificate of British Registry, number Five, was granted for the Barque called *Sextus* of Malta of the burthen of four hundred and twenty two  $\frac{3271}{3500}$  tons, whereof Giuseppe Barbara was then Master.

**Proc.**  
**f. 64.**

(L. S.)

In witness whereof I have hereunto set my hand, and affixed the seal of Government dated at the Chief Secretary's Office, Malta the 6th October 1854.

W. H. THORNTON,  
*Act. Chief Secretary to Government.*

Si certifica da me qui sottoscritto qualmente rilevasi dai registri esistenti in quest' Ufficio, che il Barque con bandiera Inglese nominato *Sextus*, comandato dal Capitan Giuseppe Barbara, parti da quest' Isola il 30 marzo 1854 diretto per Alessandria.

In fede di che si rilascia il presente.

Dipartimento dei Porti,  
Malta 6 ottobre 1854.

A. FENECH,  
*Ass. Soprintendente dei Porti.*

**Proc.**  
**f. 65.**

*Copia.*

**Cessione di Contratto di Noleggio.**

Cede il signor John Corlett al signor G. Antoniadis il Contratto di Noleggio del Bastimento, con bandiera inglese *Sextus* ramato A 1. noleggiato dal signor Thomas Corlett di Malta il 24 febbrajo ultimo passato, quale Contratto riceve il suddetto signor Antoniadis per tale quale obbligandosi di adempiere tutte le clausule e condizioni stipulate nello stesso Contratto come se egli fosse l' originale Noleggiatore.

Il nolo da pagarsi dal signor G. Antoniadis al signor John Corlett viene fissato e stabilito alla ragione di 10s. 6d (scellini dieci e denari sei) per quarter Imperiale per ogni ardep Fave, altre qualità di Grani, Granone, Semenze e tutt'altre mercanzie in proporzione secondo la tariffa di Londra & Baltico, ed una Ghinea ogni cento quarters, ma che la differenza risultante dal Nolo stipulato nel suddetto Contratto di 11s. (scellini undici) a quello stabilito nella presente cessione calcolando sopra l'intero e completo carico alla ragione di ardep 160 per ogni 100 quarters sarà qui pagata dal signor John Corlett al signor G. Antoniadis dopo seguita la caricazione al cambio della giornata in cui

**Proc.**  
**f. 66.**

sarà terminata la medesima.—Si obbliga pure il signor John Corlett di pagare al signor G. Antoniadis una Commissione di uno per cento sull' intero nolo.

Alessandria 10 marzo 1854.

(firmati) JOHN CORLETT.  
G. ANTONIADIS.

Messe le parti d'accordo  
per mezzo di me infrascritto.

ACHILLE VELLA,

*sensale Patentato.*

Copia conforme all'originale da me esistente

ACHILLE VELLA, S. P.

Senseria Tre per Cento  
Stornando Uno per Cento

Per Copia conforme all' Originale che si rilascia al signor  
John Corlett alla di lui richiesta.

Alessandria 23 giugno 1854.

(L. S.)

G. CHASSEAUD, *Vice Console.*

No. 1306.

All'Imperiale Regio Consolato Generale di Austria in Egitto &c. &c.

Il sottoscritto G. Antoniadis suddito russo ha l'onore di

Espone

che per sub-contratto 10 corrente stabilito col signor John Corlett suddito britannico a mezzo del pubblico sensale Achille Vella si assunse il Contratto di Noleggio erettosi in Malta li 24 febbrajo scorso, del Bastimento *Sextus*, coperto dall'Inglese Bandiera, e comandato dal Capitano Giuseppe Barbara, per un viaggio da qui all'estero.

Che patto del Contratto originale era uno fra i varj

“ che il detto Bastimento essendo stagno in acqua, forte, ben attrazzato-  
“ ed equipaggiato, ed in ogni modo atto al presente viaggio, sarà con  
“ tutta conveniente sollecitudine a partire in savorra per Alessandria &c.”  
ora essendo a cognizione del sottoscritto che il medesimo non era ancora partito dall'isola di Malta al momento in cui le ultime valigie erano per qui spedite, e non potendo allegare impedimenti di forza maggiore, molti altri navigli essendosi messi in viaggio, il Capitano Barbara mancò ai patti del Contratto.

Riservandosi il sottoscritto di provare tanto la non successa partenza del Bastimento, quanto la possibilità di eseguirla, e lo aversi ciò fatto da molti altri, cosa che distrugge il caso d'impedimento per forza maggiore, e visto che il ritardo causò danni non indifferenti, solennemente e nelle migliori forme dalla Legge volute,

**Proc.**  
**f. 67.**

## Protesta

contro il signor John Corlett, e contro chiunque spetta o spettar potesse ogni danno emergente, lucro cessante, interessi e spese &c. colla riserva di prosecuzione per ogni azione che di diritto a tempo e luogo.

Prega per la significazione del duplo al suddetto, coll' organo del Regio Consolato Inglese a fini che di ragione e di diritto.

Alessandria 22 marzo 1854.

Obbidientissimo servitore  
(firmato) G. ANTONIADIS e Co.

Visto, sia trasmesso il duplo alla Cancelleria del Regio Consolato Britannico per i fini di diritto

Alessandria 23 marzo 1854.

L' I. R. Cancelliere  
(firmato) SCHAEFFER.

Per copia conforme all'originale

Alessandria, data *ut supra*.

L'Attuario dell'I. R. Consolato Generale d'Austria  
(firmato) L. FRISCH.

Visto, sia notificato in copia autentica al signor John Corlett pei fini che di diritto.

Alessandria, 25 marzo 1854.

Il Console Britannico  
(firmato) JOHN GREEN

Per copia conforme che si rilascia al Capitan G. Barbara a sua richiesta.

Alessandria, 21 giugno 1854.

(L. S.)

G. CHASSEAUD  
Vice Console.

Copia Sub A.

Signor Giov. Corlett.

Alessandria, 12 aprile 1854.

La presente serve ad avvisarvi il mio arrivo in quest'oggi a mattino, e che sarò pronto alla recezione del Carico li 14 corrente a tenore del mio contratto di noleggio stipulato in Malta sino dal 24 scorso febbraio per mezzo dei signori Eynaud e Pariente Sensali di Noleggio, per ciò vi compiacerete prender nota che li 14 corrente cominceranno a contare li miei giorni di Stallie.

Distintamente vi saluto

(firmato) G. BARBARA.

Per copia conforme che si rilascia al Capitano G. Barbara a sua richiesta.

Alessandria, 21 giugno

G. CHASSEAUD  
Vice Console.

(L. S.)

**Proc.  
f. 69.**

Copia B.

Alessandria, 12 aprile 1854.

Signor G. Corlett

qui

**Proc.  
f. 70.**

In risposta della vostra riverita in data d'oggi accompagnata con copia di una lettera del Capitan Barbara del *Scxtus* arrivato oggi, ho da dirvi che il ritardo immenso di molte settimane di questo naviglio al Porto di Malta, è la base della mancanza delle condizioni che distrugge totalmente la validità del Contratto. Non ho altro a dirvi che rimettermi in quanto col mio protesto scrittovi in data 22 passato mese; tanto per vostra norma e regola.

Salutandovi distintamente

(firmato) G. ANTONIADIS

Per copia conforme che si rilascia al Capitan G. Barbara a sua richiesta.

Alessandria, 21 giugno 1854.

G. CHASSEAUD.

Vice Console

(L. S.)

Copia

All' Illustrissimo Signor John Green, per Sua Maestà Britannica Console in Alessandria d'Egitto.

**Proc.  
f. 71.**

Illustrissimo Signore

Il sottoscritto Capitano Comandante il Barque di Bandiera Inglese *Scxtus*,

Fa istanza

Che sia trasmessa copia dell'acclusa lettera di unita alla copia in essa contenuta al signor John Corlett agente del signor Thomas Corlett di Malta.

Si dichiara rispettosamente

Di lei,

Onorabile Signor Console

Dev. ed Obbmo Servo

(firmato) G. BARBARA.

Alessandria, 15 maggio 1854.

Copia

Signor Capitano G. Barbara

Comandante il Naviglio Inglese per nome *Scxtus*.

Alessandria

**Proc.  
f. 72.**

No. 5264.

In ordine al Contratto di Noleggio 24 febbrajo anno corrente da me

posseduto per cessione del signor Corlett, ed in seguito all'avviso datomi da questi con lettera 27 decorso, vi rendo colla presente avvisato che come dichiarai in atti all'Inclito I. R. Consolato Generale d'Austria avant'jeri, sono pronto a consegnarvi il carico del *Sextus*, purchè in precedenza si regolino tra noi le differenze per indennizzazione da voi dovutami a motivo del ritardo fatto in Malta, e di aver mancato da parte vostra a' patti nel contratto di nolegggio suddetto prestabiliti, di cui ho già depositato i documenti provatorj alla Cancelleria dell'I. R. Consolato suddetto.

Mi lusingo che aderirete a ciò essendo cosa di tutta giustizia, ma in caso che non consentiste potete rivolgervi all'Autorità dove dedurrò le mie ragioni in confronto vostro affinchè sia decisa la quistione.

Che se poi non vi prestaste nè all'uno nè all'altro mezzo propostovi, ed agiste di vostro arbitrio col noleggiare il *Sextus* altrimenti, o partendo per Malta, sino da questo momento solennemente vi dichiaro che ritengo per arbitrario tale operato, e protesto formalmente contro di voi, e contro chiunque spetta, e spettar potesse, tutti i danni emersi ed emergenti lucri cessanti interessi e spese ec. ec. tenendovi strettamente responsabile e passibile di ogni rifusione e di tutte le conseguenze dirette ed indirette del vostro procedere.

La presente vi perverrà per mezzo delle Autorità rispettive onde abbiano tutta la forza necessaria, e la dichiarazione ed il protesto che sovra.

Vi riverisco distintamente

Alessandria, undici maggio 1854.

(firmato) G. ANTONIADIS.

*Copia.*

Signor John Corlett

Città

Alessandria, 15 maggio 1854.

Vi trasmetto copia di una lettera 12 corrente (a) che mi dirige il signor G. Antoniadis in risposta alla vostra di Ordine, 26 decorso, che io gli comunicai in pari data, ai sensi, e con le proteste contenute nella mia del giorno stesso.

Ciò vi servirà per provvedere al vostro interesse verso chi non esegue i vostri ordini, e che risponde alle vostre comunicazioni 17 giorni dopo averle ricevute; tempo rimarchevole quando tuttodi decorrono stallie.

Ligio alla sentenza, ora inappellabile di questo Consolato di Sua Maestà Britannica, ad essa mi atterrò.

(a) Allude alla lettera precedente che è dell' 11 non 12 maggio 1854.

**Proc.  
f. 73.**

Pregovi ritenere la presente come semplice denuncia d'un fatto che non ricade su di me, praticato da chi per voi, dal sullocatario, e non attaccate a questa il benchè minimo carattere di azione giudiziaria da mia parte.

In avvenire mi asterrò da qualunque altra risposta provocata *direttamente o indirettamente* avente oggetto d'introdurre ingarbuglio nei nostri rispettivi diritti.—Quanto si contiene nella mia deduzione giudiziaria 28 decorso è stato e sarà la mia linea di condotta, quindi vi serva. Credo, e ritengo che comunicarete questa mia a chi spetta.

Vi saluto distintamente

(firmato) G. BARBARA.

---

*Annesso B. (a)*

(Copy) No. 1660.

Alexandria, 6th June 1854.

To John Green Esq.

H. B. Majesty's Consul

Alexandria.

Sir

We take the liberty of sending through the Consulate, an offer of Charterparty, on the part of a Solvent Mercantile Firm in this place, for the British Barque *Sextus*, Capt. Barbara, now lying in this Port. As we learn that it is only through the Consulate, that offers of charter for this Vessel can be made, pending a question existing as to a previous Charterparty, on which the ship has already laid out here all the lay days specified therein for loading & discharging. We have to state, that in making the offer of the Charterparty herewith enclosed, we shall require the Captain's answer to be given within Twenty four hours, as to whether he accepts or not; beyond which time if not accepted, the offer is to be considered withdrawn; we beg to request that you will be pleased to communicate the above offer to Capt. Barbara this day, this being a transaction which requires that it shall not be kept in suspense longer than twenty four hours waiting his reply.

We are Sir

Your Obt. Servants

(signed) FOWLER & Co.

**Proc.  
f. 74.**

(Copy)

*Annesso C. (a).*  
**CHARTERPARTY.**

**Proc.**  
**f. 75.**

FOWLER & Co.  
 Alexandria,  
 Egypt.

**ALEXANDRIA (EGYPT) 6th June 1854.**

It is this day mutually agreed between  
 Master of the good Ship or Vessel called the *Seaxtus*, First Class & coppered Br. Hay 423 Tons Reg. or thereabouts, now lying at anchor in the Port of Alexandria, of the one part, and  
 Merchant and Charterer, of the other part.

That the said Ship being tight, staunch, and strong, and every way fitted for the Voyage, shall with all practicable dispatch load from said Charterers or Agents a full and complete Cargo consisting of—*SAY*—Wheat Beans or Indian Corn or other grain or seed at the option of the Charterers to be received according to the custom of this Port, not exceeding what the Ship can reasonably stow and carry, over and above her Cabin, Tackle, Apparel, Provisions, and Furniture; and being so loaded, shall therewith proceed to a safe Port in the United Kingdom, or on the Continent between Havre & Hamburg both inclusive calling at Queenstown or Falmouth for the Charterers' orders, to be given by return of post, or detention to be counted as lay days, or so near thereunto as she may safely get, and deliver the same agreeably to Bills of Lading, and so end the Voyage, (restraint of Princes and Rulers, the Dangers of the Seas and Navigation, Fire, Pirates, and Enemies, during the said Voyage always excepted). The Freight on said Cargo to be paid at the rate of 5s. 6d. *say* Five Shillings and Sixpence Stg. per Imperial quarter delivered for Beans and in proportion thereto for other grain or seed, according to the London and Baltic printed Rates of Freight in full, and twelve per Cent additional Freight if the Vessel be ordered to a Port on the Continent as above: Payment whereof to be due and made on true and right delivery of the Cargo, one half in Cash, and remainder in approved Bills on London at Three Months' date, or Cash equal thereto, Thirty working days are to be allowed the Charterers, (if the ship be not sooner dispatched) for loading the Cargo here, and discharge at the Port of unloading and ten days on demurrage (if required), at £ Eight per day. The Master engages to dunnage and mat the vessel in a proper manner at the Ship's expense, to assist in the reception and measurement of the Cargo, and to sign the Bills of Lading thereof as customary in this Port. The Charterers promise and agree to load the Vessel with the Cargo aforesaid, and on being so loaded, the responsibility of the Charterers shall then cease and terminate, the Master having a lien and charge on the said Cargo, for the due payment of all Freight, dead Freight, and Demurrage thereon.

The Customary Three per Cent Commission on the amount of Freight and Primage to be paid here to the Charterers, and the Ship to be consigned to their Agents at the Port of discharge, free of Commission. Cash for ships disbursements to the extent of £ 200 to be advanced here on account of Freight aforesaid subject only to Insurance thereon. And for the true performance hereof, each of the said parties doth bind himself unto the other in the penalty of Eight hundred Pounds sterling.

The aforesaid offer of Charterparty made by us, being authorised to do so as Ship Brokers to be accepted or not within Twenty four hours.  
(signed) FOWLER & Co.

(Duplo) No. 1667.

Alessandria, 7 giugno 1854.

**Proc.**  
Copia.  
**f. 76.**

Illustrissimo Signor John Green Console di Sua Maestà  
Britannica in Alessandria.

Rispondo all'atto di oggi del Capitan G. Barbara del Barque Inglese *Sextus*, con restituirgli l'Atto A (a) e i documenti B. C. che gli sono stati rimessi dal possessore del suo contratto e da' signori Fowler e Co. Sensali di Noleggio offerendogli un nolo per l'Inghilterra.

Ripeto al Capitan Barbara che l'Agente del Noleggiatore è il possessore del contratto, che il signor Antoniadis è il possessore del suo contratto e ch'io non ho nulla da vedere con il capitan Barbara.

Pregando la trasmissione mi rassegnò ossequiosamente.  
(firmato) JOHN CORLETT.

Visto sia notificato in copia autentica al signor capitan G. Barbara del Barque Inglese *Sextus*, unitamente ai tre allegati ivi menzionati.

Alessandria, 7 giugno 1854

Il Console Britannico

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme

Alessandria, 7 giugno 1854

(firmato) G. CHASSEAUD

(L. S.)

Vice Console.

No. 1692.

Alessandria, 13 giugno 1854.

**Proc.**  
**f. 76.**  
tergo.

Illustrissimo signor John Green Console di Sua Maestà  
Britannica in Alessandria

Ho ricevuto questo dopo pranzo un atto di protesto del capitan G. Barbara del Barque Inglese *Sextus*

(a) Quest'atto si trova a pag. 39 Processo fol. 88.

Come ho significato al capitano G. Barbara nei miei atti precedenti, il signor G. Antoniadis è l'agente del noleggio e non io, essendo egli il possessore del suo contratto.

Rigetto adunque ogni atto di protesto fatto contro di me e prego vostra signoria illustrissima di trasmettere copia della presente al capitano Barbara.

Mentre con dovuta stima mi rassegno  
(firmato) JOHN CORLETT

Visto sia notificato in Copia Autentica al capitano G. Barbara del Barque Inglese *Sextus*.

Alessandria, 14 giugno 1854.  
*Il Console Britannico*  
(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme—data *ut supra*  
(firmato) G. CHASSEAUD  
Vice Console.

(L. S.)

We the undersigned Public Ship-Brokers of Alexandria hereby declare that on the 6th June we made an offer to the Captain Barbara of the English Barque *Sextus*, of a Bona fide Charterparty to England at the rate of 5s. 6d. per quarter for Beans, and on the 12th of June we made a second Bona fide offer with our guarantee as Public Ship Brokers, to Captain Barbara of a Charterparty to England at the rate of 5s per quarter for Beans and both these offers of Charterparties were refused.

Alexandria, 20th June 1854.  
FOWLER & Co.

This is to certify that the above is the true and genuine signature of Messrs Fowler & Co. of this place, Public Brokers.

Alexandria, 21st June 1854.  
JOHN GREEN.

(L. S.)

Proprietors & Owners of  
the Bark *Quintus* and *Sextus*.

to Thomas Corlett.

For Commission chartering as per Contract, or Charterparty, viz.

<i>Quintus</i> Tons 476 or Quarters 3332 at 11s. per	
Quarter £ 1832 12 at 3 0/0.....	£ 54 19 7
<i>Sextus</i> Tons 423 Qrs. 2961 at 11s. £ 1628 11	
at 3 0/0.....	48 17 1
	<u>£ 103 16 8</u>

*N. B.*—Should any difference arise after the completion of the lading of the two vessels Cargoes it is understood that the surplus is to be settled accordingly.

Received this 29th March 1854 a Cheque on the A. M. Bank for One hundred three Pounds, sixteen shillings and eight pence.

THOMAS CORLETT.

Proc.  
f. 77.

Proc.  
f. 78.



**Proc.**  
**f. 79.**

All' Illustrissimo Signor John Green R. Console per Sua Maestà  
Britannica in Alessandria di Egitto

Illustrissimo Signore.

Il Capitan Barbara senza agire minimamente contro il cessionario del contratto di noleggio da me significatogli, pretenderebbe aspettare con le mani alla cintola, e poi al solito tenermi responsabile, questa pretesa è inattendibile, il perchè il sottoscritto insiste nelle sue deduzioni e proteste e

**Domanda**

l'immediata convocazione del Tribunale alla quale intima l'avversario per sentirsi dichiarare tenuto a rispettare ed ammettere la cessione del Contratto 24 febbrajo dai Noleggiatori di Malta fatto al signor G. Antoniadis, e ad agire di conseguenza, intimando anche giudicialmente se occorre, e facendo condannare il cessionario significatogli alla consegna del carico, o relativi danni e tenendosi in regola contro di lui tutti i protesti di ragione; ed a sentire dichiarare altresì che una volta significata la cessione il signor Corlett di Malta noleggiatore primitivo, non ha altro obbligo che garantirgli la solvenza del Cessionario.

E protestando le spese giudiziarie, e di difesa

si rassegna ossequiosamente

Alessandria di Egitto, li 29 aprile 1854.

Devotissimo servitore

(firmato) JOHN CORLETT.

**Visto l'Atto che precede**

Nominiamo Assessori li signori Thomas Bell e Septimus Peacock per esaminare e decidere insieme a Noi la quistione che verte, invitandoli di radunarsi alla nostra Residenza Consolare domani li 2 del corrente mese alle ore 10 a. m.

Le parti restano ugualmente prevenute di comparire in seduta.

Copia autentica dell'Atto che precede col presente Decreto sia notificata al capitano G. Barbara, e copia del solo Decreto significato sia al signor John Corlett per loro norma e direzione.

Alessandria, 1mo maggio 1854.

*Il Console Britannico*

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme

*Data ut supra*

(firmato) G. CHASSEAUD

(L. S.)

*Vice Console.*

(Copia.) No. 1473.

Cancelleria del Regio Consolato Britannico in Alessandria d'Egitto.  
Estratto delle Minute.

Proc.  
f. 80.

Tribunale del Consolato di Sua Maestà Britannica in Alessandria d'Egitto.

Seduta del 2 maggio 1854.

D'avanti il Console di Sua Maestà con il signor Septimus Peacock ed il signor Robert Fleming assessori, quest'ultimo rimpiazzando il signor Thomas Bell stato nominato con Decreto del primo del corrente mese.

Sull'istanza del Signor John Corlett suddito Britannico, Agente del Noleggiatore del Barque Inglese nominato *Sextus* comandato dal capitano Giuseppe Barbara domandando che il detto capitano Giuseppe Barbara sia tenuto di obbligare giudizialmente il signor G. Antoniadis possessore del sumenzionato contratto di Noleggio alla consegna del carico,

Visti e letti gli atti passati—Sentito il signor avvocato F. Giullietti facente per l'attore, spiegando che il signor John Corlett insiste che il capitano Giuseppe Barbara è tenuto di prendere delle immediate misure giudiziarie per obbligare il signor G. Antoniadis alla consegna del carico e sentito il signor avvocato S. Vollaro facente per il convenuto in contraddittorio,

Considerando che il capitano Giuseppe Barbara sulla domanda del signor John Corlett Agente del noleggiatore ha avvertito il possessore del Contratto di noleggio di cui si tratta che è pronto di ricevere a bordo il carico,

Considerando che il suddetto capitano Giuseppe Barbara è in dovere di aspettare la consegna del carico per tutto il tempo accordato a tenore del Contratto di noleggio,

Considerando che la cessione del contratto non può cambiare i doveri del capitano,

Il Tribunale rigetta la domanda del signor John Corlett nei nomi come sopra, e lo condanna al pagamento delle spese occorse nella presente procedura.

Copia della presente sentenza sia notificata alle parti nel modo consueto.

(firmato) SEPTIMUS PEACOCK }  
(firmato) ROBERT FLEMING } *Assessori.*

(firmato) JOHN GREEN

*Console.*

Per copia conforme che si notifica al signor Giuseppe Barbara.

Alessandria, 4 maggio 1854.

(firmato) G. CHASSEAUD

(L. S.)

*Vice Console.*

All' Illustrissimo Signor John Green per Sua Maestà Britannica  
Console in Alessandria (Egitto).

**Proc.**  
**f. 83.**

Illustrissimo Signore.

Dal signor G. Antoniadis, e dalli signori Fowler & Co. mi si intimano gli annessi al presente sub A. B. & C. il cui contenuto riguarda l'agente del signor Thomas Corlett noleggiatore del Barque Inglese *Sextus* sotto il mio comando. Così io chieggo che siano trasmessi al signor John Corlett Agente del suddetto di unita al presente, affinchè egli ENTRO OGGI improrogabilmente mi dia avviso preciso ed affermativo se debbasi da me a rischio, pericolo, peso, e danno, e nell'interesse di chi spetta, e di chi spettar potesse accettare (dopo conosciuto l'offerente) il propostomi noleggio senza che perciò soffrissero il menomo pregiudizio i miei diritti acquisiti in virtù del contratto stipulato in Malta col signor Thomas Corlett, e successivi, i quali rimangono salvi intatti e sussistenti dovendosi ritenermi come se avessero decorse le controstallie, io cercassi un carico nello interesse di chi spetta.

Nel caso che entro OGGI IMPROROGABILMENTE e sotto le succennate riserve a mio favore, non mi dicesse poter io accettare il Carico, lo prevengo che ogni qualunque danno ne risultasse sarà per colpa, fatto, e dolo dell' Agente del noleggiatore.

Si dichiara rispettosamente

di Vostra Signoria Illustrissima

Dev. ed Obbmo Servo

G. BARBARA.

Alessandria, 7 giugno 1854.

(Copia.) No. 1654

Cancelleria del Regio Consolato Britannico in Alessandria di Egitto.

Estratto delle Minute.

**Proc.**  
**f. 84.**

Tribunale Consolare di Sua Maestà Britannica in Alessandria d'Egitto.

Seduta del 5 giugno 1854.

D'avanti al Console di Sua Maestà.

Nel reclamo del capitán Giuseppe Barbara del Barque Inglese *Sextus* versus il signor John Corlett, suddito Inglese, domandando il pronto pagamento di £ 16 (Lire sterline sedici) per due giorni di controstallie del suo Bastimento *Sextus* con interessi e spese giudiziarie e domandando inoltre che il giudicato da emettersi sia comune ai successivi giorni di controstallie,

Visti gli atti passati,

Sentiti il signor Avvocato S. Vollaro, facente per il capitán G. Barbara, ed il signor John Corlett in contraddittorio.

Considerando che le controstallie, se dovute, devono essere sopportate dalla parte responsabile per l'adempimento del contratto,

Considerando che in un anteriore processo fra il possessore del Contratto di Noleggio ed il capitano G. Barbara, questo Tribunale Consolare ha dichiarato la sua incompetenza di decidere sul merito delle circostanze che cagionano le controscallie del Barque *Seatus* ora in corso.

Il Tribunale rigetta la domanda del capitano G. Barbara e lo condanna alle spese occorse nella presente procedura.

Copie della presente sentenza siano notificate alle Parti nel modo usitato

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme che si notifica al Capitano Barbara del Barque Inglese *Seatus*.

Alessandria, 5 giugno 1854.

(L. S.)

(firmato) JOHN GREEN.

No. 1567.

Tribunale del Consolato di Sua Maestà Britannica in  
Alessandria di Egitto.

Seduta del 18 e 19 maggio 1854.

D'avanti il Console di Sua Maestà con i signori Thomas Bell e Hugh Thurnburn assessori.

Nel reclamo del signor G. Antoniadis suddito Russo ora profetto Austriaco versus il capitano G. Barbara comandante il Barque Inglese *Seatus* che sia deciso e risoluto il Contratto di noleggio 24 febbrajo 1854 e liberato totalmente l'Attore da ogni carico con la condanna del convenuto di tutte le spese giudiziali delle due Cancellerie.

Visti e letti gli atti passati: sentite le parti in contraddittorio, preso in considerazione l'incidente sollevato dal convenuto capitano G. Barbara, cioè "in sin a tanto che il signor Antoniadis non abbia denunziato legalmente la dicesi cessione 10 marzo 1854 passata tra lui sub-noleggiatore e l'agente del noleggiatore, egli non ha dritto alcuno di venire il capitano del *Seatus* in giudizio. Per intentare una azione giudiziaria si deve anzi tutto avere od essere rivestito di un diritto. Or insino a tanto che il documento di cui è parola di sopra da chi potrebbe nascere il diritto allo attacco, non sia legalmente intimato al sottoscritto, la domanda del signor Antoniadis è inamissibile."

Vista la copia della cessione del Contratto di noleggio di data 10 marzo 1854, presentata in seduta, ordiniamo

Che copia autentica della suddetta cessione sia comunicata di unita alla copia della presente sentenza al convenuto.

Ed aggiorniamo la seduta del Tribunale sino a martedì prossimo li 23 del corrente alle ore 10 a. m. avvertendo le parti di comparirvi.

Proc.  
f. 86.

Copia autentica della presente sentenza sia tramandata all'Imperiale Regio Consolato Generale di Austria per l'informazione del signor G. Antoniadis.

(firmato) THOMAS BELL }  
 HUGH THURBURN } *Assessori.* (firmato) JOHN GREEN.

Per Copia conforme all'Originale che si rilascia al signor John Corlett, come da lui richiesto.

Alessandria, 23 giugno 1854.

(L. S.)

G. CHASSEAUD  
*Vice Console.*

(Copia.) No. 1580.

Cancelleria del Regio Consolato Britannico in Alessandria di Egitto.

Estratto delle Minute

**Proc.**  
**f. 87.**

Tribunale del Consolato di Sua Maestà Britannica in Alessandria d'Egitto.

Seduta del 23 maggio 1854.

La Corte essendosi nuovamente riunita quest'oggi li venti tre maggio mille ottocento cinquanta quattro, in seguito della sentenza No. 1567, composta dall'Illustre signor John Green, Console di Sua Maestà, Presidente, con i signori Thomas Bell e Hugh Thurburn, Assessori.

Nel reclamo del signor G. Antoniadis suddito Russo, ora protetto Austriaco, versus il capitano Giuseppe Barbara, comandante il Barque Inglese *Sextus*, domandando che sia deciso, e risoluto il Contratto di Noleggio del 24 febbrajo 1854 (venti quattro febbrajo mille ottocento cinquanta quattro) e liberato totalmente l'Attore da ogni carico colla condanna del Convenuto di tutte le spese giudiziali delle due Cancellerie,

Sentite le parti in contraddittorio sull'incidente sollevato dal Convenuto, cioè; che il Tribunale adito è incompetente.

Il Tribunale decide,

Che il sumenzionato Contratto di Noleggio del 24 febbrajo 1854 essendo stato stipulato in Malta, fra il signor Thomas Corlett ed il signor capitano G. Barbara, ne dichiara la sua propria incompetenza e decide inoltre

Che le spese tutte di ambedue Cancellerie, occorse nella presente procedura debbano essere sopportate dal signor G. Antoniadis.

Copia della presente sentenza sia notificata alle Parti nel modo consueto.

(firmato) JOHN GREEN.

(firmato) THOMAS BELL }  
 „ HUGH THURBURN } *Assessori.*

Per Copia conforme che si notifica al signor capitano G. Barbara del Barque Inglese *Sextus* per sua informazione.

Alessandria, 25 maggio 1854.

(L. S.)

(firmato) G. CHASSEAUD  
*Vice Console.*

No. 1658.

Cancelleria del Regio Consolato Britannico in Alessandria di Egitto.

Proc.  
f. 88.

## Estratto delle Minute.

All'Imperial Regio Consolato Generale d'Austria in Egitto.

Significatosi al sottoscritto G. Antoniadis jeri l'Atto del signor John Corlett con cui si accompagna quello del 31 maggio del Capitan G. Barbara annunziante il compimento delle stallie del Barque Inglese *Seatus* espone—

1mo. Che per lettera in data 11 maggio anno corrente comunicasi regolarmente invitava già il capitano suddetto a regolare d'accordo in via privata, o giudiziale le differenze e ricevere il suo Carico, a che non si prestò,

2do. Che obbligato dal silenzio del suddetto lo attaccava nanti il Tribunale Inglese e questo Magistrato con sentenza 23 maggio No.  $\frac{120}{1580}$  si dichiarava incompetente,

Che quindi viene inutile lo attendere che si fa dal Capitan Barbara il decorso delle controstallie, ma deve a tenore delle leggi Inglesi noleggiarsi pel suo destino per conto di chi spetta.

Nel caso poi che il predetto si conducesse altrimenti il sottoscritto lo previene che farà a tempo opportuno i suoi regolari protesti, e lo terrà responsabile di ogni danno, cioè per conto utile &c. &c. di chi apparterrà, intendendo che il presente fatto nell'interesse di chi spetta non possa nuocere o pregiudicare minimamente le proprie azioni e diritti.

Prega intanto per la trasmissione del duplo onde sia intimato tanto al signor John Corlett che al capitano G. Barbara a' fini contemplati.

Alessandria, 3 giugno 1854.

(firmato) G. ANTONIADIS.

No. 106.

Visto all'Imperiale Regio Consolato Generale d'Austria sia trasmesso il duplo del presente atto al Regio Consolato Britannico per i fini entro implorati.

Alessandria 5 giugno 1854.

L'I. R. Cancelliere

(firmato) SCHAEFFER.

Per copia conforme—data *ut supra*.

L'Attuario dell'I. R. Consolato Generale.

(L. S.)

(firmato) L. FRISCH.

Visto sia notificato in copia autentica al signor John Corlett, ed altra simile copia notificata sia al capitano Giuseppe Barbara del Barque Inglese *Sextus* per i fini &c.

Alessandria, 6 giugno 1854.

*Il Console Britannico.*

(firmato) JOHN GREEN.

Per Copia conforme che si notifica al capitano G. Barbara del Barque Inglese *Sextus*.

Alessandria, 6 giugno 1854.

---

All' Illustrissimo Signor John Green per Sua Maestà Britannica  
Console in Alessandria (Egitto).

**Proc.**  
**f. 90.**

Illustrissimo Signore.

Dalli signori Fowler & Co. nella loro qualità di Sensali di Noleggio, jeri 6 corrente alle ore 5 p. m. ed a mezzo di questa Regia Cancelleria, mi venne significata un offerta di Noleggio per il Barque Inglese *Sextus* sotto il mio comando, colla riserva che se entro 24 ore essa non sarà da me accettata, s'intenderà nulla.

Il Barque Inglese *Sextus* essendo noleggiato, e siccome trovasi tutt'ora sotto corso di controstaillie, il sottoscritto non è facoltato a rinoleggiare il detto Bastimento.—Sta all'Agente del noleggio signor John Corlett di accettare o no, l'offerta delli signori Fowler & Co. al quale questi possono dirigersi per la chiesta risposta.

Nel mio particolare poi se fossi facoltato a contrattare un secondo noleggio per il *Sextus*, non potrei mai firmare un Contratto di Noleggio senza prima conoscere chi dovrebbe essere il noleggiatore.

Prego la Signoria Vostra Illustrissima, acciò sia trasmesso il duplo della presente alli signori Fowler & Co. per loro guida ed intelligenza.

Ho l'onore d'essere

di Vostra Signoria Illustrissima

Dev. ed Obb. Servitore

G. BARBARA.

Alessandria, 7 giugno 1854.

Ore 2 p. m.

---

Regia Corte di Commercio dell' Isola di Malta e sue  
Dipendenze

Proc.  
f. 93.

Sessione della Vittoria

II. Causa.

*Giudice*

Neg. Antonio Dimech  
Amministratore della  
Società di Navigazio-  
ne Maltese.

Seduta XXXIII

Sabato

30 dicembre 1854.

Il Dr Pasquale Grungo

*Consoli*

John Rowlett

Giorgio Semini

*vs.*

Il Neg. Thom. Corlett

La Corte

Sentiti i Difensori, esaminati gli atti

Dichiara e decide

Non esservi luogo al pagamento in linea di penale dell'intero nolo dall'Attore domandato per causa d'inadempimento del contratto da parte del convenuto o suo cessionario.

Che capitano G. Barbara non doveva ricusare l'offerta di noleggiare dal cessionario del convenuto, non avendogli dato il carico.

Che l'offerta di nolo a capitano G. Barbara dal cessionario del convenuto deve dedursi dal nolo stabilito tra i contendenti.

Che non essendo stata stabilita la portata del *Sextus* nel contratto di noleggio del 24 febbrajo 1854, si rende indispensabile l'opera di periti per liquidare il nolo e tutt'altro relativo.

Ha pertanto nominato gl'infrascritti in Periti i quali fatte le occorrenti verifiche prese le opportune informazioni non che per mezzo di testimonj regolarmente giuramentati e riferendosi al contratto di noleggio del 24 febbrajo ult. passato regolino e fissino il nolo dovuto avuta referenza alla portata del *Sextus*, non che le occorrenti spese fino al giorno nel quale avrebbe potuto avere a bordo il carico per il nolo offertogli il 6 giugno 1854, con dedurre indi l'ammonto del nolo offertogli, meno da questo il netto ricavato nel viaggio di ritorno del *Sextus* per Malta.

Che essi periti diano un dettagliato rapporto sulle spese incontrate da capitano G. Barbara nelle mosse e sostenute procedure in Alessandria con riferirsi alla decisione di quei tribunali.

Riservandosi la Corte di pronunziare definitivamente (non che di dare quei schiarimenti sulle premesse dichiarazioni) presentato il rapporto, o di decretare per una procedura addi-

zionale qualor sarà espediente, e conseguentemente rimise la causa tra le correnti, le spese riservate.

Periti—Negoziante G. B. Schembri.

Capitan L. Zarb.

G. G. MICALLEF, *Registratore*.

Vera copia

G. G. MICALLEF, *Registratore*.

**Proc.** *Nella Regia Corte di Commercio*  
**f. 95.** *dell' isola di Malta e sue*  
*dipendenze*

Neg. Antonio Dimech, Amministratore della Società di Navigazione Maltese  
*vs.*

Il Neg. Thomas Corlett.

Nota di appello del suddetto convenuto Corlett.

Compare Thomas Corlett e presente si è colla dovuta riverenza protestato parergli d'essere stato aggravato colla decisione di questa Regia Corte nella causa tra il Comparsente e detto Antonio Dimech nella qualità premessa delli 30 dicembre 1854. Pertanto oggi che gli corre ancora il termine accordato dalla legge per interporre l'appello, si è egli, in vigor della presente nota, umilmente dalla decisione sudetta appellato alla Prim'Aula della Regia Corte di Appello.

J. GRIFFITHS, *Avvocato*.

Not. W. J. STEVENS, *P. L.*

Addì 2 gennajo 1855.— Presentata dal Procuratore Legale per l'appellante.

G. G. MICALLEF, *Registratore*.

Il presente processo è stato introdotto dalla Regia Corte di Commercio in questa Regia Corte di Appello alle istanze del procuratore legale W. J. Stevens per l'appellante Neg. Thomas Corlett.

Il dì 5 gennajo 1855.

V. MONTANARO, *Registratore*.

Io infrascritto Neg. Henry Lord Jackson della Valletta mi costituisco peggio garante ed in solidum obbligato coll'appellante

Neg. Thomas Corlett per le spese del presente giudizio in questa seconda istanza a favore di chiunque saranno dovute e per tal effetto obbligo la mia persona e beni.

H. L. JACKSON,  
*Pleggio.*

Sottoscrisse innanzi a me  
Li 5 gennajo 1855.

V. MONTANARO, *Registratore.*

*Nella Regia Corte di Commercio  
dell' Isola di Malta e sue  
dipendenze.*

Neg. Ant. Dimech, Amministratore della Società di Navigazione Maltese  
*vs.*

**Proc.  
f. 96.**

Il Neg. Thomas Corlett.

Nota di Appello di esso Dimech *nomine.*

Comparisce costui e con tutta riverenza si protesta parergli di essere stato aggravato colla decisione proferita da questa Regia Corte nella causa tra il Comparsente ed esso Corlett il dì 30 dicembre 1854. Pertanto, essendo ancora nel termine accordato dalla legge per potersene appellare, esso Comparsente si è in vigor della presente nota appellato dalla sudetta Decisione alla Prima Aula della Regia Corte di Appello.

AVV. P. SCIORTINO.  
DR CUTUGNO, P. L.

Addì 2 gennajo 1854. — Presentata dal Procuratore Legale per l'Appellante *nomine.*

G. G. MICALLEF, *Registratore.*

Io infrascritto Neg. Vincenzo Benedetto Dimech della Valletta mi costituisco pleggio garante ed in solidum obbligato coll'Appellante Antonio Dimech per le spese del presente giudizio in questa seconda istanza a favore di chiunque saranno dovute e per tal effetto obbligo la mia persona e beni.

VINCENZO BENEDETTO DIMECH, *Pleggio.*

Sottoscrisse innanzi a me,  
Li 8 gennajo 1855.

V. MONTANARO, *Registratore.*

**Proc.** *Nella Prim' Aula della Regia*  
**f. 97.** *Corte di Appello di*  
*Malta.*

Neg. Ant Dimech, Ammini-  
 stratore della Società di  
 Navigazione Maltese  
*vs.*

Il Neg. Thomas Corlett.

Petizione di esso Dimech *nomine*.

Esponde riverentemente,

Che per contratto fatto per mezzo dei pubblici sensali Eynaud e Pariente in data 27 febbrajo 1854 il Neg. Thomas Corlett ebbe a nolo il Bark *Sextus* appartenente alla suddetta Società pel viaggio da qui per Alessandria, onde essere colà caricato di fave grani o altri effetti per un porto del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, o del continente tra Havre ed Amburgo, al nolo di undici scellini per Quarter ed una ghinea per cento Quarters di gratificazione al capitano, con più il 12 per cento di nolo addizionale scaricando in un porto del Continente. Le stallie per caricare e scaricare vennero fissate a quaranta giorni, e dieci giorni di controstallie mediante il pagamento di £ otto al giorno; con obbligo al capitano di raccomandarsi all'Agente del noleggiatore, franco di commissione; E sotto la penale fissata all'ammontare del nolo pel caso di inadempimento del contratto (Doc. A. in Proc. a f. 6).

Che il Corlett non diè il carico al detto Bark, per cui il capitano al finire delle stallie e controstallie fece i consueti protesti onde mantenere i suoi diritti contro il noleggiatore ai termini della legge e giusta il contratto di noleggio.—E dovendo da Alessandria ritornare in Malta, luogo del contratto e residenza di esso noleggiatore, procurò di caricare quelle merci che colà trovar poteva per questa piazza onde possibilmente minorargli il danno. Pel che però, ha dovuto consumare varj giorni, oltre quelli fissati per stallie e controstallie, ed ha pur dovuto sottostare a varie spese (Doc. B. a H. in Proc. dal f. 7 al 15).

Che stante l'inadempimento del contratto, il Corlett si è assoggettato al pagamento della penale in esso fissata, non che al risarcimento d'ogni altro danno sofferto dall'Esponente *nomine*,—(od altrimenti sarebbe tenuto al pagamento del vuoto per pieno). La penale, essendo stabilita all'ammontare del nolo, ascende a £ 1628 11, alla ragione di scellini 11 per Quarter, su

Quarters 2961, portata del detto Bark, così fissata collo stesso Corlett (Doc. in Proc. a f. 78). I danni, regolati all'ammontare delle controstaillie e contro di controstaillie, ascendono a £ 405, (Doc. in Proc. a f. 13).—Le spese incontrate dal capitano ascendono a £ 61 1 8 (Doc. in Proc. a f. 14 e 15). In totalità il Corlett deve £ 2094 2 8.

Che da questa somma l'Esponente deduce a beneficio del Corlett £ 77 14 1 ammontare di nolo netto da Alessandria per Malta (Doc. I. in Proc. a f. 17). Talchè il debito di esso Corlett verso l'Esponente medesimo riducesi a £ 2016 8 7.

Che l'Esponente ond'essere soddisfatto ha avanzato le sue regolari istanze innanzi la Regia Corte di Commercio, e come meglio vedesi dalla sua Petizione a fol. 1.

Che il Corlett onde esonerarsi dall'obbligo suo, e dopo aver protilato la causa quanto ha più potuto avanzando ingiuste domande contro l'Esponente, dalle quali fu rigettato sì in prima, che in seconda istanza, (Sent. in Proc. f. 43) adduceva eccezioni insostenibili ed illegali;—e tra altre cose allegava una pretesa cessione del contratto di noleggio ad un tale Antoniadis in Alessandria, ed una pretesa offerta di nolo per un carico in vece di quello pel quale era stato noleggiato dal Corlett.

Che la Regia Corte di Commercio, in data 30 dicembre ult. pas. diè la sua sentenza in termini aggravantissimi per l'Esponente (in Proc. a f. 93 a tergo) decidendo non esservi luogo al pagamento in linea di penale dell'intero nolo per causa d'inadempimento da parte del Convenuto o suo cessionario, e procedendo, quindi a dare altre dichiarazioni, ammetteva la pretesa offerta di nolo da parte del *cessionario*,—e che il capitano dovea averla accettata;—e che dal nolo stabilito tra l'Esponente ed il Convenuto debba dedursi il nolo preteso offerto dal *cessionario*; e passava in fine a dare altre dichiarazioni e provvedimenti del tutto inammissibili nel fatto di cui trattasi.

Che non si comprende come la Corte di Commercio abbia preso in considerazione il fatto del preteso cessionario in quanto riguarda l'Esponente. Costui non ha nulla da fare in ciò. Ei diè il suo bastimento a nolo al Corlett. Questi non lo caricò. Quindi non adempì il contratto, e per conseguenza divenne per legge tenuto al pagamento del vuoto per pieno, ed in vece per

patto è tenuto alla penale fissata. Perchè, adunque, non vi è luogo al pagamento della detta penale?—Ove fosse vera l'offerta di un altro nolo, e se pur questa fosse stata fatta dallo stesso noleggiatore, questa stessa circostanza proverebbe l'inadempimento del Contratto,—e conseguentemente che siasi fatto luogo al pagamento della penale. Ma l'Agente del noleggiatore neppur volle prendere conoscenza; era questa pertanto evidentemente una rete tesa al capitano Barbara, onde comprometterlo. Del resto dov'è la prova dell'offerta nolo? Ma glielo avesse anche offerto l'Agente del noleggiatore, era il capitano Barbara tenuto ad accettarlo? Il capitano doveva ricevere il carico dal noleggiatore, subito che non lo ebbe, il noleggiatore divenne soggetto al pagamento della penale; e se questo fosse stato presente in Alessandria, egli là sul luogo, avrebbe dovuto pagarla. L'Esponente all'uopo rileverà altre ragioni se così occorrerà.

Ed ora pertanto umilmente chiede che da questa Regia Corte sia revocata ed annullata la sudetta sentenza della Regia Corte di Commercio, come ingiusta ed a lui aggravante; dovendosi dalla Corte medesima decidere a tenore delle istanze da esso Esponente dedotte nella sua originaria petizione; colle spese tutte; e previa ogni dichiarazione che nel caso la stessa Corte stimasse necessaria; anche quella di essersi male deciso dalla Regia Corte di Commercio e bene appellato dall'Esponente, e con doversi dare occorrendo ogni più opportuno provvedimento; e così implora amministrazione di giustizia in questo ed in ogni altro miglior modo dalle leggi permesso.

AVV. P. SCIORTINO.

DR CUTUGNO, P. L.

Addì 1mo febbrajo 1855. — Presentata dal suddetto Procuratore Legale Dr Cutugno senza documenti.

Certifico io sottoscritto di aver notificato il Negoziante Thomas Corlett con copia ufficiale della presente Petizione.

Oggi il dì 8 febbrajo 1855.

SMERALDO ATTARD, *Maresciallo*.

**Proc.**  
**f. 101.**

**Ommesso**—Ricorso del Neg. Thomas Corlett per ottenere ulteriore proroga del termine legale per rispondere; col relativo Decreto con cui gli si accorda la domanda.

*Nella Prim' Aula della  
Regia Corte d'Appello  
di Malta.*

Neg. Ant. Dimech, Ammini-  
stratore della Società di  
Navigazione Maltese  
vs.

**Proc.**  
**f. 102.**

Il Neg. Thomas Corlett.

Petizione di detto Neg. Thomas Corlett e rispettivamente  
Risposta dello stesso.

Espone riverentemente, che l'appellata decisione, proferita in prima istanza, nel presente giudizio, dalla Regia Corte di Commercio, in data del 30 dicembre ultimo scorso, è ingiusta ed illegale, ed anzi nulla; giacchè, non solo contraria all'innegabile diritto dell'Esponente, e in tal modo a lui sommamente aggravante, ma eziandio contraria agli atti, ed alle prove incontrastabili, che vedonsi in processo; in modo tale che, ancorchè non avesse l'Esponente, per sovrabbondanza interposto dalla medesima il suo reclamo, neppure in tal caso avrebbe potuto sortire alcun legale effetto: quali ingiustizia, illegalità e nullità, risultano dai seguenti fatti concorrenti nel caso, — applicatevi le analoghe disposizioni del diritto.

In data del 24 febbrajo dell'anno scorso, il capitano Giuseppe Barbara comandante il Barque di bandiera Inglese *Sextus*, in vigor di contratto di noleggio portante la stessa data, e per mezzo deisensali di noleggio Eynaud e Pariente, concedette all'Esponente il detto legno, che si trovava qui in Malta, per lo trasporto di un pieno carico da Alessandria di Egitto, ad un porto nella Gran Brettagna, o nella Irlanda, o sul Continente tra Havre ed Amburgo, ambedue compresi, e ciò al nolo, ed alle condizioni contenute in detto contratto che vedesi al Processo al foglio 6.

E siccome la speculazione dell'Esponente era sui noli in detto Porto di Alessandria, e perciò, nel suo sviluppo, richiedeva la massima celerità, e sollecitudine, perciò non volle l'Esponente, che nell'andata in Malta, ad Alessandria, fosse caricata alcuna merce, quantunque da ciò avrebbe ritratto vantaggio, ma con patto espresso stipulò che dovesse il legno colà procedere in savorra.

In tal contratto venne pure detto, che il legno era stagno, fermo, e forte, ben equipaggiato, foderato in rame, e in ogni modo atto ad intraprendere quel viaggio; e conteneva, ancora lo stesso contratto l'obbligazione del capitano, di procedere a Alessandria,

con ogni conveniente sollecitudine; obbligazione solita nei noleggi, e allorchè nel contratto come nel caso presente, non si legga altro patto che la limiti in ogni luogo di navigazione, e commercio marittimo, è stata sempre riconosciuta come avente l'effetto di imporre al capitano il dovere di mettersi, senza ritardo, alla vela, tosto che il tempo, ed il vento permettano benchè con vento non pienamente favorevole, che la nave faccia del progresso verso il suo destino.

Conchiuso tal noleggio, l'Esponente, sapendo bene che il legno che era nuovo, potea con piccolo ritardo esser provveduto della savorra necessaria per navigare a termini del contratto, in data di domenica 26 febbrajo 1854, spedì questa copia al suo figlio, e corrispondente in Alessandria John Corlett, informandolo che il legno avrebbe navigato in savorra, e sarebbe partito nel corso di quella settimana, come è a vedersi dall'estratto della lettera di esso Esponente al fol. 58 del Processo, che venne debitamente collazionato, col suo originale nella Corte di prima istanza, e se occorrerà, sarà nuovamente confrontato collo stesso, innanzi a questa Regia Corte. Dopo le quali cose, l'Esponente nella piena fiducia che il capitano Barbara avesse seguita la prima parte del contratto, adempiendo la sua obbligazione di partire da Malta sollecitamente, si mise ad aspettare, in debito tempo, l'avviso del suo arrivo in Alessandria.

Ma dopo di aver avuto notizia per mezzo di lettera del soprannominato suo figlio John Corlett, portante la data del 16 marzo 1854, che questi avea, dietro alla ricezione della copia del contratto inviatogli dallo Esponente come qui sopra si disse, ceduto il noleggio a G. Antoniadis di Alessandria, ebbe poi esso Esponente mediante altra lettera del suo figlio del dì 21 dello stesso mese ad apprendere che sin'a quel giorno il *Sextus* in Alessandria non era arrivato; e che l'Antoniadis, a causa dello inadempimento da parte del capitano della obbligazione di partire da Malta sollecitamente, stava per protestarsi, contro dello scribente di quella lettera, di tutti i danni, spese ed interessi da tal inadempimento nascenti.

Gravemente sorpreso da tale notizia, dietro ad esame della serie del foglio *Lloyd* senza trovare in quel periodico registrata la partenza del *Sextus* da Malta, l'Esponente, ricercate delle

informazioni da altra sorgente, con sorpresa assai maggiore, venne a conoscere che da Malta ancora non era partito.—Perlocchè, ai 27 marzo 1854 l'Esponente, per organo della Regia Corte di Commercio, si protestò contro del capitano Barbara, e contro dei proprietarj del legno, di tutti i danni, spese, ed interessi nascenti da tale di lui ritardata partenza, come a termini della sudetta lettera del figlio dell'Esponente dei 21 marzo, contro di questi stava per praticare l'Antoniades in Alessandria.

A tal protesto, copia del quale vedesi al Processo al fol. 60, rispose il capitano Barbara il giorno seguente, 28 marzo, e da quella risposta, e da altre informazioni posteriormente avute, è risultato aver il capitano Barbara all'Esponente noleggiato, per “stagno, fermo, e forte, ben equipaggiato, ed in ogni modo atto ad intraprendere” il convenuto viaggio, con patto espresso, come si è veduto, che il viaggio dovesse immediatamente aver luogo, un legno non lesto, non pronto in alcun modo,—un legno che non era atto a mettersi in mare, inganno che dalla legge, e dalla buona fede mercantile viene ugualmente riprovato.

Imperocchè il capitano, rispondendo con tale suo controprotesto, ammetteva, egli stesso, come si vede al foglio 62 del Processo, che il legno, allorchè venne noleggiato all'Esponente, non era atto a navigare; quantunque, in iscusata di tale cosa, e del ritardo cui diede luogo, dicea, che l'Esponente “era ben consapevole, allorchè fece il contratto di noleggio, del detto Barque “ch'esso era non guari tempo lanciato in mare, e che si stava “mettendo allo stesso, in quel momento, il fasciame di rame”—cosa non vera, in punto di fatto—e che ancorchè fosse stata vera, nulla avrebbe potuto valere, come verrà dimostrato, onde esimere il capitano dall'adempimento delle obbligazioni ch'egli assumeva. Intanto proseguì, in tal controprotesto, dicendo che nessuno poteva—“accagionargli ritardo di sorte alcuna in allestire il “bastimento, o di mancanza di quella conveniente sollecitudine “di cui si parla nel contratto”—come se il patto della sollecita partenza, e l'allestire un legno per mettersi alla vela, ed il trattenerlo in porto, dopo il noleggio per foderarlo di rame, o per completarne la costruzione in qualunque altro modo, fossero la stessa cosa;—e che un ritardo per quest'ultimo fine fosse compreso nel contratto. Ma, oltre tale ammissione del capitano

Barbara; nel suo controprotesto, dai Registri Pubblici, ebbe l'Esponente, in quella circostanza, a conoscere, che non prima dei 24 marzo 1854, un mese dopo il contratto, era il *Sextus* munito di Registro, come dal documento al fol. 64 del Processo; nè si mise alla vela prima del dì 30 di quel mese, come dall'altro documento fol. 65.

Intanto, in Alessandria l'Antoniades, ai 22 marzo 1854, presentava effettivamente il minacciato suo protesto, nel Consolato Austriaco contro di John Corlett, ed ognuno cui spettasse, di tutti i danni spese ed interessi, nascenti dal non avere il capitano Barbara adempito il Contratto di noleggio subito da Malta, come si era obbligato di fare, copia del quale protesto vi è al foglio 67 del Processo.

Non arrivò il capitano Barbara, col *Sextus* in Alessandria, che ai 12 aprile 1854, nel quale giorno informato già, in Malta, che John Corlett era il corrispondente dell'Esponente noleggiatore del legno, gli diresse una lettera, come si vede al fol. 69 del Processo, informandolo di tale suo arrivo, e che sarebbe stato pronto a ricevere il suo carico al 14 di quel mese. Ma siccome il noleggio era stato, come si è veduto, ceduto ad Antoniades, John Corlett a questi trasmise lo stesso giorno la lettera del capitano, e ne rese consapevole il giorno dopo, 13 aprile 1854, quest'ultimo informandolo della cessione, e che al cessionario dovesse rivolgersi onde aver il suo carico; come dai documenti qui annessi segnati coi Numeri 1 e 2 (su di foglio unico).

Che un contratto di noleggio può essere ceduto; che il capitano di un legno noleggiato per caricare in paese estero, debba rivolgersi, per aver il carico, a chiunque egli sappia esser possessore, in quel paese, del contratto di noleggio; e non sapendo chi sia anche a pubblicare degli avvisi, onde venire in cognizione di chi stia in luogo del noleggiatore; sono verità che non ammettono il minimo contrasto, anzi son cose che succedono giornalmente. E perciò, era preciso dovere del capitano Barbara, subito inteso della cessione fatta all'Antoniades, di cui vi è copia al Processo al fol. 66, mediante la quale cessione il John Corlett, che non avea mai contrattato con esso capitano, usciva da ogni rappresentanza, od agenzia, nell'affare ed, in, quanto alla caricazione, e tutt'altro da praticarsi in Alessandria, rappresentava il noleggio, il solo

Antoniadis,—di dirigere tutti i suoi atti verso di questi, e non già contro del John Corlett.

Ma per una singolare ostinazione per parte del capitano Barbara, ei volle sempre sostenere, che John Corlett di Alessandria, non ostante la cessione dovesse essere responsabile verso di lui, e che non dovesse affatto riconoscere l'Antoniades come suo caricatore.—Difatti il suo protesto, pelle controstallie del 31 maggio 1854—Processo fol. 7, si vede, ma nullamente, diretto contro di John Corlett, benchè questi, mediante la cessione, era uscito da ogni ombra di Agenzia nell'affare. Così l'altro suo protesto del 12 giugno 1854, dopo spirato il termine delle contro-stallie, al dire suo, che vedesi al foglio 9.—Così ancora la sua istanza per esser pagato, in Alessandria, delle contro-stallie, dalla quale domanda venne esso capitano rigettato dal Consolato ai 5 giugno 1854, come dal documento al foglio 85 del Processo, essendosi già il Consolato dichiarato, come si vedrà in appresso, incompetente, a decidere sul noleggio, giacchè fatto in Malta, ha voluto dirigere contro del John Corlett, che non ci entrava per nulla, e non già contro dell'Antoniades.

È vero che al principio l'Antoniades, rimpetto cioè a John Corlett, pretese che la cessione a lui fatta del noleggio, non reggesse a causa del ritardo, da parte del capitano Barbara, nel partire da Malta, che ne distruggesse la validità, come è a vedersi da una sua lettera, al fol. 70 del Processo, diretta a John Corlett lo stesso giorno (12 aprile) dell'arrivo del *Sextus*, in risposta ad una di quest'ultimo che gli annunciava tal'arrivo.

Ma è ugualmente vero, che avendo il John Corlett su di ciò convenuto l'Antoniadis innanzi al Consolato Austriaco, venne da quello in data dei 18 aprile 1854, deciso che fosse valida la cessione, giacchè fatta per *tale quale*, come dalla copia di tale decisione al fol. 38 del Processo.—Dietro alla quale decisione in data dei 25 e 26 aprile, volle il J. Corlett, per sovrabbondanza, rendere consapevole il capitano Barbara per iscritto, come si vede dalle due copie di lettere speditegli per mezzo del Consolato Britannico, sotto quelle date, segnate in detto ora esibito, ed annesso foglio coi Numeri 3 e 4; scritte allorchè appena dodici, dei convenuti giorni quaranta di stallie, erano trascorsi;—nelle quali due lettere interpellava nuovamente il capitano Barbara a rivolgersi all'Antoniades, onde

aver il suo carico.—Ma fu infruttuoso anche questo passo; siccome esso capitano rispose, come si vede dall'altro qui annesso documento segnato col Numero 6, che diveniva “ per lui superfluo di ricorrere a lui per il carico dovuto al Bastimento.”

Passata intanto in giudicato, la decisione del Consolato Austriaco del 18 aprile 1854, dichiarante valida la cessione, si rivolse l'Antoniades al capitano Barbara, mediante una dichiarazione nel Consolato Austriaco; quale dichiarazione, ripeté, al capitano Barbara, in data del dì 11 maggio, e così 20 giorni prima di terminarsi le convenute stallie, mediante il documento, di cui vi è copia al fol. 72 del Processo; nel quale si dichiarò “ pronto a dargli il carico, purchè prima si regoli l'indennizzazione pel ritardo ” che se a ciò non aderisse, si rivolgesse all'autorità competente;—proposizioni queste delle più liberali, e ragionevoli, e piene d'equità; ma delle quali il capitano Barbara non fece conto, nè altrimenti se ne curò, se non rispedendo il documento a John Corlett, come cosa che riguardasse questi, e non già il capitano, come costa ai fogli 71 e 73 del Processo.

Nell'intervallo il John Corlett aveva cercato di mettersi fuori di questi continui disturbi, in un affare che non lo riguardava affatto, ricercando una dichiarazione del Consolato Inglese, che il capitano Barbara fosse tenuto di agire contro l'Antoniades per aver il suo carico; nel quale caso l'Antoniades avrebbe eccepito il ritardo nella partenza, ed ogni quistione avrebbe potuto essere definita.—Ma siccome il termine convenuto di stallie non era ancora spirato; in modo tale, che ancorchè avesse diritto il capitano contro di Antoniades, non potea esercitarsi pendente quel termine, nè ciò veniva a cambiarsi per mezzo della cessione, il Consolato ai 2 maggio 1854, su tali riflessi, escluse John Corlett da tale sua domanda, come risulta da un documento contrario al fol. 80, 81.

Intanto non essendo state accolte le sopra cennate proposizioni, fatte al capitano Barbara, in data degli 11 maggio 1854, dall'Antoniades, volle costui cercare a far definire dal Consolato Britannico la quistione del ritardo; ed avanzò, a tal riguardo, un'istanza perchè fosse dichiarato, per tale causa disciolto il noleggio.—Ma pure allora s'oppose il capitano Barbara a qualunque definizione della quistione in discorso, ed il Consolato, in

data dei 23 maggio 1854, si dichiarò incompetente a decidere sul noleggio, perchè il contratto era seguito in Malta, come si vede a carte 87 del Processo.

Da quanto si vede qui sopra narrato, risulta ad evidenza, che fu per dolo, e colpa—per inganno nel contrattare, e violazione del contratto, e per ostinazione nel non voler nè emendare il danno, nè riconoscere la cessione,—da parte del capitano Barbara, che egli non ebbe dall'Antoniades, il carico del *Sextus*;—cosicchè stette, intieramente, per lui, che non avesse tal carico.—Ma vi è ancora di più di tanto.

Perchè, se il caso non fosse stato tale, ma che il *Sextus*, non fosse stato caricato, per colpa dell'Antoniades, anche in questo caso, perchè il capitano avesse potuto pretendere quei liquidati danni che chiamansi “vuoto per pieno,” che, in oggi si inseriscono nel contratto col nome di penale dell'intiero nolo, che è la stessa cosa, era indispensabile suo dovere, di eseguire il convenuto viaggio, caricando quelle merci che si offrirono, da altri per tal destino, e così minorare il danno al suo noleggiatore. Ma così non piacque al capitano Barbara di fare, non gli piacque il viaggio per l'Inghilterra;—volle tornare a Malta; e così terminate le controstallie, prese su di sè di disporre di proprio arbitrio in tal modo del legno; e così, ai 14 giugno 1854 l'avvisò per Malta, indi caricò quelle poche merci che si presentavano, e partì per Malta, ai 24 di quel mese, come il tutto costa dai documenti contrarj in Processo ai fogli 11, 12, e 17.

Che tale arbitrio si prese dal capitano Barbara, non solo senza aver dato alcun passo, onde procurare merci a caricare, onde con quelle eseguire il convenuto viaggio; ma, cosa appena credibile,—in dispreggio di due offerte di noleggio, fattegli dallo stesso Antoniades; noleggi simili al suo, e per lo stesso destino; che si presentavano per mezzo dei ben noti Sensali di noleggi Fowler & Co., i quali si unirono coll'Antoniades in tali offerte;—l'una delle quali, per mezzo del Consolato Britannico, in data dei 6 giugno 1854 a 5 scellini e denari 6 il quarter; l'altra ai 12 dello stesso mese a 5 scellini, ma colla garanzia dei sensali, come si vede dai documenti ai fogli 74, 75 e 77 del Processo. Intorno alle quali offerte, non fece altro, il capitano Barbara che persistere nella sua ostinazione a non voler riconoscere la cessione, ad onta

dell'avviso datogli, in sin dal giorno del suo arrivo (detto documento annesso No. 2) ad onta della risposta data al suo primo protesto (al foglio 7 del Processo) documento qui annesso segnato col numero 8—e di tanti altri atti; e quindi le trasmise al John Corlett, come cose che lui riguardava, e non già esso capitano come si vede dalla lettera qui annessa di esso capitano segnata col No. 7, capo d'opera, nella quale si fa la figura di credere, che chi ha ceduto un noleggio ad altri, abbia il diritto di disporne, quali documenti vennero dal John Corlett a lui restituiti, come risulta al fol. 76 del Processo.

Dai fatti su esposti, dunque, risulta chiaro, che il capitano Barbara fu quello che violò, ed in ogni modo, il contratto che con inganno avea procurato.

Egli lo violò con non partire da Malta a' termini di quel contratto. Egli per conseguenza lo violò arrivando in Alessandria un mese e mezzo dopo altri legni partiti allorchè dovea partire lui, e quando i noli colà erano ribassati.—Egli lo violò, col non voler mai riconoscere il legittimo possessore del contratto di noleggio. — Egli lo violò, nel non voler accettare il carico offertogli da questi, verso l'indennizzazione dei danni cagionati dalla sua ritardata partenza da Malta.—Egli lo violò, rifiutando i due noleggi offertigli da Antoniades, e da Fowler & Co.—Egli lo violò, disponendo a modo suo del legno, senza il consenso anzi contro la volontà del cessionario del noleggio.

Dietro l'arrivo del *Sextus* di ritorno a Malta, si intavolò la presente lite, mediante l'originale Petizione contraria, nella quale vedonsi poste tre cose come misura dei rispettivi diritti ed obbligazioni delle parti, cioè:

1mo Il contratto di noleggio del 24 febbrajo 1854.

2do Il preteso adempimento di quel contratto da parte del capitano Barbara.

3zo Preteso inadempimento da parte dell'Esponente.

Sul primo punto si andava, naturalmente, perfettamente d'accordo tra le parti, come si va tuttora che il contratto è la misura dei loro diritti e delle loro obbligazioni, tanto nel caso di adempimento, che nei casi di inadempimento.

Ma sul secondo punto non si andava nè si va d'accordo in alcun modo; siccome lontano di aver adempito il contratto,

L'avversario fu quello che in ogni modo lo ha violato, come qui sopra è ben dimostrato.

E meno, ancora, si andava, e si va d'accordo sul terzo punto; giacchè si vede che Antoniades, che non volle mai riconoscere, come rappresentante l'interesse, il capitano Barbara ha per sino fatto di più di quello che dovea, onde da parte sua avesse il contratto adempimento; e che per parte del detto capitano stette che non fosse dato al legno il suo carico.

Nella trattazione della causa, cercò l'avversario di cambiare i termini della controversia originati e stabiliti, da lui stesso, mediante l'allegazione di certe cose nuove, che nelle sue scritture neppure per ombra, erano accennate, e tutte prive di peso e fondamento.—Ed, oltre la pretensione da lui messa avanti, come si è veduto, nel suo controprotesto, o per meglio dire, nel controprotesto del suo capitano Barbara, dei 28 marzo 1854, della scienza dell'Esponente, da lui inventata, che il legno non era pronto, egli pretese, ancora,

1mo Che il Protesto dell'Esponente dei 27 di quel mese essendo per danni, spese ed interessi soltanto; di questi egli non faceva alcuna prova. Al che si risponde; che essendo i danni liquidati nel contratto, non si deve dimostrare che l'inadempimento; quantunque il non aver l'Esponente avuto la cosa locata nel tempo, e nel modo promessi, risulta dagli atti; mentre il ribasso nell'intervallo dei noli, che toglieva in gran parte l'uso della cosa locata è cosa notoria.

2do Che l'eccezione dell'Esponente di non aver l'Attore *nomine* alcun diritto, stante l'inadempimento del Contratto da parte sua, contro dell'Esponente, era un voler la nullità del contratto:—che questa richiedeva espressa istanza:—ed istanza non vi era.—Ma tutto ciò si nega. — L'inadempimento non importa la nullità del Contratto, ma dà luogo all'eccezione dell' inadempimento, che respinge la parte non adempiente da ogni domanda di adempimento contro dell'altra parte; ed alla rifazione dei danni. Quella eccezione non importa nullità di contratto; anzi il suppone valido, benchè nei suoi effetti, spesso vi equivale restando il contratto senza effetto.

3zo Che la suddetta decisione del Consolato Inglese dei 2 maggio 1854 avesse giudicato, a danno dell'Esponente, che il

noleggio fosse nel corso di suo regolare adempimento. Ciò è assurdo.—Il Consolato non era competente a decidere sul contratto, affatto come si è veduto.—Ma quella domanda era fuori dei termini del contratto, giacchè insisteva per un nuovo diritto, e perciò venne esclusa; ma l'intero contratto venne rimesso alla giurisdizione di Malta colla decisione dei 23 di quel mese, ed, insieme venne, così espressamente rimessa la questione di ritardato adempimento, di cui allora si trattava.

4to Pretese un giudicato in un'altra causa — che non esiste — che lo autorizzava di ritornare a Malta; come se non fosse proibito di attribuire alle decisioni, forza di legge.

5to. Pretese l'altra assurdità, che l'abitare in città prova, che ognuno sa, in ogni tempo, di ogni bastimento, dei 200 che qui vi sono dei legni locali, se sia pronto, o no, di mettersi in mare. E molte altre cose disse, delle più irrilevanti, che sarebbe perdita di tempo il rilevare.

Ma la Regia Corte di Commercio, senza badare alla deficienza di ogni legale fondamento, delle pretensioni, ed istanze contrarie; e passando sotto perfetto silenzio l'eccezione dell'inadempimento, o violazione, del contratto da parte del capitano Barbara, specialmente nel non essersi messo alla vela immediatamente, nei termini della sua obbligazione contenuta nel contratto di noleggio, come se tale eccezione non fosse stata dall'Esponente mai messa avanti; coll'appellata sua decisione dei 30 dicembre 1854 decise in modo ad accordare all'avversario *nomine* gran parte di quanto egli domandava.

Tale decisione è sommamente aggravante all'Esponente; perchè, disponendosi, nella medesima, che l'intero convenuto nolo non sia dovuto in linea di penale, si venne, implicitamente a stabilire, che una parte di quel nolo sia dovuta; disponendosi, come pur anche si dispone, nella stessa decisione, che il nolo del noleggio offerto al capitano Barbara in Alessandria, e da lui non accettato, debba dedursi dal nolo convenuto tra i contendenti, si venne a stabilire, che l'avversario *nomine* avesse diritto a domandare il resto di tal nolo; — e generalmente, la detta decisione, per implicazione almeno, o tacitamente, reca aggravio all'Esponente, stabilendo, in persona dell'Attore *nomine* un diritto per una somma da liquidarsi, anche riguardo alle spese erogate dal capitano

Barbara in Alessandria, ed altro, nominando dei periti per fare la liquidazione di tale somma. Mentre è certo, stante l'inadempimento e violazione del contratto di noleggio da parte del capitano Barbara, e per gli altri motivi, e ragioni, suesposti, dovea l'Esponente venir liberato, ed assoluto da tutte le pretensioni ed istanze contrarie, come chiese nella sua risposta, e colle spese.

Quindi l'Esponente per questo e per altri motivi e ragioni da allegarsi all'uopo in appresso; e riservandosi a dedurre in avvenire quant'altro fosse talvolta necessario, ed a far occorrendo qualsisia ulteriore prova; e soprattutto colla espressa dichiarazione di non sostenere la presente lite, nella quale non ha interesse affatto proprio, siccome tutto l'interesse è del suddetto G. Antoniadès, il quale si ostina a non comparire in causa, se non perchè non può fare esso Esponente diversamente; e perciò colla piena riserva di ogni suo diritto presente e futuro contro di detto Antoniadès; fa umile istanza, perchè la detta appellata decisione della Regia Corte di Commercio proferita in data del 30 dicembre 1854, quale nei termini suddetti ingiusta ed illegale, sia da questa Regia Corte revocata, ed annullata in ogni sua parte in cui in qualunque modo sia esplicitamente, o implicitamente, espressamente o tacitamente, stabilisce o dispone in modo a stabilire in persona del suddetto Antonio Dimech, nella suddetta sua qualità, qualsisia diritto, o credito presente o futuro, contro dell'Esponente od accoglie in qualunque modo le sue istanze, in tutto od in parte contro dello stesso, e che venghi la causa da questa Regia Corte decisa a tenore delle istanze dell'Esponente contenute nella sua originale risposta in prima istanza, con rigettarsi esso Dimech *nomine* da tutte le sue istanze sì originali in prima che attuali in questa seconda istanza, e liberarsene l'Esponente, colle spese di ambe le istanze, e così senza pregiudizio di ogni altro diritto, implora che giustizia gli sia amministrata come di legge.

J. GRIFFITHS, *Avvocato.*

Not. W. J. STEVENS, *P. L.*

Li 28 febbrajo 1855—Presentata dal suddetto P. L. Not. W. J. Stevens, con quattro documenti.

Vera copia,

Not. VINCENZO RAPINETT, *Registratore.*

Certifico io sottoscritto d'aver notificato il Neg. Antonio Dimech con copia ufficiale della presente Risposta.

Oggi il di 8 marzo 1855.

SMERALDO ATTARD, *Maresciallo.*

**Proc.**  
**f. 115.**

*Nella Prim' Aula della  
Regia Corte d'Appello  
dell' Isola di Malta e sue  
dipendenze.*

Neg. Ant. Dimech *nomine*  
*vs.*

Il Neg. Thomas Corlett.

Elenco di Documenti che esibisce il Neg. Corlett in appoggio della di lui Petizione e rispettivamente Risposta nella detta causa. Fol. unico contenente corrispondenza passata in Alessandria, legalizzata dal Console Britannico.

Lettere No. 1. 2. 3. 4. 5.

No. 6. Lettera Originale del capitano Barbara al Neg. John Corlett in data del 26 aprile 1854.

No. 7. Altra lettera originale del detto capitano Barbara al Console Britannico in data del 7 giugno 1854, con Ordine Consolare di notifica a John Corlett.

No. 8. Lettera del detto Corlett al suddetto Console del 1mo giugno 1854, con Ordine Consolare di notifica al capitano Barbara.

Not. W. J. STEVENS, *P. L.*

Alessandria, 12 aprile 1854.

Signor G. Antoniadis,

Alessandria.

**Proc.**  
**f. 116.**  
No. 1. Ho il vantaggio di trasmettervi con la presente copia di una lettera ricevuta da me quest'oggi dal Capitano G. Barbara del Bastimento inglese *Sextus*, con la quale mi avvisa che sarà pronto alla ricezione del suo carico il giorno 14 del corrente mese.

Il contratto di noleggio del suddetto Bastimento essendovi stato da me ceduto per tale quale secondo la nota di cessione in data del 10 marzo 1854 vi prego di prendere nota di quanto mi scrive il capitano Barbara per vostra regola.

Distintamente vi saluto.

JOHN CORLETT.

Alessandria, 13 aprile 1854.

Capitan G. Barbara,  
Barque *Sextus*,  
Alessandria.

In risposta alla vostra lettera di jeri informandovi del vostro arrivo vi avviso con la presente che ho io ceduto il vostro Contratto di noleggio per tale quale al signor G. Antoniadis di questa piazza, per cui vi prego di rivolgervi verso questo signore per il carico del *Sextus*.

Distintamente salutandovi.

JOHN CORLETT.

**Proc.**  
**f. 116.**  
No. 2.

Alessandria, 25 aprile 1854.

Capitan G. Barbara,  
Barque Inglese *Sextus*,  
Alessandria.

Confermandovi quanto vi ho scritto il dì 13 corrente, vengo oggi a parteciparvi che, nonostante il rifiuto verbalmente fattovi dal signor G. Antoniadis di riconoscersi obbligato a darvi il carico in forza del vostro Contratto di noleggio in data del 24 febbrajo passato, venne questo signore dal suo Imperial Regio Consolato Austriaco, facente per il Consolato Russo, riconosciuto e condannato come vostro noleggiatore originale, perciò vi compiacerete ricorrere al medesimo per tutto quello che potrà riguardarvi intorno al vostro carico, poichè il signor Antoniadis si trova di avere sin dal 12 corrente copia della vostra direttami in quel giorno.

Quanto a me sono esente da ogni responsabilità tranne quella che procedesse dalla insolvenza del mio cessionario.

Distintamente vi saluto.

JOHN CORLETT.

Visto per la legalizzazione della qui sopra posta firma del signor John Corlett, Negoziante suddito Inglese in questa stabilito.

Alessandria, 7 giugno 1854.

JOHN GREEN.

(L. S.)

H. B. M.'s Consul.

Alessandria, 26 aprile 1854.

Capitan G. Barbara,  
Barque *Sextus*,  
Alessandria.

Come vi annunziai sin dal giorno che voi mi avvisaste che per il 14 corrente eravate pronto per ricevere il carico, io ho ceduto il vostro Contratto di noleggio al signor G. Antoniadis per il quale vi rimetto l'ordine per iscritto che voi mi domandate con vostra di oggi.

**Proc.**  
**f. 117.**  
No. 4.

Se il signor Antoniadis si rifiuta per qualunque siasi ragione, potrete attaccare lui non mai me, giacchè esso signor Antoniadis è negoziante solido; esso è cessionario che il suo tribunale ha riconosciuto obbligato di eseguire la cessione, ed io sono fuori di scena e soltanto sono obbligato a garantire a voi la solvibilità del debitore ceduto.

Ma se pretendete di non presentare l'ordine o di non attaccare il cessionario o di non riconoscere la cessione, voi la sbagliate, perchè io ho diritto di cedere a chi mi pare, e quando ho significato la cessione e il debitore ceduto è buono, non ho altro obbligo.

In fatti il cessionario è per pretese colpe vostre non per proprie impossibilità che vi negherebbe il carico. Io vorrei possibilmente restare estraneo a questa quistione, ma se mi costringete, avrete due avversarj invece di uno.

Ciò vi sia di regola; qualunque rischio o ritardo la ritengo a vostro carico.

Salutandovi

JOHN CORLETT.

Visto per la legalizzazione della qui sopra posta firma del signor John Corlett, Negoziante suddito Inglese in questa stabilito.

Alessandria, 7 giugno 1854

JOHN GREEN,

H. B. M's Consul.

(L. S.)

Alessandria, 26 aprile 1854.

Signor G. Antoniadis,

Alessandria.

In ordine alla sentenza 18 corrente che dichiara valida e per voi obbligatoria la cessione che io vi feci del Contratto di noleggio del Barque Inglese *Sextus*, capitano G. Barbara, compiacetevi consegnare il carico che in forza della detta cessione voi dovete fornire, altrimenti io vi tengo responsabile di tutte le conseguenze.

Vi saluto.

JOHN CORLETT.

Si certifica per parte del Consolato di Sua Maestà Britannica qualmente il signor John Corlett ha dichiarato in Nostra presenza mediante il suo giuramento che le precedenti lettere sono le vere estratte dai suoi libri e che gli Originali delle medesime sono state dovutamente rimesse al loro indirizzo.

Alessandria, 21 giugno 1854.

JOHN GREEN,

Her Britannic Majesty's Consul.

(L. S.)

Proc.  
f. 117.  
No. 5.

Alessandria, 26 aprile 1854.

Signor John Corlett,

Qui.

Per replica alla gradita vostra di jeri 25 corrente m'affretto osservarvi ch  giacch  il signor G. Antoniadis ebbe da voi copia della lettera da me direttavi per significarvi che il Barque Inglese *Sextus* sotto il mio comando, sarebbe il di 14 del medesimo pronto per ricevere il suo carico come per Contratto di Noleggio, diviene per me superfluo il ricorrere al medesimo per il carico dovuto al detto Bastimento. Io sar  pronto a ricevere il carico dietro vostro ordine, da chi lo vorr  consegnare, e certamente non ricuser  di riceverlo dal signor Antoniadis, ma se questo signore non ha carico pronto, o che lo possiede e non vuole consegnarlo, sta a voi di sorvegliare, ed all'occorrenza farlo costringere all'adempimento delle condizioni tra voi stipulate.—Io non posso, n  in verun modo devo intervenire, n  prendere parte in esse.

  or opportuno ch' io vi ripeta che sar  per attenermi solo a voi, e che qui solo voi considero e tengo per responsabile per l'adempimento delle condizioni stipulate nel contratto di Noleggio del *Sextus*.

Vi saluto distintamente.

GIUSEPPE BARBARA.

Al' Illustrissimo Signor John Green per Sua Maest  Britannica  
Console in Alessandria (Egitto).

Illustrissimo Signore.

Dal signor G. Antoniadis, e dalli signori Fowler & Co. mi si intimano gli annessi al presente sub A. B. C. il cui contenuto riguardano l'Agente del signor Thomas Corlett noleggiatore del Barque Inglese *Sextus* sotto il mio comando. Cos  io chieggo che siano trasmessi al signor JOHN CORLETT Agente del suddetto di unita al presente, affinch  EGLI ENTRO OGGI improrogabilmente mi dia avviso preciso ed affermativo se debbasi da me, a rischio, pericolo, peso, e danno, e nell'interesse di chi spetta, e di chi spettar potesse mettere (dopo conosciuto l'offerente) il propostomi noleggio senza che perci  soffrissero il menomo pregiudizio i miei diritti acquisiti in virt  del Contratto stipulato in Malta col signor Thomas Corlett, e successivi, i quali rimangono salvi, intatti e sussistenti dovendosi ritenermi come se avessero decorso le controstallie, io cercassi un carico nello interesse di chi spetta.

Nel caso che entro OGGI IMPROGABILMENTE e sotto le succennate riserve a mio favore, non mi dicesse poter io accettare il Carico, io prevengo che ogni qualunque danno ne risultasse sar  per colpa, fatto e dolo dell'Agente del noleggiatore.

Si dichiara rispettosamente

di Vostra Signoria Illustrissima

Dev. e Obb. Servitore

Alessandria, 7 giugno 1854.

G. BARBARA.

Proc.  
f. 118.  
No. 6.

Proc.  
f. 119.  
No. 7.

Visto sia notificato in copia autentica al signor John Corlett, unitamente ai tre allegati A. B. C. ivi menzionati.

Alessandria, 7 giugno 1854.

*Il Console Britannico*

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme—Data *ut supra*.

(L. S.)

*Per il Vice Console.*

C. HAMBO.

No. 1629.

**Proc.**  
**f. 120.**

No. 8.

All' Illustrissimo Signor John Green Regio Console per Sua Maestà Britannica, in Alessandria d'Egitto.

Alessandria, 1mo giugno 1854.

Illustrissimo Signore.

Sotto il No. 1620 mi viene significato un atto portante la data di jeri col quale il capitano Barbara del Barque Inglese *Sextus* avvisa e protesta il Corso delle Controstallie a carico del signor T. Corlett, di Malta.

Io avvisai che il possessore del Contratto era il signor G. Antoniadis e questi pure glielo significò anch'egli.

Il sottoscritto adunque in quanto possa occorrere avverte al capitano suddetto —

1mo *Che senza assumere, nè in proprio, nè per chichesia obbligo o responsabilità alcuna*, la significazione a lui del suddetto Protesto è inutile affatto, e chè qualunque altra significazione gli facesse, ora per quando, gli annunzia, sarebbe insignificante del pari, e non avrebbe risposta alcuna, nè alcun esito,

2do Che per questa volta ad esuberanza va a significare il Protesto che sopra al signor Antoniadis, al quale d'altronde deve rivolgersi il signor capitano dappoichè, sino dal 13 aprile glielo significai come possessore del Contratto; glielo tornai a significare il 25 e 26 aprile con mie lettere, e dapoichè la cessione a esso Antoniadis del detto Contratto gli fu significata per sentenza di questo Consolato del 19 maggio spirato. Tanto per di lui regola; e pregando per la significazione

Si rassegna ossequiosamente

di Vostra Signoria Illustrissima

(firmato) JOHN CORLETT.

Visto sia notificato in copia autentica al capitano Giuseppe Barbara del Barque Inglese *Sextus*, per sua informazione.

Alessandria, 1mo giugno 1854.

*Il Console Britannico*

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme.

(L. S.)

Alessandria, 21 giugno 1854.

(firmato) G. CHASSEAUD,

*Vice Console*

Alessandria, 15 maggio 1854.

All' Illustrissimo Signor John Green Console di Sua Maestà Britannica  
in Alessandria.

Prego Vostra Signoria Illustrissima di voler trasmettere il duplo della presente all'Imperial Regio Consolato d'Austria per significarsi al signor G. Antoniadis la seguente risposta che il capitano G. Barbara dà oggi alla sua lettera 12 corrente.

Da questa lettera vedrà il signor Antoniadis che il capitano intende aspettare finchè decorrano stallie e controstallie.

Nell'istesso tempo prego Vostra Signoria Illustrissima significare il triplo di questa a capitano G. Barbara ond' egli conosca che ogni di lui foglio venne per mia parte regolarmente trasmesso al già significatogli possessore del Contratto di noleggio e ciò ad ogni effetto di ragione.  
Mi rassegnò ossequiosamente

JOHN CORLETT.

Visto sia notificato il Duplo con unita lettera all'Imperial Regio Consolato d'Austria e copia del Triplo notificata sia al capitano G. Barbara del Barque Inglese *Sextus*, per i fini &c.

Alessandria, 16 maggio 1854.

(firmato) JOHN GREEN.

Per copia conforme.

Alessandria, 21 giugno 1854.

G. CHASSEAUD

Vice Console.

(L. S.)

**Ommesso**—Decreto per destinarsi il giorno per la trattazione della causa, fol. 121.

**Ommessa**—Mozione della Corte colla quale sono avvisate le parti contendenti del giorno per il quale è stata fissata la trattazione della causa, fol. 122.

**Ommesso**—Ricorso del Negoziante Antonio Dimech per la ingiunzione de' suoi testimonj, fol. 123.

Certifico io infrascritto, che la seguente sia una vera copia presa dai notamenti del Registratore, della deposizione del testimonio prodotto nella causa del Negoziante Antonio Dimech *vs.* il Negoziante Thomas Corlett, ed esaminato con giuramento, e letta al medesimo secondo la legge, cioè:

Not. VIN. RAPINETT, *Registratore.*

Quando noleggiai a Corlett il Bastimento *Sextus* gli dissi che era di recente lanciato in mare e che si doveva ramare.—Il Corlett

Proc.  
f. 120.  
tergo.

Proc.  
f. 125.

voleva avere un bastimento ramato e sapeva che non lo era—io gli dissi che non lo era—nulla mi replicò alla proposizione dettagli (cioè che il Bastimento non era ramato)—non credo che per ramarlo si è perduto tempo—siamo soliti di noleggiare bastimenti non pronti con questa formola di Contratto—quando si vuole un tempo preciso della partenza si aggiunge “da partire non più tardi di . . .”

CONTROESAME.

È un poco lunga la dimora di 34 giorni in Porto di un bastimento dopo il suo noleggio—non mi ricordo che vi furono altri patti—io dissi a Corlett che non era il legno ramato prima della stipulazione del Contratto—per ramare un legno si prende tempo a seconda della sua grandezza—può essere che ho detto al Corlett che tutti due i legni sarebbero a partire nella settimana seguente; ma non mi ricordo.

*Nella Prim' Aula della Regia  
Corte di Appello dell' Isola  
di Malta e sue  
dipendenze*

Neg. Ant. Dimech, quale Amministratore della Società di Navigazione Maltese  
vs.

Il Neg. Thomas Corlett.

Ricorso del detto Neg. A. Dimech *nomine*.

Esponde:

**Proc.  
f. 126.**

Che nella trattazione della detta Causa fu per parte del Ricorrente citata un' autorità (Dageville nel Diz. di Devilleneuve, Verb. Fret. No. 56.) relativa alla misura dei danni pretesi da Antoniadis allorchè, ammettendo egli stesso (Proc. fol. 72) che il preteso ritardo del Barque *Sextus* a partire da Malta non lo disobbligava dal fornirgli un carico, glielo offeriva, purchè prima venissero liquidati i da lui pretesi danni interessi del detto ritardo.

Che l'assunzione di un nuovo avvocato stante la morte del precedente, avvenuta dopo principiata, anzi progredita, la trattazione della causa in questa seconda istanza, è un giusto motivo per essere ai termini degli Articoli 109 e 232 delle Leggi di Procedura permessa al ricorrente la produzione dei documenti inserti nello annesso Elenco.

Quindi il detto Ricorrente *nomine* umilmente prega che gli sia da questa Corte permessa la produzione dei detti documenti, e dell'Autorità suddetta con la relativa traduzione.

AVV. IGNAZIO SCHEMBRI.

Dr CUTUGNO, *Proc. Leg.*

Addi 8 marzo 1856. — Presentato dal P. Legale Dr Cutugno con Elenco di Documenti.

Not. V. RAPINETT, *Registratore.*

A di otto marzo 1856.

La Corte,

Visto il presente Ricorso accordò la domanda contenuta nel suddetto Ricorso previa la notifica dell'inserito Elenco.

Not. VINCENZO RAPINETT, *Registratore.*

Elenco di Documenti del Neg. Ant. Dimech Agente della  
Compagnia di Navigazione Maltese.

*vs.*

Doc.

Thomas Corlett.

A. Estratti di tre lettere scritte da Alessandria dai Negozianti Tod Rathbone & Co., ai Negozianti P. Eynaud & Co. di Malta in data dell'8 e del 19 marzo, e del 3 aprile 1854,

Per provare il ribasso NOTABILE dei noli in Alessandria insin dall' 8 e 19 marzo 1854, supposto che il Barque *Sextus*, fosse colà arrivato circa un mese prima del 12 aprile 1854, e

B.C.D. Dette tre lettere originali portanti il bollo postale,

Per provare la verità dei detti Estratti sub A,

E. Il numero 453 della Gazzetta *Il Commercio di Alessandria* del 18 marzo 1854,

Per provare come sopra sub A.

F. Stato dimostrante i tempi che prevalsero in Malta dal 24 febbrajo 1854,

Per provare che dal dì 24 febbrajo 1854, data del Contratto di noleggio del *Sextus*, fino al 27 marzo,

giorno in cui era pronto, non vi furono che soli sedici giorni e mezzo utili per il lavoro, che Corlett sapeva richiedere il *Sextus*, il quale tempo di 16  $\frac{1}{2}$  giorni utili era appena sufficiente per eseguire i detti lavori, come si può riconoscere per opera di Periti da essere all'uopo nominati.

Doc.

**G.** I numeri della Gazzetta *Lloyd Maltese* progressivamente dal 25 febbrajo al 31 marzo 1854,  
Per provare *ut supra* sub F.

**H.** Estratto e traduzione dell' autorità citata Dageville tomo 2do pag. 350.

Per provare che il preteso ritardo a partire da Malta del *Sextus*, non dava diritto a Corlett di non fornirgli il carico convenuto come ciò bene a sufficienza risulta dalle sentenze a fol. 38 ed a fol 81 del Processo, e fin anche il medesimo Antoniaades riconobbe l'obbligo di dare il suddetto carico al capitano Barbara, come risulta dal fol. 72 del Processo.

**N. B.**—Il *Lloyd Maltese* si produce con animo di ritirarlo dopo fatto il confronto cogli estratti del Doc. F.

Addi 8 marzo 1856.—Presentato dal suddetto Proc. Legale Dr Cutugno.

Not. V. RAPINETT, *Registratore.*

Certifico io sottoscritto d'aver per mezzo di Vincenzo Cutruffo Portiere notificato personalmente al Neg. Thomas Corlett con copia Officiale del prossimo Elenco dei Documenti.

Oggi il dì 10 marzo 1856.

VINCENZO SCEBERRAS, *Maresciallo.*

**Proc.**  
**f. 129.**  
**Doc.A.**

Estratti da lettere dirette dai signori Tod Rathbone & Co. di Alessandria alli signori P. Eynaud & Co. di Malta.

Alessandria, 8 marzo 1854.

“ e quelle dei noli (operazioni) più deboli, con qualche ribasso attesi i continui arrivi, e malgrado che l'esportazione di tutti i commestibili dei Particolari o di Grandi che non sono del Governo sia tacitamente libera.”

Alessandria, 19 marzo 1854.

“ Osserverete l'oscillazione del corso dei nostri commestibili dopo ricevuta la notizia della proibizione dell' esportazione dei Cereali dal mar Nero, ed il NOTABILE ribasso nei noli, i quali già prima tendevano a ciò; ma ora si crede in generale che in breve li avremo a molto minori segni ancora, tanto attesa la quantità di Bastimenti che si presume si diriggeranno a questa volta, come perchè la roba va giornalmente scemando.”

Alessandria, 3 aprile 1854.

“ Il corso dei noli si può dire che è nominale, e tende a un maggior ribasso perchè vi sono molti bastimenti disponibili, molti se ne aspettano, ne arrivano ogni giorno, e vi è pochissima roba da esportare per questa stagione.”

**Ommessi** — Documenti B. C. D. (Fogli 130, 131, e 132) essendo le lettere originali dalle quali furono estratti i paragrafi trascritti nel Documento A.

**Ommesso** — Documento E. (foglio 133) essendo questo il No. 453 della Gazzetta *Il Commercio di Alessandria* del 18 marzo 1854 — prodotto per prova come nell' Elenco, sub A.

Stato dell' Atmosfera dalli 24 febbrajo alli 27 marzo 1854 ed indicazione dei giorni nei quali si potè lavorare per ramare aridare il Pavalione, ed allestirlo di ciò che un legno nuovo richiede.

Data	7 a. m.	m.	Osservazioni.
Febbrajo 1854.			
24	.....		Giorno del contratto
25	Serenò	Serenò	Si lavorò
26	Domenica		
27	Nuvoloso fosco	Serenò nuvoloso	Si lavorò la mattina
28	Serenò fosco	do.	do. do.
Marzo			
1	Serenò	Serenò	Si lavorò
2	Nuvoloso	Scosse di pioggia	Stante il tempo non si lavorò
3	Scosse di pioggia	Serenò nuvoloso	Non si potè lavorare
4	do.	Scosse di pioggia e oscuro	do. do.
5	Domenica		
6	Serenò nuvoloso	Serenò	Si lavorò
7	Serenò	do.	do.

Proc.  
f. 135.

Marzo 1854.

8	Sereno nuvoloso	Sereno nuvoloso	Si lavorò
9	do.	Scosse di pioggia e oscuro	Si lavorò sino a mezzo giorno
10	do.	Sereno	Si lavorò
11	Sereno nuvoloso	Sereno nuvoloso	Si lavorò
12	Domenica		
13	Nebbia densa e fosco	Nebbia densa e fosco	Non si potè lavorare
14	do.	Fosco	do.
15	Scosse di pioggia e fosco	Sereno	do.
16	Nuvoloso	Sereno fosco	Si lavorò
17	Sereno nuvoloso	Nuvoloso	do.
18	do.	Sereno nuvoloso	do.
19	Domenica		
20	Nuvoloso fosco	Nuvoloso fosco	Non si potè lavorare
21	do.	do.	Si lavorò
22	Sereno fosco	Sereno nuvoloso	do.
23	Nuvoloso	Nuvoloso fosco	do.
24	Sereno nuvoloso	Nuvoloso	do.
25	Giorno festivo		
26	Domenica		
27	Sereno nuvoloso fosco	Sereno e fosco	Si lavorò

Sino al 27 marzo, giorno in cui il *Sextus* era pronto, si sono potuti utilizzare per i lavori su indicati soli giorni sedici e mezzo in diverse riprese, lavoro che non era possibile farsi in minor tempo.

Marzo.

28	W. bonacevole	N.NW. alquanto mov. dal Sud	Il vento essendo poco forte ed essendovi del grosso mare non potè partire
29	N. do.	do. bonacc.	Id. Id.
30	.....	.....	Subito che fu possibile parti.

A di sette marzo 1856.

Certifico io sottoscritto, Pubblico Notaro Maltese, a chiunque spetta vedere il presente di aver verificato la presente Nota minutamente col *Lloyd Maltese* sull' Atmosfera, e ciò dal dì 25 febbrajo 1856 fino al dì 27 detto, e dei soli giorni lavorativi, quale nota l'ho trovata fedelmente fatta e precisamente giusta come detto foglio rimarca in fede,

Così è

Not. FRANCESCO NAUDI, *Maltese*.

**Ommessi** — Documenti fol. 136 al fol. 192 essendo i numeri del *Lloyd Maltese* prodotti per provare lo stato precedente.

Autorità estratta dal Dizionario di Devilleneuve verbo *Fret* No. 56.

“ Le Capitaine qui retarde son départ, ne doit de dommages—  
“ intérêts qu'après avoir été mis en demeure de partir.” (Dageville,  
tom. 2do pag. 350.)

Traduzione

“ Il capitano che ritarda la sua partenza, non deve danni interessi  
“ se non dopo di essere stato messo in mora per partire.” (Dageville,  
tom. 2do pag. 350.)

**Proc.  
f. 193.**

**Ommesse** — Ingiunzioni del Neg. Antonio Dimech *nomine*  
per la produzione di nuovi testimonj, fol. 194.

**Ommesse** — Ingiunzioni del Neg. Thomas Corlett per la pro-  
duzione di nuovi testimonj, fol. 196.

Corte di Appello di Sua Maestà dell' Isola di Malta e sue  
Dipendenze.  
Aula Commerciale.

**Proc.  
f. 199.**

Sessione dell'Epifania.

Causa.

*Giudici*

Neg. Ant. Dimech  
amministratore del-

Dr Paolo Dingli—*Presidente*

la Società di Navi-

Dr Francesco Chapelle

gazione Maltese —  
Attore Appellato, ed  
Appellante.

L'Onor. Dr A. Micallef c.M.G.

*Consoli*

*vs.*

Neg. F. Sav. Farrugia

Neg. Thom. Corlett,  
Convenuto Appel-  
lante, ed Appellato.

Andrea G. Calvocoressi

La Corte

Considerando

Che non è in controversia tra le parti, che il convenuto in  
data del 24 febbrajo 1854 abbia preso a nolo per mezzo dei

pubblici sensali Eynaud e Pariente il Bastimento Maltese *Sextus*, appartenente alla Società di Navigazione Maltese di cui l'attore è amministratore, e comandato da capitano Giuseppe Barbara, per trasporto di un pieno carico da Alessandria di Egitto per Cork o Falmouth per ordini, onde scaricare in un porto della Gran Bretagna, o dell'Irlanda, o sul Continente tra Havre ed Amburgo, al nolo di undici scellini per quarter imperiale, ed una ghinea per cento quarters di gratificazione al capitano, con giorni quaranta lavorativi di stalle, e dieci di controstalle, col patto espresso, che il detto Bastimento stagnerà, fermo, e forte, ben'equipaggiato, foderato in rame, ed in ogni modo atto ad intraprendere il viaggio, dovesse con tutta la conveniente sollecitudine partire da questa isola in savorra per Alessandria con obbligo di raccomandarsi agli Agenti del noleggiatore nei porti di caricazione e di scarico e sotto pena dell'ammontare del nolo, per il caso di non adempimento del contratto (fol. 6 del Processo).

Che nemmeno si contrasta tra le parti, che non abbia avuto luogo il trasporto di carico da Alessandria ad alcuno dei luoghi indicati nel detto contratto.

Che la questione solamente è, se il convenuto sia incorso nell'obbligo di pagare la detta penale, e di più i danni ed interessi per non aver adempito il detto contratto; o se l'azione proposta a tale oggetto sia inammissibile, sul fondamento che il non adempimento del detto contratto abbia avuto luogo, non già per fatto e colpa del convenuto, ma bensì dello stesso attore e del capitano.

#### Considerando

Che consta, che il detto Bastimento *Sextus*, noleggiato al detto convenuto nel detto dì 24 febbrajo, sotto i patti su espressi, non sia stato registrato come Bastimento Britannico se non nel dì 24 marzo 1854 (fol. 64); che il detto Bastimento non sia partito da quest'isola per Alessandria, se non nel dì 30 marzo 1854 (fol. 65); e che l'arrivo in Alessandria abbia avuto luogo il dì 12 aprile 1854 (fol. 69).

Che consta, che il capitano del detto *Sextus* abbia ricusato di riconoscere, come Agente del detto convenuto G. Antoniadis a cui John Corlett, figlio ed agente del medesimo convenuto, e

riconosciuto come tale dal detto capitano (fol. 69), aveva ceduto (fol. 66) il contratto su indicato (1).

Che sebbene il detto Antoniades aveva prefeso di non essere

- (1) Come mai la Corte di Appello ha potuto ritenere nei suoi motivi di aver ricusato il capitano Barbara di riconoscere G. Antoniadis qual cessionario del contratto di noleggio, in vista dei documenti esistenti in Processo, che contraddicono questa posizione, o a meglio dire questa supposizione della detta Corte? È anzi in una formale decisione che vien stabilito il contrario di questo motivo, e quel ch'è meglio in una decisione emanata sulle domande di John Corlett in qualità di attore contro il capitano Barbara. Essa si trova al fol. 80 del Processo (pag. 35) ed è così concepita:

CONSIDERANDO CHE IL CAPITANO GIUSEPPE BARBARA SULLA DOMANDA DEL SIGNOR JOHN CORLETT AGENTE DEL NOLEGGIATORE HA AVVERTITO IL POSSESSORE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI CUI SI TRATTA CHE È PRONTO DI RICEVERE A BORDO IL CARICO.

La Corte d' Appello in luogo di ritenere di non aver voluto il capitano Barbara riconoscere Antoniadis, avrebbe dovuto riflettere che era anzi Antoniadis quello che rifiutò di riconoscerlo, come il medesimo John Corlett ammette nel documento in Processo a fol. 116 No. 3 pag. 59, prodotto da Thomas Corlett, ivi: *nonostante il rifiuto verbalmente fattovi dal signor G. Antoniadis di riconoscersi obbligato a darvi il carico in forza del vostro contratto di noleggio &c.*—Ed un'altra volta ammette ciò il medesimo John Corlett nel documento in Processo a fol. 22 pag. 11, ivi: *Che il signor G. Antoniadis avendogli risposto (a esso capitano) CHE NON LO RICONOSCEVA, il sottoscritto (Corlett) attaccò il signor Antoniadis, ed il suo Console con sentenza 18 corrente lo obbligò a ritenersi come primo noleggiatore.*

Un altro documento in fine, per non citare altri, esiste in Processo al fol. 20 pag. 11, nel quale il capitano Barbara riferendosi al rifiuto dell' Antoniadis di che sopra, deduce che tale rifiuto era a notizia del Corlett, come ei medesimo ha confessato; *Che noto del pari era (a confessione del signor Corlett) al signor Antoniadis che dal 14 corrente (aprile 1854) il Barque Sextus, era pronto a ricevere il carico;—Che con le debite proteste e riserve IL SOTTOSCRITTO CAPITANO SI È CONFORMATO ALLE PRESCRIZIONI DEL NOLEGGIATORE, NOTIFICANDO LEGALMENTE AL SIGNOR ANTONIADIS, MA A TUTTO RISCHIO E PERICOLO DEL SIGNOR CORLETT, L'ORDINE RICEVUTO (che è quello del fol. 116 No. 2 pag. 59 cioè, di rivolgersi verso il signor G. Antoniadis per il carico del Sextus).*

Fu infatti a causa del detto rifiuto dell' Antoniadis che John Corlett pretese che il capitano Barbara fosse obbligato di procedere giudizialmente contro di lui per costringerlo alla consegna del carico,—pretensione dalla quale fu egli però rigettato con detta sentenza in Processo al fol. 80, pag. 35.

Ora il mettere da bella prima la Corte di Appello a collo del capitano Barbara la colpa di non aver voluto riconoscere Antoniadis, quando il fatto è appunto viceversa, cioè che Antoniadis non ha voluto riconoscere e dare un carico al capitano Barbara, certamente non è un buon indice della giustizia della sua sentenza.

tenuto all'adempimento del detto contratto, (2) a causa del ritardo del detto capitano nel partire da quest' isola, la detta cessione però nel 18 aprile 1854 (fol. 38) è stata dichiarata valida dal Consolato Austriaco, a cui il detto John Corlett si era diretto.

Che dietro la detta decisione, con cui la detta cessione è stata dichiarata valida, il detto John Corlett abbia replicato i suoi ordini, per la consegna del carico, al detto Antoniades, con intesa e scienza del capitano (fol. 116 e 117) (3).

(2) Questo motivo contrasta col precedente. Quand'anche fosse vero che il capitano Barbara non volle riconoscere la cessione, è costato che Antoniadis non volle adempire le obbligazioni che gliene risultavano; e ciò riduce a nulla il detto precedente motivo della sentenza.

(3) La sentenza che dichiarò valida la cessione (Processo fol. 38 pag. 14) condanna altresì Antoniadis all'adempimento di tutti gli obblighi risultanti dalla medesima. Essa porta la data del 18 aprile 1854, cioè di sei giorni dopo l'arrivo del *Sextus* in Alessandria. John Corlett lasciò scorrere altri sette giorni, ed il 25 dello stesso mese (Processo fol. 116 No. 3 pag. 59) partecipò al capitano Barbara che G. Antoniadis nonostante il rifiuto fattogli di dargli il carico, era stato condannato dal Consolato Austriaco come suo noleggiatore originale, — e che il medesimo Antoniadis si trovava avere sin dal 12 aprile una copia della lettera del capitano Barbara della stessa data — (quella cioè esistente in Processo fol. 69 pag. 27, ove il capitano Barbara avvisa a John Corlett che sarebbe pronto a ricevere il carico il 14 aprile, — e che da questo giorno incomincerebbero a contare le sue stalle). A questa lettera di John Corlett risponde capitano Barbara l'indomani — 26 aprile (Processo fol. 118 No. 6 pag. 61) dicendogli che avendo Antoniadis avuto già copia da lui della detta lettera del 12 aprile, era superfluo da parte sua di ricorrere a lui per rinnovargli la stessa esibizione (già prima per altro fattagli, e da lui rifiutata); e continua: **IO SARÒ PRONTO DI RICEVERE IL CARICO DIETRO VOSTRO ORDINE DA CHI LO VORRÀ CONSEGNARE E CERTAMENTE NON RICUSERÒ DI RICEVERLO DAL SIGNOR ANTONIADIS. Ma se questo signore non ha carico pronto, o che lo possiede e non vuole consegnarlo, sta a voi di sorvegliare e farlo costringere allo adempimento delle condizioni tra voi stipulate.**

Se dunque è vero, come qui osserva la Corte di Appello, che dopo la sentenza che dichiarò valida la cessione, John Corlett replicò ad Antoniadis gli ordini per fornire il carico al *Sextus*, anche il capitano Barbara ripeteva dal lato suo la dichiarazione di essere pronto di ricevere il carico da chiunque glielo volesse consegnare, e certamente ancora dall' Antoniadis.

Ma la Corte di Appello dovea pur riflettere che il suo motivo fondato sull' avere John Corlett replicato i detti suoi ordini all' Antoniadis, pecca d' insussistenza, subito che l' Antoniadis persisteva nel suo rifiuto di dare il carico, e subito che John Corlett ricusava di agire contro di lui per costringerVELLO, pretendendo egli che ciò non stava a lui ma bensì al capitano Barbara. Egli infatti protestava a questo ultimo in data del 28 aprile (Processo fol. 22 pag. 11) che il

Che anche il detto Antoniadès, nel dì 11 maggio 1854 (e quindi prima del termine delle stallie, le quali incominciarono nel 14 aprile 1854) (fol. 69) abbia dichiarato al detto capitano di essere pronto di dargli il carico, purchè prima devenga al regolamento dell'indennizzazione che il medesimo Antoniadès pretendeva essergli dovuta, per il ritardo del Bastimento (fol. 72) (4).

contratto di noleggio è girabile come una cambiale;— che un capitano noleggiato in un paese per prendere il carico in un altro, *deve* cercare il carico dalla persona che ha il contratto;— che Antoniadis avendo risposto al capitano Barbara *che non lo riconosceva* fu da esso Corlett attaccato innanzi il suo Console, e fu obbligato a ritenersi come primo noleggiatore;— e che in conseguenza egli (John Corlett) è fuori di causa e di responsabilità per ogni evento, e non è obbligato a garantire altro al noleggiatore di Malta che la solvibilità del signor Antoniadis.

A questo però il capitano Barbara replicava sotto la stessa data 28 aprile (Processo fol. 20 pag. 11): Che era noto a Corlett il rifiuto di Antoniadis di dare il carico, ed era noto all'Antoniadis che dal 14 aprile egli era pronto a riceverlo;— che esso capitano Barbara aveva notificato legalmente all'Antoniadis l'ordine ricevuto dal Corlett; e che perciò avrebbe aspettato al suo bordo il carico durante il periodo delle stallie decorribili dal 14 aprile;— che consumate queste, sarebbe a disposizione del noleggiatore o di CHI PER LUI (responsabile sempre il primo) durante il termine delle controstallie;— e che spirate anche queste, procederebbe ed agirebbe come per legge.

Ma John Corlett non s'arrese;— persistè nella sua ingiusta pretesione;— ed anzi che agire contro Antoniadis, si volse contro il capitano Barbara, domandando ch'egli fosse dichiarato tenuto ad obbligare giudizialmente il signor G. Antoniadis possessore del contratto di noleggio alla consegna del carico;— dalla quale domanda fu rigettato con sentenza in data del 2 maggio 1854 (Processo fol. 80 pag. 35) (a).

Da ciò si scorge che la Corte di Appello in vece di trovar alcun che da lodare in John Corlett per aver replicato gli ordini ad Antoniadis per la consegna del carico, aveva da rimproverargli la mora in procedere contro di lui per obbligarvelo, ne' termini della detta sentenza; ed all'incontro dovea tenere buon conto dei replicati protesti del capitano Barbara di esser pronto a ricevere il carico dall'Antoniadis, o da altri qualunque si fossero d'ordine del medesimo Corlett.

(4) La lettera di Antoniadis del fol. 72 citata in questo motivo è come si vede dell'11 maggio 1854 (pag. 28).

È solamente in questa data che Antoniadis dichiarò di voler dare un carico al *Sextus* (prima no, con buona pace della Corte di Appello). I motivi precedenti, pertanto, della Sentenza fondati sul preteso torto del capitano Barbara in non aver voluto egli riconoscere la

(a) A questa sentenza s'avrà motivo di ritornare in appresso.

Che sebbene il detto capitano stimò proprio di comunicare al detto Corlett la detta offerta (fol. 71 e 73) non abbia però dato alcun passo, sia per ricevere il carico sotto la impostagli condizione, sia per essere dichiarato dalla competente autorità, che la detta condizione sia inammissibile, e ciò non ostante le premure e le diligenze adoperate a tale oggetto dal detto Corlett, (fol. 80 ed 81) (5).

cessione del contratto di noleggio, quand' anch'anche fossero fondati nel vero, non sarebbero adducibili pel tempo anteriore all'11 maggio 1854 (un mese meno un giorno dell'arrivo del *Sextus* in Alessandria consumato in liti per non dargli carico da amendue l'Antoniadis, ed il suo cedente John Corlett!).

Ma anche adesso, in questa data dell' 11 maggio 1854, Antoniadis in vece di dare effettivamente un carico al *Sextus*, non dà che parole e cavilli al capitano Barbara: *Sono pronto a consegnarvi il carico del Sextus PURCHÈ IN PRECEDENZA SI REGOLINO TRA NOI LE DIFFERENZE PER INDENNIZZAZIONE DA VOI DOVUTAMI A MOTIVO DEL RITARDO FATTO IN MALTA, E DI AVER MANCATO DA PARTE VOSTRA A' PATTI NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO SUDETTO PRESTABILITI &c.*

(5) Il capitano Barbara appena ebbe ricevuta la lettera sudetta di G. Antoniadis dell' 11 maggio, capi ch' essa era un laccio che gli si voleva tendere. Fortunatamente però una formale Decisione gli aveva tracciato la via che dovea battere. Essa è la su citata decisione a fol. 80 del Processo (p. 35) del tenore seguente :

*Considerando che il capitano Giuseppe Barbara sulla domanda del signor John Corlett agente del noleggiatore ha avvertito il possessore del Contratto di Noleggio di cui si tratta che è pronto di ricevere a bordo il carico ;*

CONSIDERANDO CHE IL SUDETTO CAPITAN GIUSEPPE BARBARA È IN DOVERE DI ASPETTARE LA CONSEGNA DEL CARICO PER TUTTO IL TEMPO ACCORDATO A TENORE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO,

CONSIDERANDO CHE LA CESSIONE DEL CONTRATTO NON PUÒ CAMBIARE I DOVERI DEL CAPITANO.

*Il Tribunale rigetta la domanda del signor John Corlett, &c.*

Quella domanda del signor John Corlett, rigettata dal Tribunale Britannico di Alessandria, era appunto di dover il capitano Barbara agire contro l'Antoniadis per costringerlo a dare il carico; — in altri termini per dare modo e mezzo al detto Antoniadis di eccepire al capitano Barbara tutto quello e quanto nella sua lettera dell' 11 maggio 1854 adduceva come condizione per dare un carico al *Sextus*. — Or come mai la Corte di Appello ha potuto fare precisione della detta Sentenza del Tribunale Britannico di Alessandria che tra le parti contendenti innanzi la stessa aveva la forza di cosa giudicata? Doveva il capitano Barbara dare alcun passo per farsi dare il carico dall'Antoniadis, nell'atto che la detta Sentenza aveva dichiarato che non era obbligato il capitano Barbara di agire contro il detto Antoniadis, ma unicamente di aspettare la consegna del carico?

Che quantunque anche il detto Antoniadis abbia procurato di far definire in Alessandria la quistione insorta tra di lui ed il capitano del detto legno, in vista però delle opposizioni di costui, il quale aveva eccepito l' incompetenza del Consolato Britannico a decidere su di un Contratto di Noleggio seguito in Malta, le premure del detto Antoniadis siano state ancora rimaste inutili ed infruttuose, (fol. 87) (6).

Del resto è di mestieri leggere più d'una volta questo motivo della Sentenza per persuadersi che la Corte di Appello vi abbia realmente registrato la strana massima che ne deriverebbe, che, cioè, il capitano di un bastimento noleggiato, al quale viene offerto (in parole) dal noleggiatore il pattuito carico, bensì sotto condizioni non punto convenute nel Contratto di Noleggio, anzi impugnate, sia in dovere di adire l'autorità giudiziaria per obbligarlo ad eseguire la caricazione pattuita doversi fare senza le dette condizioni! Fino al presente era nella persuasione di ogni capitano, foss' egli anche del più umile cabotaggio, che portandosi all'estero col suo legno noleggiato per levare un carico, e non venendogli questo debitamente fornito dal noleggiatore o da chi per lui, non gli corra altro obbligo onde serbare illeso il suo diritto al nolo, che di protestarsi, ma non già di stare là a fare liti col bastimento sotto le spese di paghe e panatiche! Il motivo della Corte di Appello or dunque detta ai capitani tutt'altra regola, ed è pur troppo prezzo dell' opera loro di conoscere una tale nuova regola!

(6) *Le premure di Antoniadis! Le opposizioni di capitano Barbara!* Antoniadis che offre il carico a capitano Barbara dopo un mese, e sotto una condizione provocante un nuovo litigio si chiama quello che usa *le premure!*—ed il capitano Barbara che insin da principio, e per ripetute volte poi si offre a ricevere il carico da chicchessia, e certamente anche da Antoniadis, si chiama quello che mette *le opposizioni!*

Ma esaminiamo quali fossero le *premere* di Antoniadis, e come fossero esse rimaste infruttuose *in vista* (a causa?) delle *opposizioni* del capitano Barbara.

La detta lettera di Antoniadis dell' 11 maggio fu rimessa dal capitano Barbara a John Corlett,—Processo f. 73, p. 29,—con dichiarazione espressa ch' egli si atterrebbe ligio alla Sentenza del Tribunale Britannico del 2 maggio sopra menzionata. Quella Sentenza in fatti gli prescriveva di non dover muovere liti ad Antoniadis, ma di dover aspettare per tutto il tempo delle stallie e controstallie che gli si mandasse il carico a bordo.—John Corlett intimò ad Antoniadis questa dichiarazione del capitano Barbara.—Processo f. 120, p. 63.

Or che fa Antoniadis? Adisce l'Autorità Consolare Britannica contro il capitano Barbara domandando *che sia deciso e risoluto il Contratto di Noleggio del 24 febbrajo 1854 e liberato totalmente l' attore (Antoniadis) da ogni carico.*—Processo f. 87, p. 38.

Avvertasi che questo è quello stesso Antoniadis che tre giorni prima

Che non consta, che il detto capitano abbia adoperato alcuna diligenza per effettuare il viaggio sino al luogo contemplato nel Contratto di Noleggio altrimenti che col dirigersi al detto Corlett di Alessandria, od abbia fatto ricorso ad alcuna autorità altrimenti che col protestarsi per essere dichiarato responsabile il detto Corlett, o per essere dichiarato sciolto dalle sue obbligazioni, od abbia procurato di avere un carico pel luogo del destino da altre persone, per conto di chi spettare potrebbe; (7) ma anzi

scriveva al capitano Barbara SONO PRONTO A CONSEGNARVI IL CARICO del Sextus, purchè in precedenza si regolino tra noi le differenze per indennizzazione da voi dovutami &c. — Processo f. 72, p. 28.

Ed avvertasi pure che la stessa Corte di Appello aveva fatto assegnamento a favore di Antoniadis di questa sua dichiarazione formale DI ESSERE PRONTO A CONSEGNARE IL CARICO DEL *Sextus* (Vedasi il qui sopra penultimo motivo della Sentenza!)

Cionondimeno adesso gli è fatta buona la sua *premura* di far definire la *quistione* in Alessandria,

Ma egli propone una quistione con la quale rompe la sua propria esibizione giudizialmente fatta al capitano Barbara DI ESSER PRONTO a consegnargli il carico del *Sextus*; laddove egli domanda in oggi DI ESSERE LIBERATO TOTALMENTE DA OGNI CARICO; — quistione questa, che un capitano di bastimento noleggiato per andare in un altro paese a prendere un carico, ovvero protestare e tornarsi col bastimento vuoto, se non glien' è dato alcuno, non deve accogliere; quistione in breve che non è di competenza dei tribunali di quel detto paese in cui fu fatto il Contratto di Noleggio! Non importa; chi propone una tale quistione è in merito colla Corte di Appello di aver usato *premura*; ed il capitano che fa uso del suo diritto di dare su di quella quistione la eccezione dell'incompetenza del tribunale, nonostante che tal'eccezione è dichiarata colla Sentenza di quel Tribunale istesso giusta e legale, ha il torto di essersi *opposto!* Ossequio alla Decisione della Corte di Appello!

(7) È egli d'uopo ripeterlo? Il capitano Barbara non aveva altr'obbligo come capitano del *Sextus* noleggiato a favor di Thomas Corlett che quello di avvertire il possessore del Contratto di Noleggio di esser pronto di ricevere a bordo il carico,—ed aveva anche l'obbligo di aspettare per tutto il tempo convenuto nel Contratto di Noleggio che tal carico gli venisse consegnato. La sentenza del 2 maggio 1854, Processo f. 80, p. 35, aveva dichiarato che erano questi e non altri gli obblighi del capitano Barbara, come ancora che questi obblighi erano stati da lui puntualmente adempiti.

Or la Corte di Appello in questo motivo lo accusa di negligenza: 1mo per non aver ricorso ad alcun' autorità finchè dichiarasse Corlett responsabile, o lui sciolto dalle sue obbligazioni; 2do per non aver procurato un carico per il luogo del destino da altre persone.

In quanto alla prima delle dette accuse non sembra esser necessario di dire altro se non che la responsabilità di Corlett emanava dal

consta — che il detto capitano non abbia dato alcun passo legale presso le competenti autorità per la definizione della controversia

Contratto di Noleggio, che nessuna Autorità aveva dichiarato risoluto, benchè un'apposita istanza fu a quest'uopo istesso giudizialmente avanzata contro il capitano Barbara da G. Antoniadis possessore di quel Contratto.

In quanto poi all'altra accusa, di avere il capitano Barbara mancato di procurarsi un carico da altre persone pel luogo del destino, la Corte mancò di riflettere che l'istanza dell'Attore in causa non era diretta al pagamento di un nolo così detto *vuoto per pieno*; — nel qual caso solamente potrebbe esservi luogo ad esaminare 1mo se un tal obbligo di *procurarsi* un carico da altre persone per lo stesso luogo del destino del legno incomba ad un capitano anche allorchando il noleggiatore si trovi presente nel luogo in cui dovea succedere la caricazione — o gl'incomba unicamente allorchè non v'ha nessuno che rappresenti il noleggiatore (come nel caso vi era John Corlett); e 2do se supposto che incombesse al capitano Barbara il detto obbligo, avrebbe egli potuto procurarsi un carico pel luogo del destino; e 3zo supposto che potesse procurarsi un carico pel detto luogo, qual nolo avrebbe potuto procacciare; e 4to se non avendo potuto procacciare un nolo uguale a quello originalmente convenuto, debba egli patire il danno della differenza.

Ma la domanda dell'attore *nomine* contenuta nella sua Petizione, Processo fol. 1 pag. 2, è per dichiararsi che il *convenuto* (Corlett) *sia incorso* NELLA PENALE stabilita nel sudetto contratto di noleggio, e che l'ammonto di tale penale sia di Lire sterline 1628 11 &c. E conseguentemente che sia il medesimo Corlett condannato a pagare ad esso attore *nomine* la somma di Lire sterline 2016 8 7 ammontare della penale, e più quello dei danni e delle *spese* &c.

La penale convenuta nel contratto di noleggio del 24 febbrajo 1854 era l'ammontare del nolo; e la condizione n'era il *non adempimento del contratto*.

Se pertanto Corlett abbia o no adempito il Contratto di noleggio era tutta la quistione. In caso che egli non lo ha adempito, il patto annessovi partante una pena convenzionale per tale non adempimento, deve toccare il suo scopo.

Dicendosi altrimenti, sarebbe lo stesso di non pattuire una tale penale come di pattuirla. Il noleggiatore potrebbe indifferentemente in amendue i casi non adempire il contratto di noleggio con non fornire carico alcuno al bastimento noleggiato; giacchè in amendue i casi incomberrebbe senz'alcun divario al capitano l'obbligo di procurarsi un carico, che val quanto dire supplire egli medesimo al *non adempimento* del contratto per parte sua, in altri termini, cavarlo dalla pena dell'inadempimento, con adempire egli invece sua, o fare che altri vi adempia.

Del resto, questa quistione fu già una volta decisa nel nostro senso dalla stessa Corte di Appello in data del 3 agosto 1849 nella causa del Brig Prussiano *Luisa Bertha* capitano Quade *versus* Giorgio Semini, confermando la Decisione della Corte di Commercio del 15 maggio dello stesso anno. Anche allora agiva il capitano Quade contro il signor Semini in forza di un patto penale simile a quello in discorso; ed in quel caso come in questo il capitano Quade essendosi

insorta tra di lui ed il detto Corlett, circa l'accettazione di noleggi offertigli da altre persone, e relativamente ai quali il detto Corlett pretendeva di non dover ingerirsi, a causa della cessione da lui

da questa isola portato in Alessandria col suo bastimento per caricarlo con grano, (che era convenuto dover condurre in un porto del Continente tra Havre ed Amburgo), e non essendogli stato fornito dall' Agente del signor Semini alcun carico, fatti contro di lui i regolari protesti, se n' è tornato in Malta, senza punto avvisare per ottenere un carico al suo legno per il luogo del destino per conto di chi spetta. In fatti gli veniva excepto di essere risultato da un testimonio prodotto da lui medesimo (capitano Quade) e da altri testimonj e documenti che esso capitano Quade non volle accettare noti che gli si presentarono nei luoghi indicati nel contratto di noleggio—obbligò che la legge impone assolutamente al capitano che voglia mantenere ileso il suo regresso contro il noleggiatore, e ciò per rendere possibilmente minore il danno di quest' ultimo.

Ma la Corte di Appello (sedenti Sir I. Bonavita, Dr F. Chappelle, W. Leonard, E. Zammit, M. A. Scerri) decise in questi termini :

- “ Avendo considerato, che nel contratto di noleggio passato tra i  
 “ contendenti è stata espressamente stipulata una penale per caso  
 “ d'inadempimento delle cose quivi pattuite,—Che consta di tale  
 “ inadempimento per parte del Convenuto, e che quindi si è fatto  
 “ luogo al pagamento della stipulatasi penale.
- “ Che per la liquidazione dell' ammontare di tale penale, i Contraenti  
 “ essendosi rimessi all'ammontare del nolo, non vi è ragione per  
 “ cui gli stessi non debbano dirsi avere contemplato piuttosto il  
 “ solo ammontare di netto del sudetto nolo.
- “ Che riguardata così questa penale, non si riconosce nel caso essere  
 “ la stessa in conto alcuno esorbitante od eccessiva od essere per  
 “ altro capo qualunque soggetta ad altra deduzione, meno quella  
 “ delle somme che per conto del convenuto devesi riguardare  
 “ avere l'attore incassato.
- “ Che per conto del convenuto l'attore devesi intendere di aver incassato  
 “ ciò che, pagate quelle spese che in utilità di esso convenuto  
 “ l'attore ha dovuto fare necessariamente, gli rimane di netto dal  
 “ nolo di ritorno fatto da Alessandria a Malta.

#### Dichiarò

- “ Che l'ammontare del nolo dovuto in linea di penale sia di £ 395 16 3  
 “ e che l'altro nolo da detto ammontare deducibile sia di £ 91 16 5  
 “ dovendosi dalla totalità di detto altro nolo liquidato dal Perito a  
 “ £ 129 15 10 in ragione di spese necessariamente incontrate a  
 “ causa dello stesso, abbonare all' attore £ 37 19 5.
- “ E quindi decise a tenore delle domande dell' attore per la somma di  
 “ £ 303 19 10 confermando e rispettivamente riformando le appel-  
 “ late sentenze proferite dalla Regia Corte di Commercio li 15 e 22  
 “ maggio ultimo.
- “ Senza la tassa delle spese, dovendo bensì i diritti di questa e di dette  
 “ precedenti sentenze essere pagati dal convenuto.

fatta del noleggio originario a G. Antoniadis su menzionato (74, 75 e 77) (8).

(8) Qui la Corte d'Appello trova nuovamente in torto al capitano Barbara per *non aver dato alcun passo legale per la definizione della controversia* insorta tra lui ed il signor John Corlett circa i così detti noleggi offertigli da altre persone.

La Corte di Appello sembra trattenere una idea troppo differente di quella di ogni altro circa la condizione di un bastimento noleggiato che si porta in un paese diverso e distante da quello del contratto per levare un carico, e condurlo in un altro distante e diverso paese; poichè pensa che il capitano di un tal bastimento possa (anzi *debba*) stare là eternamente col suo bastimento sulle spese a litigare adesso circa una cosa adesso circa un'altra,—liti che chi ha interesse di stancarlo per obbligarlo a discendere a qualche transazione (solita ritirata di chi fa un cattivo affare, come era riuscito questo noleggio al signor T. Corlett) non manca di specolare. Fortunatamente però la legge non detta altr'obbligo al capitano cui non fu dato il carico convenuto, che quello di protestarsi contro il noleggiatore, o chi per lui, e non già di muovergli delle liti.

Nel caso il capitano Barbara aveva non solo la legge in suo favore, che lo esimeva dal muover liti in Alessandria all'agente del suo noleggiatore, ma aveva pure una sentenza—quella del 2 maggio 1854, Processo fol. 80, pag. 35.

Il capitano Barbara cui venne offerto in data del 6 giugno dai sensali Fowler & Co. per una casa *innominata* di Alessandria un nuovo noleggio pel *Sextus*, rispose ai detti sensali, Processo fol. 90 pag. 40, di essere in corso le controscallie del suo contratto di noleggio, e di non poter quindi rinoleggiarlo. Con tutto questo rimetteva i sensali presso il signor John Corlett per avere una risposta sulla loro offerta.

Intanto non ommise d'intimare egli stesso a John Corlett la offerta di nuovo noleggio dei detti Sensali, Processo fol. 83 pag. 36, e lo invitò finchè **ENTRO OGGI IMPROROGABILMENTE** (era il giorno 7 giugno 1854 e già contava sette giorni di controscallie) *gli desse avviso preciso ed affermativo se si dovesse da lui a rischio pericolo peso e danno, e nell'interesse DI CHI SPETTA O DI CHI SPETTARE POTESSE, accettare (dopo conosciuto l'offerente) il propositogli noleggio,* (con avergli altresì annesso la lettera dei detti sensali Sub B. (1) la minuta dell'offerta noleggio Sub C. (2) come ancora una lettera di Antoniadis Sub A (3) in data del 3 giugno 1854 ove esso Antoniadis gl'ingiungeva di noleggiarsi pel suo destino per conto di chi spetta.)

Conchiudeva quel suo Protesto il capitano Barbara dicendo, che *in caso che entro quel giorno improrogabilmente, e sotto le cennate riserve a suo favore il signor John Corlett non gli dicesse di poter accettare il carico, ogni qualunque danno ne risultasse, sarebbe per colpa fatto e dolo dell'Agente del noleggiatore.*

(1) Processo fol. 74 pag. 30.

(2) Processo fol. 75 pag. 31.

(3) Processo fol. 88 pag. 39.

Che consta in fine, che il detto capitano di propria autorità si sia fatto lecito di disporre del legno, ed invece di fare il viaggio convenuto di risolvere il contratto di noleggio, e ritornare in quest' isola nel 24 giugno 1854 ( fol. 11 e 12 ) ( 9 ).

L'affare dunque sembrava oramai portato a un prossimo snodamento in quanto al meno riguardava il rinoleggio del *Sextus* per conto di chi spetta—mentre il capitano Barbara non domandava altra cosa se non che egli venisse autorizzato da John Corlett di accettare le condizioni offertegli dai detti Sensali, poichè Antoniadis aveva già acconsentito a un rinoleggio del *Sextus* in genere.

Eppure John Corlett, che aveva sotto gli occhi la detta adesione di Antoniadis a un rinoleggio del *Sextus* in genere e la minuta dei sensali dell' offerto contratto del rinoleggio, preferì di nuovo la tergiversazione. — Processo fol. 76 pag. 32, dicendo *Che l' Agente del noleggiatore è Antoniadis, possessore del contratto di noleggio, e che egli non ha nulla da vedere con il capitano Barbara.*

Ma il capitano Barbara domandava legalmente l'adesione di John Corlett a quel rinoleggio poich' egli era l'Agente del noleggiatore, ed era egli quello che aveva ceduto il contratto ad Antoniadis, e come tale obbligato a far buona la sua solvibilità (com' egli medesimo aveva confessato,) — perchè quell' offerta lo interessava, stante le differenze tra il noto originalmente convenuto di 11s. per Quarter, quello fatto con Antoniadis di 10s. 6d., e quello finalmente offerto di 5s. 6d.—perchè la minuta dei sensali non portava il nome del nuovo noleggiatore;—perchè erano ancora in corso le controstellie &c.

In breve capitano Barbara non ricusò il rinoleggio offerto, è anzi John Corlett quello che ricusò di prestarvisi per la ragione erronea che egli non vi aveva nulla da vedere.

Se pertanto sbagliava la Corte di Appello da un lato dicendo che capitano Barbara era in torto per non aver mosso una nuova lite a John Corlett su questo incidente dell' offerto rinoleggio (a), sbagliava essa vieppiù escludendo la di lui domanda per la penale, fondandosi su questo motivo.

(9) Questo motivo è una preta ripetizione di quello che immediatamente lo precede. In quello si diceva che il capitano Barbara non abbia ricorso ad alcuna autorità per essere dichiarato sciolto dalle sue obbligazioni, in questo poi, che consta infine che di propria autorità egli abbia disposto del legno e risoluto il contratto. — Soffre la forma, e certamente non profitta la sostanza del giudicato da così fatte ripetizioni.

(a) La Corte parla di noleggi in numero plurale come se più di un solo noleggio fosse stato offerto al capitano Barbara. Ma in Processo non esiste prova se non che per uno solo,—quello, cioè, di cui si è parlato qui sopra, in data del 6 giugno; giacchè il *Certificato* a f. 77, p. 33, ove si parla di altra offerta di noleggio asserita fatta dai medesimi sensali al capitano Barbara il 12 giugno non costituisce secondo la Legge prova alcuna. E quando pure fosse risultata tale altra offerta di noleggio, non stava al capitano Barbara di accettarla. Egli avrebbe di certo ricevuto il carico se mai gli venisse mandato a bordo il *Sextus*, e lo avrebbe anche condotto sino al luogo del destino. Più di tanto non era nei suoi obblighi di fare.

## Considerando

Che nessun nolo è dovuto, quando per fatto e colpa del capitano o del proprietario del bastimento avvenga, che il noleggiatore non ne abbia fatto uso, ed il carico non sia giunto al luogo, ove il capitano od il proprietario erasi obbligato di trasportarlo (10) ed in conseguenza, in tale caso, nessuna pena convenzionale è dovuta, — e molto meno oltre la pena i danni ed interessi sono dovuti.

## Considerando

Che non si contrasta per parte del detto Attore, ma anzi si ammette, che il detto bastimento al tempo della stipulazione del detto contratto di noleggio, non sia stato stagno, fermo, e forte, ben equipaggiato, foderato di rame, ed in ogni modo atto ad intraprendere il viaggio non ostante la dichiarazione da lui fatta nel detto contratto, che il bastimento già si trovava atto a navigare (11).

(10) Questo *Considerando* non è applicabile al caso. Non si provò che Corlett non ha fatto uso del *Sextus per fatto e colpa* del capitano Barbara; si provò anzi che di ciò fu causa il ribasso dei noli in Alessandria, — ribasso avvenuto un mese prima che il *Sextus* vi fosse arrivato.

Ed anche che *il carico non sia giunto al luogo* del destino per fatto e colpa del capitano Barbara è un errore contraddetto da più e più documenti in Processo, ma in ispecial modo dalla spesso menzionata Sentenza del Tribunale Britannico di Alessandria del 2 maggio 1854, (Processo fol. 80, pag. 35) dalla lettera del capitano Barbara a John Corlett del 26 aprile 1854, (Processo fol. 118, No. 6, pag. 61) e dall'altra lettera del capitano Barbara diretta al medesimo John Corlett in occasione dell'offertergli rinoleggio del *Sextus* in data del 7 giugno 1854 (Processo fol. 119, No. 7, pag. 61).

(11) Nel contratto di noleggio non si dice che il *Sextus* era già atto a navigare, nè mai si poteva dire tanto perchè non lo era, ed amendue i Contraenti sapevano che non lo era. L'espressione del contratto non è la sudetta contenuta nel motivo della Corte. Il bastimento doveva certamente avere, per poter ricevere a bordo il carico di grano, le qualità indicate nel motivo, cioè *stagno fermo e forte, ben equipaggiato, foderato di rame, ed in ogni modo atto ad intraprendere il viaggio*; e non avendole al tempo della caricazione sarebbe stato in gran colpa il capitano Barbara, ma ciò non importava che al momento che si segnava il Contratto dovesse già esso avere le qualità sudette. Thomas Corlett non solo sapeva che in quel momento non le aveva, ma gli fu ciò dal medesimo sensale signor S. Eynaud, che era l'incaricato reciproco dei Contraenti, avvertito particolarmente. Or se è vero che i Contratti non sono fatti per dare o prestare appigli a chi voglia violarne il senso naturale, e la buona fede dei contraenti, il contratto in discorso steso dal signor S. Eynaud in

Che, quand' anche si potesse o si dovesse dire, stando alla testimonianza prodotta dal detto Attore, che il detto Convenuto sia stato sciente, al tempo della stipulazione del detto contratto, che il detto bastimento non era in istato di potere intraprendere il viaggio, non ostante la dichiarazione fatta dal detto Attore (12), risulta dall' istessa testimonianza, che il detto Convenuto sia stato nella intelligenza, che tra pochi giorni il bastimento avrebbe potuto partire pel suo destino (13).

qualità di sensale, che nell'atto istesso di stenderlo diceva a Thomas Corlett che il *Sextus* non era pronto perchè era di recente messo in mare, e non era ancora foderato di rame, nè può nè deve essere inteso ed applicato come lo fu dalla Corte di Appello col l'appoggio del già inserito nella sentenza, importante un fatto contraddetto dalla realtà delle cose, manifestata con parole espresse nell'atto che si stipolava il Contratto.

(12) La Corte in questo motivo par che voglia gettare un dubbio sulla veracità della testimonianza data dal sensale signor Eynaud. — *Quando anche si potesse o si dovesse dire*, dice ella, *stando alla testimonianza prodotta dall'attore &c.* ed un poco più sotto *non ostante la dichiarazione fatta dal detto attore*, cioè quella che il *Sextus* era noleggiato come atto in ogni modo ad intraprendere il viaggio. La testimonianza del signor Eynaud si trova al fol. 125 del Processo pag. 63. Essa è esplicita, ed unisce in sè i caratteri di credibilità la più piena e compiuta. *Quando noleggiat a Corlett il Sextus gli dissi ch'era di recente lanciato in mare, E CHE SI DOVEVA RAMARE, PERCHÈ NON LO ERA, ED EGLI SAPEVA CHE NON LO ERA.*

In quanto poi alle espressioni che si leggono nel Contratto cioè di noleggiare capitano Barbara il *Sextus* *stagno fermo e forte, ben equipaggiato, foderato in rame, ed in ogni modo atto ad intraprendere il viaggio*, mentre non era così, il signor Eynaud rende ragione nei seguenti termini. SIAMO SOLITI DI NOLEGGIARE BASTIMENTI NON PRONTI, CON QUESTA FORMOLA DI CONTRATTO. QUANDO SI VUOLE UN TEMPO PRECISO DELLA PARTENZA SI AGGIUNGE: NON PIÙ TARDI DI.....

Oltre a ciò, il non avere il signor Corlett avanzato alcun Protesto contro il capitano Barbara per più d' un mese dopo la data del contratto (a) e la quasi pubblica notorietà circa il recente lanciaimento in mare del *Sextus* alla data del Contratto del suo noleggio, (b) e circa i lavori che vi si facevano in seguito, sono circostanze che anzi che togliere fede al deposto del signor Eynaud, gli aumentano quella che le sue qualità personali e professionali gli acquistano a buon dritto.

(13) Che il signor Thomas Corlett abbia pensato, o, come si esprime qui la Corte, *sia stato nella intelligenza, che tra pochi giorni il*

(a) Vedasi Protesto Corlett v. Capitan Barbara in data del 27 marzo 1854. Processo fol. 60 pag. 23.

(b) Che è del 24 febbrajo 1854.

Che questa sia stata l'idea del detto Convenuto risulta dalla lettera da lui scritta in data del 26 febbraio 1854 a suo figlio John Corlett di Alessandria (fol. 58) con cui gli trasmise la copia del detto contratto, e gli diede informazione, che egli aspettava, che la partenza del bastimento da quest'isola sarebbe ad essere nel corso della settimana allora prossima (14).

Che i lavori necessari per potere il bastimento essere messo in istato di navigare abbiano potuto farsi in pochi giorni (15).

Che non consta, che il detto Attore sia stato impedito per giusta causa, di fare i detti lavori.

*bastimento avrebbe potuto partire pel suo destino, non è risultato ci sembra, dalla testimonianza del signor Eynaud. Tutto quello che è risultato dalla testimonianza sudetta fu fedelmente notato al momento istesso che fu data; venne poscia letto al testimoniaio, e fu da lui confermato. Egli anzi sulla domanda fattagli in controesame se avesse detto al signor Corlett che i due legni noleggiati (alludendo al Quintus ed al Sextus) sarebberò a partire nella seguente settimana, rispose di non ricordarsi di avere ciò detto al signor Corlett! Ameremmo di esser piuttosto noi in errore di quello che di trovare in questo ancora, come ci sembra, molto errata la Corte di Appello —chè potrebbe dar luogo alla nullità della Sentenza, se non vi fosse campo ad un appello di giustizia dalla stessa.*

(14) Questo motivo fa seguito al precedente, e sottosta alle stesse osservazioni. Ma se pure era sincero Corlett padre in iscrivere a suo figlio che il *Sextus* sarebbe partito da Malta nel corso della settimana allora prossima, egli si fondava su di un falso calcolo circa il tempo necessario per allestirlo alla partenza. Il contratto di noleggio non dice che il *Sextus* sarebbe partito nel corso della settimana prossima. Se Corlett sbagliò nel calcolare il detto tempo (e lo sbaglio suo è troppo manifesto) è egli che deve soffrire le conseguenze. Del resto le conseguenze sarebberò state le stesse, se pure il *Sextus* fosse partito nel corso della settimana allora prossima, perchè i noli erano già ribassati in Alessandria, come sarà detto nelle seguenti note.

(15) La Corte non può ne' suoi motivi ritenere per un fatto provato, il contrario del quale si voleva provare, e ne fu da essa ruscusata la prova, come irricevante, o non richiesta.

Di più, esiste un Documento in Processo a fol. 135, p. 67, dimostrativo dello stato dell'atmosfera nell'intervallo di tempo tra la data del contratto di noleggio e quella della partenza del *Sextus*, dal qual documento si rileva che soli sedici giorni e mezzo di tempo utile pei lavori richiesti dal *Sextus* cioè di ramarlo, arridarlo, ed allestirlo prevalsero in quel frattempo. Il signor Eynaud avea pur egli assicurato con giuramento che non fu perduto tempo in eseguire quei lavori.

Se poi la Corte non ne era persuasa, una miglior prova di gente esperta dell'arte ne veniva profferita dall'Attore.

Che consta anzi, che il detto Attore non abbia procurato il registro del bastimento che nel dì 24 marzo 1854, cioè un mese dopo la stipulazione del detto contratto (16).

Che un ritardo, pel corso di trentaquattro giorni dal dì del contratto sino la partenza, *nelle particolari circostanze del caso* importa una colpa a carico del proprietario del bastimento e la violazione dell'obbligo da lui assunto di farlo partire con tutta la conveniente sollecitudine (17).

Che per la stessa natura del contratto, il noleggio di cui è parola, era una stipulazione dell'Attore verso una sua cessione la quale non soffriva un ritardo straordinario alla partenza del bastimento, ritardo, in conseguenza del quale si fece luogo ad una considerabile alterazione e ribasso nei noli, come ammette l'istesso Attore e produsse ultimamente in prova dei documenti, circostanze ed avvenimenti, per le ragioni qui sotto specificate, non imputabili al Convenuto (18).

(16) Il registro del *Sextus* fu procurato quando gliene faceva il bisogno essendo prossima la sua partenza.

(17) “ *Nelle particolari circostanze del caso,*” sono appunto le espressioni che danno un' assoluta confutazione al motivo della Corte. Del resto, si provò in diritto (Processo fol. 193, pag. 69) che il ritardo non si deve computare che dal dì del Protesto di Corlett in quanto al calcolo dei danni interessi, che talvolta ne emergessero. — E da rimarcarsi ancora che lo stesso Antoniadis nonostante la detta pretesa violazione dichiarò di ESSERE PRONTO DI CONSEGNARE IL CARICO DEL *Sextus* purchè in precedenza fossero regolate le differenze per indennizzazione da lui pretesa. Vedansi le qui sopra Note 4ta e 5ta.

(18) È un errore di dire che per sua natura il Contratto di noleggio era una *specolazione dell'attore verso (?) una sua cessione &c.*

È un altro errore di dire che il ritardo del *Sextus* a partire da Malta fu straordinario sotto le circostanze particolari del caso.

È finalmente un errore quello di dire che il ribasso de' noli, è la conseguenza del detto ritardo.

Ma è peggio quel di dire la Corte che *l'attore ammise quest' ultima circostanza, e produsse documenti in prova della stessa.*

Non è impossibile al certo che uno sbagli: *Homo sum.* In queste stesse pagine fu forse data prova di un genere non ordinario della manchevolezza dell'umano giudizio!

Fra i documenti in ultimo luogo prodotti dall'attore vi ha uno (Processo fol. 129 pag. 66) contenente tre estratti di lettere dirette dai Signori Tod Rathbone e Co di Alessandria ai Signori P. Eynaud e Co. di Malta, l'oggetto della cui produzione trovasi espresso al fol. 127 del Processo pag. 65 come siegue: *Per provare il ribasso*

## Considerando

Che nulla ostava, perchè l' Agente del detto Convenuto avesse potuto cedere il contratto di noleggio sotto la garanzia legale della idoneità del Cessionario.

Che il detto Agente del Convenuto non abbia mai contrastato, ma anzi sempre espressamente dichiarato di essere responsabile del

NOTABILE dei noli in Alessandria insin dall' 8 e 19 marzo 1854, supposto che il *Barque Sextus* fosse colà arrivato un mese prima del 12 aprile 1854 (a).

La prima Lettera in data di Alessandria 8 marzo chiama *le operazioni dei noli più deboli, con qualche ribasso, attesi i continui arrivi.*

La seconda Lettera in data di Alessandria 19 marzo dice: *Osserverete.. il NOTABILE ribasso dei noli i quali già prima tendevano a ciò; ma ora si crede in generale che li avremo a molto minori segni ancora, tanto attesa la quantità di bastimenti che si presume si dirigeranno a questa volta, come perchè la roba va giornalmente scemando.*

La terza Lettera finalmente in data di Alessandria 3 aprile 1854 dice: *Il corso dei noli si può dire che è nominale, e tende a un maggior ribasso &c.*

Or supposto che il *Sextus* il cui noleggio porta la data del 24 febbrajo avesse potuto partire, e fosse realmente partito da Malta per Alessandria nel corso della seguente settimana (come scriveva il medesimo noleggiatore in data del 26 febbrajo al suo agente in Alessandria) esso avrebbe potuto arrivare colà verso, e piuttosto dopo il 19 marzo, nella quale data scrivevano i Signori *Tod Rathbone & Co.* che il ribasso dei noli era NOTABILE, e già PRIMA tendevano a ciò.

Come dunque la Corte di Appello potea dire in questo motivo, accettando la prova risultante dalla detta lettera dei Signori *Tod Rathbone & Co.* del 19 marzo e della precedente dell' 8 marzo che fu IN CONSEGUENZA del ritardo straordinario alla partenza del *Sextus* che si fece luogo ad una considerabile alterazione e ribasso nei noli; soggiungendo come ammette l'istesso attore e produsse ultimamente in favore dei documenti?

Del resto la specolazione del signor Corlett non fu frastornata a causa del supposto ritardo, perchè egli trovò da poter cedere il Contratto di noleggio in data del 10 marzo 1854, non ostante il già seguito allora ribasso dei noli.

Infatti John Corlett appena ricevuta la lettera di suo padre del 26 febbrajo che gli dava avviso del noleggio fatto del *Sextus* il 24 di quel mese, passò a far cessione del Contratto a favore di *Antoniadis per un mezzo scellino al quarter DI MENO del nolo di Malta.*

E questa è una prova nascente dal fatto del medesimo John Corlett che il ritardo non produsse il ribasso dei noli; ed è prova al tempo istesso della ingiustizia di sollevare Thomas Corlett di una perdita certa da lui voluta ed accettata, e che per lui datava sin dal 10 marzo, allorchando ogni supposto ritardo era escluso dal fatto stesso della cessione del Contratto.

(a) Le lettere originali dalle quali i tre Estratti furono copiate trovansi prodotte a fol. 130, 131 e 132 del Processo, essendoci state favorite dai Signori *P. Eynaud & Co.*

fatto del cessionario (19) (fol.38) ed agito di più giudizialmente presso il Consolato Britannico nel 29 aprile 1854 (fol. 22 e 23) contro il detto Capitano, per "sentirsi dichiarare tenuto a rispettare ed accettare la cessione del detto contratto fatta a G. Antoniadis, e ad agire di conseguenza, intimando anche giudizialmente, se occorre, e facendo condannare il detto cessionario alla consegna del carico o relativi danni, ed a sentire dichiarare altresì che una volta significata la cessione, il noleggiatore primitivo non abbia altro obbligo, che di garantire la solvibilità del cessionario."

Che sebbene il detto Agente del Convenuto fu rigettato dalla detta domanda, *per la ragione che erano ancora in corso i giorni delle stallie*, il detto Capitano non abbia agito giudizialmente scorso il termine delle stallie, nè contro il detto Antoniadis, nè contro il detto Agente per la consegna del detto carico (20).

(19) Il fol. 38 del Processo citato in questa parte dalla Corte di Appello contiene la Sentenza del Consolato Generale d'Austria del 18 aprile 1854 nella causa tra John Corlett, attore, e G. Antoniadis, reo convenuto, con cui fu dichiarata valida ed irresolubile la cessione del Contratto di noleggio del *Seatus* fatta il 10 marzo 1854 dal Corlett all' Antoniadis (pag. 14, e seg.).

In essa non si legge ciò che la Corte di Appello vi ha trovato, cioè che *John Corlett ha SEMPRE ESPRESSAMENTE dichiarato di essere responsabile del fatto del cessionario*. Al contrario sono parole di John Corlett queste seguenti dirette al capitano Barbara, che si leggono nel Documento al fol. 22 del Processo (pag. 11 e 12) *Che di conseguenza il sottoscritto (John Corlett) è fuori di causa, e di responsabilità per ogni evento, e non è obbligato a garantire altro al noleggiatore di Malta che la solvibilità del signor Antoniadis*. E di nuovo più abbasso in quello stesso Documento: *Il sottoscritto, o il noleggiatore di Malta sono estranei ed irresponsabili, tranne il caso che il signor Antoniadis fosse condannato e non avesse da pagare?*

(20) La domanda di John Corlett avanzata contro il capitano Barbara il 22 aprile 1854 innanzi al Consolato Britannico, (Processo fol. 23 pag. 12) non fu rigettata, come qui afferma la Corte di Appello, *per la ragione ch'erano ancora in corso i giorni delle stallie*, ma per la ragione che capitano Barbara aveva a debito tempo avvertito ad Antoniadis di essere pronto di ricevere a bordo il carico, — perchè il suo dovere era di aspettare la consegna dello stesso per tutto il tempo accordato nel Contratto di noleggio — ed in fine perchè la cessione non poteva cambiare i doveri del capitano; come risulta dalla sentenza del 2 maggio 1854 proferita sulla detta rigettata domanda di John Corlett (Processo fol. 80 pag. 35).

L'argomento della Corte è fondato sulla detta erronea impressione che John Corlett fu rigettato dalla sua domanda contro il capitano Barbara diretta ad obbligarlo ad agire giudizialmente contro Antoniadis per dargli il carico — *per la ragione ch'erano ancora*

## Considerando

Che non sia stato lecito al detto Capitano, nelle particolari circostanze del caso, di risolvere di propria autorità il detto contratto di noleggio, e ripartire da Alessandria per quest'isola senza aver prima chiamato in giudizio almeno il detto Agente del Convenuto, ed ottenuto contro di lui una sentenza dichiarante, che mancando di caricare entro un termine, gli fosse lecito di far vela — domanda in occasione della quale forse avrebbe potuto essere discussa e definita la quistione della validità della cessione — quella relativa ai danni pretesi per causa del ritardo — e quella concernente la regolarità delle offerte di altri noleggi — od almeno avrebbero potuto essere dati dall'autorità competente quei provvedimenti che per diminuire al possibile i danni degl'interessati, si sarebbero reputati utili o necessarj (21).

*in corso i giorni delle stallie.* Ma la ragione essendo altra e diversa cade tutta la forza dell'argomento (a).

(21) Quest'ultimo motivo della Corte di Appello è la conseguenza dei precedenti, e n'è anzi una ripetizione. Vi si dice che “ il capitano Barbara doveva agire giudizialmente per avere la consegna del carico entro un termine — e non consegnandogli, che gli fosse lecito di far vela.”

Or l'obbligo del noleggiatore di dare il carico al bastimento è registrato nella legge, ed è ripetuto nel Contratto di noleggio.

Il termine poi entro cui quest'obbligo del noleggiatore dev'essere adempiuto è stipolato nel Contratto di noleggio.

Nessuna legge ha mai fin'ora prescritto che scorso il termine delle stallie e delle controstallie convenute vi sia luogo allo stabilimento di un nuovo termine per la consegna del carico — e ciò in una contestazione giudiziale tra il capitano ed il noleggiatore, sotto pena altrimenti della perdita del nolo per il capitano.

Nè mai si è ancora sentito che in tal caso è il capitano quello che con partire viola il Contratto di noleggio, e non il noleggiatore con non aver dato il carico! —

È strana la lusinga espressa qui dalla Corte che cioè se il capitano Barbara avesse agito giudizialmente forse si sarebbe discussa e definita la quistione circa la validità della cessione.

Questa quistione fu discussa e definita — per sentenza del 18 aprile 1854! (Processo fol. 38 pag. 14).

“ Il tribunale dichiarò valida ed irrisolvibile la cessione del 10 marzo 1854. Condannò Antoniadis all'adempimento degli obblighi contenutivi, e dichiarò di esser Corlett obbligato a prestare ad Antoniadis il suo nome e la sua assistenza.”

In quanto poi all'altra quistione che forse si sarebbe nel detto caso

(a) Intorno a quest'argomento si veda pure la qui sopra nota 5ta pag. 74.

## Decise

Per l' esclusione dell' Attore dalle domande avanzate nella Petizione, e conseguentemente per la revoca della sentenza proferita dalla Regia Corte di Commercio nel dì 30 dicembre 1854.

Senza la tassa delle spese, ad eccezione del dritto di Registro di prima e seconda istanza da rimanere a carico dell'Attore (22).

(firmato) Not. V. RAPINETT, *Registratore.*

discussa e definita cioè circa la pretesa indennità, vi erano state due discussioni e due sentenze, una cioè quella del 23 maggio 1854 (Processo fol. 87, pag. 38), e l'altra del 5 giugno 1854 (Processo fol. 84, pag. 36), ove il tribunale si è dichiarato incompetente sul merito del ritardo, e della pretesa risoluzione del Contratto di noleggio a causa dello stesso ritardo!!

Intorno finalmente all'altra quistione che forse si sarebbe nel contemplato caso discussa e decisa in Alessandria quella cioè concernente la regoiarità di altri noleggi, capitano Barbara, si ripete, avendo rimesso a John Corlett la minuta del noleggio offertogli dai Sensali, ed essendosi a lui in tutto e per tutto sottomesso quanto alla sua accettazione, non poteva mai dirsi questo un soggetto da discutersi e decidersi in un formale giudizio.

(22) Con tante e così gravi colpe riconosciute in capitano Barbara dalla Corte di Appello parrà in vero assai strano (e forse potrà esser sembrato anche ingiusto al signor T. Corlett) che ella lo abbia sollevato da una buona porzione di spese giudiziarie accollandole al signor Corlett! L' articolo 249 delle Leggi di Procedura stabilisce ciò che siegue: *Ogni sentenza definitiva condannerà il soccombente alle spese. . . Nondimeno in tutti i casi potrà la Corte ordinare che le spese non siano tassate tra le parti, se i contendenti soccombano rispettivamente in qualcuno dei punti di controversia (ma il signor Corlett non ha soccombuto in alcuno!) o se si tratti di difficili quistioni di diritto (niente affatto! nè quistioni di diritto, nè molto meno quistioni difficili s'avevano a decidere!) o se vi concorra qualche altra giusta causa. (I motivi della Corte non ne adducono neppure una; ma v'ha chi affermi che la Corte non fu unanime nella sua decisione.)*

---